Anno LII

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 33 del 17.8.2022 **Supplemento n. 131**

mercoledì, 17 agosto 2022 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 27 luglio 2022, **n. 15022**
certificato il 28-07-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Pietravigne o Bosco AV11056, loc. Piantravigne in Comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione scarico acque reflue domestiche: Pratica SiDIT 2395/2022. *pag. 11*

DECRETO 27 luglio 2022, **n. 15025**
certificato il 28-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bucine (AR), Loc. Levane, per uso Civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica SiDIT n. 3131/2021 (codice locale: CSA2022_00004). *" 18*

DECRETO 27 luglio 2022, **n. 15026**
certificato il 28-07-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Ellera in Comune di Fiesole per installazione ponteggio provvisorio per rifacimento facciate. Pratica SiDIT 2747/2022. *" 22*

DECRETO 27 luglio 2022, **n. 15033**
certificato il 28-07-2022

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 56 - Licenza per l'attingimento di acqua pubblica per l'annualità 2022 in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME SIEVE, in Comune di VICCHIO - Pratica SIDIT n. 2910/22 Proc. n. 4303/22 (interno 1584). *" 29*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 27 luglio 2022, **n. 15047**
certificato il 28-07-2022

Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione per n. 2 attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fiume Bruna (TS47203, TS42915), con condotta irrigua, in località Pian del Bicci-Guado Lepri, nei comuni di Roccastrada (GR) e Gavorrano (GR) - Concessionario: Società Agricola Selvello S.r.l. *" 33*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 28 luglio 2022, **n. 15159**
certificato il 29-07-2022

RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3271 - Pratica Sidit n. 2499/2022. Concessione idraulica per lo scarico di una struttura industriale - artigianale secondo la scheda Q.P. 16 A del R.U. del Comune di Massarosa sull'area individuata al Foglio 7 particella 75 in Via Fosso Legname in Loc. Piano di Mommio nel Comune di Massarosa (LU). *" 43*

DECRETO 28 luglio 2022, **n. 15160**
certificato il 29-07-2022

R.D.523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 2951, Pratica SIDIT 4568/2021. Concessione di un'area demaniale del fiume Serchio (codice TN19533), occupata in proiezione dal viadotto "Carbonile", lungo la S.R. 445 della Garfagnana, al Km22+400, nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU). *" 51*

DECRETO 28 luglio 2022, **n. 15163**
certificato il 29-07-2022

RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3048 SIDIT n. 2561/2022. Concessione idraulica in sanatoria della condotta convogliante gas metano in attraversamento del corso d'acqua tombato (cod. TN 1738) ed Autorizzazione idraulica per i lavori di sostituzione del gruppo di riduzione finale esistente ricadente in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, (Cod. TN31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU), e successiva nuova installazione di gruppo di riduzione finale. *" 55*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15191**
certificato il 29-07-2022

R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Pratica Sidit n. 4836/2021 - Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di MARCIANA (LI). *" 64*

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15192**
certificato il 29-07-2022

R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Pratica Sidit n. 75984/2020 - Pozzo n. 20379 - Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI). *" 69*

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15197**
certificato il 29-07-2022

Pratica n. 531/2022 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 12435. *" 74*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15210**
certificato il 29-07-2022

Pratica SiDIT n. 1782-2022 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso Chiarone (TS77845), a servizio della Strada Comunale Pescia Fiorentina-Chiarone, in località Pod. la Pescia-Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio (GR). Concessionario: Comune di Capalbio. *" 80*

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15211**
certificato il 29-07-2022

Pratica SiDIT n. 4450-2019 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso del Melone (TS78307), a servizio della Strada Comunale Capalbio Scalo - sottopasso ferroviario di Macchiatonda, in località Nunziatella-Capalbio Stazione, nel comune di Capalbio (GR) - Concessionario: Comune di Capalbio. *" 90*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15218**
certificato il 29-07-2022

Pratica Sidit n. 2624/2021 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile nel territorio del Comune di Livorno (LI). *" 100*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15254**
certificato il 01-08-2022

Pratica SiDIT n. 1965-2022 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul canale della Tagliata (TS78322), a servizio della Strada Comunale Torba Mare, in località Padule di Tagliata e Macchiatonda nel comune di Capalbio (GR) - Concessionario: Comune di Capalbio. *" 106*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 30 luglio 2022, **n. 15262**
certificato il 01-08-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per il mantenimento e gestione del ponte di Terrigoli sul Fiume Bisenzio, nel Comune di Vernio (PO) e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte stesso. Pratica 4033. (SIDIT: Pratica: 2715/2022). *" 116*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15281**
certificato il 01-08-2022

R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 2559/2022 Concessione per la derivazione di 2700 m/cubi di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo comune Rosignano Marittimo (LI) località Vada Foglio 99 particella .309. *" 126*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15287**
certificato il 29-07-2022

Pratica SIDIT n. 408317/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Località Banditaccia individuato nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso agricolo - Richiedente: Agricola Delta 6 Agricola Talyssa Royale Srl. *" 132*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 1 agosto 2022, **n. 15300**
certificato il 01-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee (campo pozzi) per uso Civile, con captazione da 3 pozzi ubicati nel comune di Vinci (FI), in terreno individuato al N.C.T. foglio 39 particelle 307 (ex p.lla 49), 304 (ex p.lla 15) e 20. Pratica SiDIT n. 2321/2022, Procedimento 3586/2022 (codice locale 1330). *" 136*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 29 luglio 2022, **n. 15312**
certificato il 01-08-2022

R.D. n. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2514 - Sidit. n. 1031/2021 - VARIANTE alla concessione di un'area del Demanio idrico rilasciata con D.D. 9341 del 01/06/2021, relativa ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento - Comune di Barga (LU). Rich. GAIA S.p.A. *" 141*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 1 agosto 2022, **n. 15338**
certificato il 02-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Approvazione della variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Foiano della Chiana (AR), Loc. San Quirico Pozzo della Chiana, per uso Agricolo. Pratica Sidit n. 635/2018 (codice locale: ACS2018_00017). *" 145*

DECRETO 1 agosto 2022, **n. 15347**
certificato il 02-08-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua tombato denominato MV 34548, loc. Via delle Bagnese in Comune di Scandicci per posa di elettrodotto interrato in sotto attraversamento. Pratica SiDIT 2581/2022. *" 148*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 2 agosto 2022, **n. 15366**
certificato il 02-08-2022

Pratica SIDIT 57265/2020 (Codice Locale 2196). R.D. n. 1775 11/12/1933. Voltura della istanza di concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) a seguito di affitto ramo di azienda. Richiedente: E-Tan s.r.l. *" 154*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 2 agosto 2022, **n. 15378**
certificato il 02-08-2022

R.D. n. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 3389 - Sidit. n. 2968/2022 - Concessione di unarea del Demanio idrico rilasciata con D.D. 9341 del 01/06/2021, relativa a tre nuovi attraversamenti nell'ambito dei lavori di realizzazione dellimpianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento - Comune di Barga (LU). Rich: GAIA S.p.A. *" 158*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 2 agosto 2022, **n. 15423**
certificato il 03-08-2022

Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35, per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Società Be.Ki S.r.l. *" 165*

DECRETO 3 agosto 2022, **n. 15502**
certificato il 04-08-2022

Rettifica del Decreto Dirigenziale n. 15423 del 02/08/2022 avente ad oggetto: Pratica SiDIT n. 2541-

2022 -Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35, per uso-turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Soc. Be.Ki S.r.l. *" 176*

DECRETO 3 agosto 2022, **n. 15529**
certificato il 04-08-2022

Pratica SIDIT n. 196231/2020. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso della Rovina, in località Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo Concessionario: Ditta Rocca di Frassinello S.a.r.l. *" 178*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15531**
certificato il 04-08-2022

R.D.523/1904-L.R.80/2015 - PRATICA SIDIT n. 3260/2021 Rinnovo Concessione reg. n. 322/2010 (ex prat. 4844) ed autorizzazione di opere relative ad un modesto rialzo del-guado esistente, realizzato mediante struttura a ponticello, sul Torrente Carfalo (cod. reticolo BV12240), posto sul confine tra i Comuni di Peccioli e di Palaia (PI), sulla Via delle Colline per Legoli S.P.11 loc. Poggio al Pino, per l'accesso alla proprietà dei richiedenti. *" 183*

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15533**
certificato il 04-08-2022

L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. SIDIT 1294/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC3763 per la realizzazione di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT lungo la S.P. 32 nel Comune di Montecatini Val di Cecina (Pi). (rif. AUT. 2361040). Richiedente: E-distribuzione S.p.A. *" 195*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15537**
certificato il 04-08-2022

R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3162, pratica Sidit n. 2160/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea denominata "Gorfigliano", ubicata in località Gorfigliano (Lago di Gramolazzo ed aree limitrofe), nei comuni di Vagli Sotto (LU) e Minucciano (LU), in attraversamento di vari corsi d'acqua. *" 206*

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15543**
certificato il 04-08-2022

R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo ubicato nella loc. Avenza del Comune di Carrara (MS) ad uso civile (prat. SIDIT n. 2650/2021 C.L. PC 1462/23-267). *" 215*

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15555**
certificato il 04-08-2022

R.D. nr. 1775/33 - Voltura della concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite di Petrosciana o Gallicano ad uso ittiogenico, in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU), pratica Sidit n. 183224/2020 C.L. n. 2033. *" 220*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15597**
certificato il 05-08-2022

Pratica SiDIT n. 1860-2022 - Concessione per opera di difesa idraulica (consolidamento spondale, tip. 9), su corso d'acqua privo di denominazione (TS33465), e occupazione di area demaniale di mq 500 per uso agricolo (tip. 2.1), in località Poggioccolo nel comune di Civitella Paganico (GR). *" 235*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15598**
certificato il 05-08-2022

R.D. n. 523/1904 e L.R. 80/2015. SIDIT 1183/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Realizzazione di nuovo tratto di -elettrodotto MT interrato, con n. 5 attraversamenti in subalveo del Fosso Reale Zannone (2) BV 10585, del Rio Galletta BV10639, nel Comune di Casciana Terme Lari (PI) e del corso d'acqua BV10458, della Fossa Nuova (5) BV10734, nel Comu-

ne di Ponsacco (Pi). (rif. AUT. 2407300). Richiedente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A. *" 244*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15605**
certificato il 05-08-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2972 - SIDIT n. 533/2022. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Torrente Secco (codice TN23293), in località Arni, nel comune di Stazzema (LU), occupata da un attraversamento a raso con strada di cava (Cava Faniello). *" 251*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 4 agosto 2022, **n. 15611**
certificato il 05-08-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di nuova linea aerea BT in attraversamento del fosso dello Straccione di Casaglia, in Via di Casaglia, nel Comune di Calenzano (FI). Pratica 4018 (pratica SIDIT n. 2463/2022). *" 225*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15697**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile, con captazione da 1 pozzo ubicato nel comune di Empoli (FI), in terreno individuato al N.C.T. foglio 13 particella 3402. Pratica SiDIT n. 1009/2022, procedimento 1812/2022 (codice locale 322). *" 259*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15698**
certificato il 08-08-2022

R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Montevarchi (AR), Via del Camminlungo - Levanella, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 402/2021 - codice locale n. ACS2020_00015. Approvazione del disciplinare di concessione. *" 263*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15700**
certificato il 08-08-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Ribartoli, loc. Molin Nuovo in Comune di Empoli per estensione rete idrica in Via Piangrande. Pratica SiDIT 2856/2021. *" 267*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15703**
certificato il 08-08-2022

R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n. 2698, SIDIT n. 2382/2022. Concessione di unarea area demaniale di pertinenza dei fossi Canalone, del Ferdi e Cobiato, -in località Colonnata, nel Comune di Carrara (MS), occupata da n. 10 attraversamenti. *" 274*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 6 agosto 2022, **n. 15718**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. SPERONE, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35134. - Procedimento SIDIT 1515/2022. *" 281*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15721**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso del Burrone (cod. AV4206 L.R. 79/2012) in Loc. Casa Marco - Fraz. Soci nel Comune di Bibbiena (AR) per uso agricolo. Pratica SIDIT 1808/2022 (Codice locale CSU2022_00004). Approvazione del Disciplinare di concessione. *" 285*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15724**
certificato il 08-08-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Rinnovo concessione

per scarico acque reflue domestiche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Cetinella, in Comune di San Casciano in Val di Pesa. Pratica SiDIT 18601/2019. *" 289*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15725**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in Comune di Ortignano Raggiolo (AR), Loc. Casa Monalca, per uso Agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 29/AD del 03/02/2012. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. -2695/2020 (codice locale: RIN001_CSA2010_00010). *" 294*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15726**
certificato il 08-08-2022

R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Via S.P. Vecchia Aretina, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 2522/2022 (Codice locale n. ACS2021_00016). Approvazione del disciplinare di concessione. *" 298*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15731**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Caprese Michelangelo (Ar), Loc. Zenzano, per uso civile rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. 51/AD del 12/04/2012. Pratica Sidit n. 2162/2020 - codice locale: RIN001_ACS2007_00002. *" 302*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15739**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche. Variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea da campo pozzi composto da n. 2 opere di captazione, nel territorio del Comune di Arezzo, Loc. Patrignone, per uso Produzione di beni e servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3867/2020 (codice locale: CSP1994_07919). *" 306*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15740**
certificato il 08-08-2022

R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Montepulciano (Si), Loc. Valiano, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 2844/2021 (Codice locale n. ACS2021_00020). Approvazione del disciplinare di concessione. *" 310*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15741**
certificato il 08-08-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Rinnovo concessione per occupazione di porzione dell'area di resulta dell'area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna, nel Comune di San Giovanni Valdarno. Pratica SiDIT 91258/2020. *" 314*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15742**
certificato il 08-08-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Bucine (AR), per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 2870/2022. *" 320*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15746**
certificato il 08-08-2022

R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per gli usi PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) al foglio di mappa 49, p.lla 268 - Pratica n. SIDIT 1997/2022. *" 329*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15748**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Pieve a Presciano, ad uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 130/AD del 01/12/2011. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2077/2020 (codice locale: IN001_ACS2004_00076). *" 333*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15749**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pub-

bliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Colle di Val DElsa (SI), località Il Palagio - N.C.T. foglio n. 19 particella n. 9 - Pratica SIDIT 4202-2016 - Loc. 4495 - Procedimento n. 2673/2022. *" 337*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15750**
certificato il 08-08-2022

Pratica SiDIT n. 1905/2022 - Concessione per il passaggio con due attraversamenti, di due elettrodotti aerei a MT a 15 kV sul corso d'acqua, Fosso Riguzzo (TS25078), da realizzarsi in Loc. La Verbena, nel Comune di Montalcino (SI). - cod. loc. n. 2356 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a. *" 341*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15755**
certificato il 08-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 7 particella 79 - Concessione SIDIT n. 1578/2022. *" 352*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15817**
certificato il 09-08-2022

R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione dacqua ad uso idroelettrico dal T. Acquetta in località Monterole del Comune di Bagnone (MS), prat.n.DC 1292/1-5 e SIDIT n. 24173/2019: approvazione del progetto esecutivo e del computo metrico per la dismissione delle opere e degli interventi di ripristino ambientale. *" 356*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15819**
certificato il 09-08-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 2542/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Realizzazione di passerella ciclopedonale di attraversamento del Fosso Crespinella (BV10269) in località Lavoria nel Comune di Crespina Lorenzana (PI). Richiedente: Comune di Crespina Lorenzana. *" 360*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15831**
certificato il 09-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 3 pozzi ubicati nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 35 particelle 456, 90 e 451 - Pratica SIDIT n. 1682/2022 - codice locale 4196. *" 369*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15835**
certificato il 09-08-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Osmannoro - Via Lucchese 84 in Comune di Sesto Fiorentino per realizzazione di collegamento in fibra ottica mediante scavo e posa di canaletta staffata a manufatto esistente. Pratica SiDIT 1893/2022. *" 373*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15836**
certificato il 09-08-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di alveo in sinistra idraulica del fosso di Salecchio (Id. MV2863), nel capoluogo del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), da -occuparsi con ponteggio provvisorio per intervento di manutenzione straordinaria a manto di copertura del fabbricato. Pratica SiDIT 2737/2022. *" 378*

DECRETO 8 agosto 2022, **n. 15894**
certificato il 09-08-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Cortona per attraversamenti e parallelismi per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Cortona. Pratica SiDIT 982/2022. *" 385*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 9 agosto 2022, **n. 15918**
certificato il 10-08-2022

Modifica al decreto dirigenziale 10633 del 01.06.2022 "R.D. 523/1904, L. 37/1994, regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3147, pratica Sidit n. -1414/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per realizzare una nuova fognatura e un parziale rinnovo della rete acquedottistica, con attraversamenti interrati e percorrenze nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, in località Lido di Camaiore, nel comune di Camaiore (LU)". *" 401*

DECRETO 9 agosto 2022, **n. 15934**
certificato il 10-08-2022

R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3089 - Sidit n. 3104/2021. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU). *" 403*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15939**
certificato il 10-08-2022

R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Cortona (AR), loc. Cignano, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 86409/2022 (codice locale n. ACS2020_00003). Approvazione del disciplinare di concessione. *" 412*

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15945**
certificato il 10-08-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Casino o dell'Ospedale, loc. Strada Comunale di Mercatale in Comune di Bucine (AR) per la realizzazione di infrastruttura in parallelismo e in attraversamento. Pratica SiDIT 3091/2022. *" 416*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 9 agosto 2022, **n. 15950**
certificato il 10-08-2022

R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Marina ad uso civile, prat. SIDIT n. 1733/2019 (C.L. n. PC 889/23-188). *" 422*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15953**
certificato il 10-08-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Rinuncia alla concessione di un ponticello sul Torrente Soliggine, in loc. Pieve a Socana in Comune di Castel Focognano. Pratica SiDIT 88363/2020. *" 427*

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15960**
certificato il 10-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di San Casciano Val di Pesa (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 55 particella 22. Pratica SIDIT n. 148821/20. *" 432*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15969**
certificato il 10-08-2022

Pratica SIDIT 968/2018 (codice locale PI 2193) R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - Ditta SLESA SPA. Rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ponsacco (PI). *" 436*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15973**
certificato il 10-08-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione passerella pedonale con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Gavinaia, loc. in Comune di Greve in Chianti Pratica SiDIT 18463/2019. *" 441*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 9 agosto 2022, **n. 15975**
certificato il 10-08-2022

R.d. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Massa viale Lungomare di Levante n. 222, prat. SIDIT n. 408965/2020 C.L. n. PC 849/36-92. *" 447*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15991**
certificato il 10-08-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Barberino di Mugello (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 105 particella 118 Pratica SIDIT n. 138/19 codice locale 4343. *" 451*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 10 agosto 2022, **n. 15998**
certificato il 10-08-2022

Pratica SIDIT 2424/2021 (codice locale n. 1079). Conclusione positiva Conferenza dei Servizi ex art. 14 c.2 L. 241/1900 e rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. Richiedente ALFEA SPA. Rettifica Decreto n. 5304 del 25/03/2022. *" 455*

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15022 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Pietravigne o Bosco AV11056, loc. Piantravigne in Comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione scarico acque reflue domestiche: Pratica SiDIT 2395/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016589

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2395/2022 presentata dal richiedente Luciano Landini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 246114 del 16-06-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma dell'Arch. Derinaldis Pier Paolo:

- Relazione tecnica
- Documentazione fotografica·
- Elaborati grafici·
- Estratto di mappa

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Pietravigne o Bosco AV11056, loc. Piantravigne in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 84 - 132 del Foglio 8 per la realizzazione dell'opera n. 11535 realizzazione scarico acque reflue domestiche fognari del diametro di 120 mm e successivo rinterro, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3686/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- la realizzazione dello scarico dovrà prevedere idonea protezione della sponda in modo da scongiurare fenomeni erosivi dovuti alla percolazione delle acque di scarico;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 03-06-2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 08-07-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €116,38 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a seidodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 58,19 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito al 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Luciano Landini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Pietravigne o Bosco AV11056, loc. Piantravigne in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 84 - 132 del Foglio 8 con l'opera n. 11535 realizzazione scarico acque reflue domestiche fognari del diametro di 120 mm e successivo rinterro;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC pierpaolo.derinaldis@archiworldpec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*
6ec20cd1da491c541f249081286bea9527730f4680183502f26c29912f910202

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15025 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bucine (AR), Loc. Levane, per uso Civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica SiDIT n. 3131/2021 (codice locale: CSA2022_00004).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016595

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 01/04/2022, la richiedente Lem Industries S.p.A. (C.F. 02052660517), con sede in Comune di Bucine (AR), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso civile da un pozzo esistente ubicato in Comune di Bucine (AR), in terreno catastalmente individuato al Fg. 1 P.lla 17, in Via L. Valiani;

CONSIDERATO CHE il terreno in oggetto risulta di proprietà della ditta richiedente;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,159 l/s per un fabbisogno annuo di 5.000 metri cubi, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 261,49 (*euro duecentosessantuno virgola quarantanove centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e delle Delibere n. 1068 del 01/10/2018 e n. 1035 del 05/08/2019;

DATO ATTO CHE la richiedente Lem Industries S.p.A., nella persona del legale rappresentante Sig. Daniele Gualdani, ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte

integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccp IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Lem Industries S.p.A. (C.F. 02052660517), con sede in Comune di Bucine (AR), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato al Fg. 1 P.lla 17, in Comune di Bucine (AR), Via L. Valiani, per uso civile per una portata media di 0,159 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società in forma digitale in data 27/06/2022, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 261,49 (*euro duecentosessantuno virgola quarantanove centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta concessionaria e al Comune di Bucine;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

bddd6234e4ed88b947b419deedf8454b55f624048fc07d2f7a79fac4c38c7be8

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15026 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Ellera in Comune di Fiesole per installazione ponteggio provvisorio per rifacimento facciate. Pratica SiDIT 2747/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016606

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 1608_2, di cui alla Pratica Sidit n. 2747/2022, presentata dal richiedente Lucia Fantappiè, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 274786 del 08-07-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Geom. Andrea Banchetti:

- Relazione di calcolo per opere provvisionali;
- Tav. 1 – Disegno esecutivo ponteggio – prospetto di monte;
- Tav. 2 – Disegno esecutivo ponteggio – prospetto di valle e prospetto laterale;
- Estratto di Mappa Catastale e Cartografica;
- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Ellera in Comune di Fiesole, presso la particella 149 del Foglio 45 per la realizzazione dell'opera n. 11721 - Installazione ponteggio provvisorio per rifacimento facciate, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4114/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di sessanta giorni dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in sessanta giorni la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente tramite versamento modello F24 con codice tributo: 1552

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101.20 a titolo di canone concessorio annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 50.60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J

0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di sessanta giorni dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Lucia Fantappiè, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione Demaniale n. 1608_2 per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Ellera in Comune di Fiesole, presso la particella 149 del Foglio 45 con l'opera n. 11721 - Installazione ponteggio provvisorio per rifacimento facciate;
4. di stabilire che la concessione ha durata di due mesi dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 101.20, secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 con aggiornamento Istat e riduzione del 50% per occupazioni brevi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec andrea.banchetti1@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*
f168564d9b56ca363639cb7834f4f9807292bd2f9a1d52d8cb69b1bd4fed460a

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15033 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 56 – Licenza per l'attingimento di acqua pubblica per l'annualità 2022 in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME SIEVE, in Comune di VICCHIO - Pratica SIDIT n. 2910/22 Proc. n. 4303/22 (interno 1584) .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016832

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;
VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021”;
CONSIDERATO che con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 25/07/2022 al n. 295696, il richiedente TOFANARI MARCO, in qualità di legale rappresentante di AZ. AGR. CAPACCIO DI TOFANARI MARCO (P.I./C.F 5439940486), come meglio identificata nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha richiesto licenza di attingimento ex art 56 del R.D. 1775/1933 per la derivazione di acque pubbliche in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME SIEVE;
CONSIDERATO che il punto di prelievo è ubicato in area catastalmente individuata nel Comune VICCHIO al foglio di mappa n. 83 particella n. 108, in località ZUFOLANA;
CONSIDERATO che l’istanza suddetta è stata sottoposta ad analisi istruttoria e valutata meritevole di accoglimento;
RITENUTO che nulla osti, fatti salvi i diritti di terzi, al rilascio di licenza di attingimento ex art. 56 R.D. 1775/1933 e all’art. 79 del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 61/R/2016 in relazione all’istanza sopracitata;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;"
DATO ATTO che l’imposta di bollo del presente atto è stata assolta con bonifico bancario, sul cc IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di RILASCIARE, fatti salvi i diritti di terzi, TOFANARI MARCO, in qualità di legale rappresentante di AZ. AGR. CAPACCIO DI TOFANARI MARCO) come meglio identificata nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, licenza di attingimento ex art. 56 R.D. 1775/1933 valida per l’anno 2022, per la derivazione di acque pubbliche dal corso d’acqua pubblica in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME SIEVE , per uso IRRIGUO - AGRICOLO;
2. di DARE ATTO che il titolare della licenza resta unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi che si verificassero nell’esercizio dell’utenza;
3. di STABILIRE che il prelievo di acque pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e obblighi sotto riportati, a pena di revoca della presente licenza:
Il prelievo autorizzato, come da prescrizioni dell’Autorità Di Bacino Distrettuale Dell’Appennino Settentrionale, è subordinato al mantenimento
3.1. il prelievo dovrà essere esercitato mediante un’opera di presa mobile che non potrà superare la portata costante di 6,67 litri/sec. e un volume annuo di 20.074 mc (che corrispondono ad una portata

media di concessione di 0,64 litri/sec.); sulla base dei dati contenuti dell'istanza il prelievo potrà essere condotto esclusivamente per uso IRRIGUO - AGRICOLO.
3.2. Salvo i casi di decadenza, rinuncia o revoca, la licenza è accordata per l'anno corrente dal giorno 25 Luglio al giorno 15 ottobre dalle ore 04:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 tutti i giorni.
3.3. L'opera di presa dovrà essere dotata di idoneo dispositivo misuratore di portata oppure dovrà riportare in modo visibile la targhetta indicante la portata massima. Le apparecchiature occorrenti potranno essere installate sull'alveo o sulle sponde del corso d'acqua, che non dovranno per alcun motivo essere intaccate od alterate; inoltre i dispositivi in alveo non dovranno in alcun caso determinare pregiudizi all'officiosità idraulica. Tali apparecchiature dovranno essere rimosse alla scadenza della presente licenza. Il prelievo autorizzato è subordinato al mantenimento e al rispetto del D.M.V. così come definito dalla pianificazione dell'Autorità di Bacino. Per non incorrere in eventuali sanzioni il controllo, il suo rispetto come la sua eventuale sospensione sono a carico della ditta richiedente.
3.4. L'uso dell'acqua e la modalità di attingimento non potranno variare rispetto a quanto è indicato ai precedenti articoli. Inoltre l'attingimento stesso dovrà essere esercitato senza pregiudizio per le utenze idriche concesse a termini dell'art. 15 del T.U. 11/12/1933 n. 1775.
3.5. La presente autorizzazione potrà essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale) o per salvaguardare diritti acquisiti o per altre ragioni di pubblico interesse.
3.6. Oltre alle condizioni riportate nel presente decreto la ditta è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche e del regolamento D.P.G.R. n. 61/R/2016, nonché di tutte le norme vigenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene, la sanità e la sicurezza pubblica.
3.7. L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire, a carico della Ditta, sopralluoghi per la sorveglianza ed il controllo dell'impianto di attingimento e delle modalità di esercizio. Il personale addetto all'impianto dovrà essere provvisto della copia del presente documento che dovrà esibire ad ogni richiesta di funzionari ed agenti autorizzati, sotto pena di revoca della licenza di attingimento. Copia della licenza dovrà essere posta presso l'impianto di attingimento.
3.8. Tutte le spese inerenti al presente atto fanno carico al richiedente, come, per non incorrere in eventuali sanzioni, il controllo, il suo rispetto e la sua eventuale sospensione .
3.9. Per ogni effetto di legge il richiedente elegge domicilio presso il Comune interessato dall'attingimento.
4. di DARE ATTO che il richiedente ha corrisposto a favore della Regione Toscana, il canone di euro 34,96 per il prelievo di acqua pubblica, con bonifico bancario, sul c.c. IT41X0760102800001031581018 intestato a Regione Toscana
il cui importo è stato determinato a seguito dell'approvazione della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021/2022";
5. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
6. di DARE ATTO che, il responsabile del procedimento è la P.O. Ing. Carmelo Cacciatore.

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Allegati n. 1
A) Dati richiedente Non pubblicato

Allegati n. 1

A *Dati richiedente*

239c99bc3cb2e2c994e199da1078edf6165e1dfe2b5fa6198d1f021e4045538c

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15047 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione per n. 2 attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fiume Bruna (TS47203, TS42915), con condotta irrigua, in località Pian del Bicci-Guado Lepri, nei comuni di Roccastrada (GR) e Gavorrano (GR) - Concessionario: Società Agricola Selvello S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016938

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017, con la quale si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l'annualità 2019, prevista dall'art. 28, comma 7, del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche allaL.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Agricola Selvello S.r.l., con sede legale a Cesena (FC), Via Cervese n. 364 – C.F: 01256800531, per mezzo del tecnico incaricato Dott. Geol. Giovanni Sabatini, con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 29/06/2022 prot. n. 260772, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica,
- Planimetrie ubicative,
- Piante, Sezioni,
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Geol. Giovanni Sabatini, prevede la realizzazione di n° 2 attraversamenti in subalveo (metodologia T.O.C.) del Fiume Bruna (TS47203, TS42915) con condotta irrigua in tubi di polietilene ad alta densità, in località Pian del Bicci/Guado Lepri, nei comuni di Roccastrada (GR) e Gavorrano (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato Fiume Bruna (TS47203, TS42915), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n° 319050), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 275393 del 08.07.2022 (rif. prot. C6TS n° 3928 del 08.07.2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della concessione e distintamente evidenziati gli attraversamenti del corso d'acqua sopra indicato;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 286767 del 18/07/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, e/o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio

insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - Si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R.. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo verrà presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per n. 2 attraversamenti in subalveo (tip. 11), ammonta a € 607,20, corrispondente all'importo di € 303,60 per ciascun attraversamento, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 253,00, corrispondente a 5/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 607,20, pari a una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971 comma n.1 comma 2 della L.R. n.2/1971, nell'importo del 50% del canone dell'anno 2022;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Banca Credem del 20/07/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Società agricola Selvello S.r.l., con sede legale a Cesena (FC) Via Cervese n. 364 – C.F.: 01256800531, la concessione demaniale per n. 2 attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fiume Bruna (TS47203, TS42915), con condotta irrigua, in località Pian del Bicci-Guado Lepri, nei comuni di Roccastrada (GR) e Gavorrano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/06/2031;

2. di autorizzare gli attraversamenti del corso d'acqua sopra indicato ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo PEC del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
80f5960a0a90046d24fc542c9906750238a35d738ad70a8c85fe1d429ea9c092

Allegato A

Pratica SiDIT n. 2541-22 – Concessione per n. 2 attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fiume Bruna (TS47203, TS42915), con condotta irrigua, in località Pian del Bicci-Guado Lepri, nei comuni di Roccastrada (GR) e Gavorrano (GR) - Concessionario: Società agricola Selvello S.r.l.

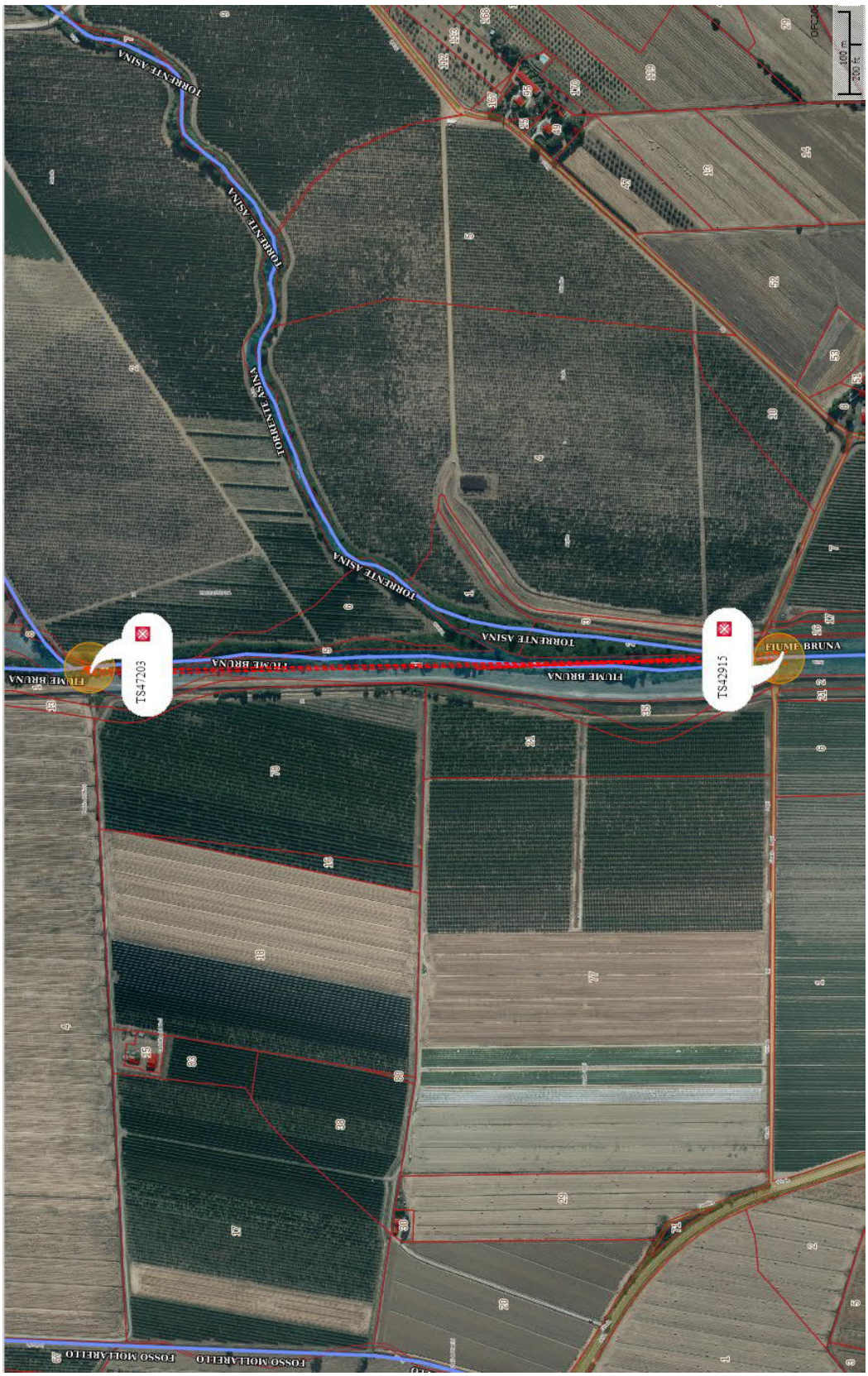

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15159 - Data adozione: 28/07/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 – Pratica n. 3271- Pratica Sidit n. 2499/2022 . Concessione idraulica per lo scarico di una struttura industriale - artigianale secondo la scheda Q.P. 16 A del R.U. del Comune di Massarosa sull'area individuata al Foglio 7 particella 75 in Via Fosso Legname in Loc. Piano di Mommio nel Comune di Massarosa (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D, E, F nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016890

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di Bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 - Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 “approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. 16 marzo 2016 n. 194 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA le D.G.R.T 17 dicembre 2018 n. 1414 del 17 dicembre 2018 Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018 n. 74 "legge di stabilità per l'anno 2019" con la quale l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è commisurata al 50% del canone di concessione ed è ridotta del 100 per cento per l'anno 2019;

DATO ATTO che per le annualità successive l'imposta regionale sarà dovuta secondo le disposizioni normative e le leggi in vigore nei periodi di riferimento;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA l'istanza presentata dalla Società ULTRAFOG S.r.l. avente sede legale in Via Grecale n. 33/B - 55054 Massarosa (LU), P.IVA 02484720467, per lo scarico di una struttura industriale– artigianale secondo la scheda Q.P. 16 A del R.U. del Comune di Massarosa sull'area individuata al Foglio 7 particella 75 in Via Fosso Legname in Loc. Piano di Mommio nel Comune di Massarosa (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 0217872 del 26/05/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell' Ing. Renzo Bessi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A444:

- Elaborato A – Relazione;
- Elaborato B – Documentazione Fotografica;
- Estratto catastale Procura e C.D.I.;
- Relazione;
- Tav. 1 Cartografie;
- Tav. 2 Progetto invarianza idraulica;
- Tav. 3 Progetto fognatura bianca;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Canale del Poggio alle Viti (cod. TN43363) in Loc. Piano di Mommio nel Comune di Massarosa (LU) relativamente allo scarico di una struttura industriale– artigianale secondo la scheda Q.P. 16 A del R.U. del Comune di Massarosa (LU) nel corso d'acqua sopra menzionato su terreni identificati catastalmente al NCEU Foglio 7 mappali 75 - 86 del Comune di Massarosa (LU);

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli succitati;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 12/05/2022 di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (sedici/00) per la marca da bollo per la domanda;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnato alla pratica idraulica il n. 3271- Sidit. n. 2499/2022 ;

CONSIDERATO che:
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature : eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:
- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata

negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

• rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati;
• alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
• è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
• dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
• è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
• dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Elaborato A (All. A), Elaborato B (All. B), Relazione (All. C), Tavola 1 (All. D), Tavola 2 (All. E), Tavola 3 (All. F);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato dalla D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018 – Modifiche alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 in € 100,00 (euro cento/00) previsto dalla DGRT n. 888/2017 in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 c.4 del Regolamento;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT n. 0244983 del 15/06/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 50,00

(cinquanta/00) per rateo (6/12) canone demaniale del corrente anno e € 100,00 (cento/00) per deposito cauzionale pari a una annualità del canone demaniale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, € 25,00 (venticinque/00) per l'imposta regionale anno corrente oltre alla richiesta della marca da bollo di € 16,00 (sedici/00) per l'imposta di bollo per il presente atto;

PRESO ATTO che il richiedente in data 22/06/2022 ha provveduto ad effettuare il versamento mediante bonifico su conto corrente postale intestato a "Regione Toscana" IBAN n. IT41X0760102800001031581018 di € 50,00 (cinquanta/00) per rateo (6/12) canone demaniale del corrente anno e € 100,00 (cento/00) per deposito cauzionale pari a una annualità del canone demaniale a favore della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 22/06/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 25,00 (euro venticinque/00) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01210659317931 del 14/04/2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE alla Società ULTRAFOG S.r.l. avente sede legale in Via Grecale n. 33/B - 55054 Massarosa (LU), P.IVA 02484720467, la concessione demaniale n. 3271 - Sidit 2499/2022 relativa allo scarico di una struttura industriale– artigianale secondo la scheda Q.P. 16 A del R.U. del Comune di Massarosa (LU) nel corso d'acqua denominato Canale del Poggio alle Viti (cod. TN43363) in Loc. Piano di Mommio nel Comune di Massarosa (LU) su terreni identificati catastalmente al NCEU Foglio 7 mappali 75 - 86 del Comune di Massarosa (LU);

2. DI AUTORIZZARE le lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti del Settore;

3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Elaborato A (All. A), Elaborato B (All. B), Relazione (All. C), Tavola 1 (All. D), Tavola 2 (All. E), Tavola 3 (All. F);

4. DI DISPORRE che la realizzazione degli interventi sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e alle prescrizioni generali individuate in premessa;

5. DI STABILIRE che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 100,00 (euro cento/00) maggiorato dell'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e

pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI INVIARE il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite PEC;

8. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

A	*Elaborato A* *599ed9384479beb8addb19a23ab08c100dd90fddda1aff9636ce15edaf911e26*
B	*Elaborato B* *1991bbe180a27de8928a61591bf36c42d730e007f52280921e63c4ce541e0cad*
C	*Relazione* *825d7fe6dfe8f2f0f302082ff35be555a427937e3862491959fa7606bff6b847*
D	*Tavola 1* *985b0cc072bca0bcf23676d80148d8d3f584a668054d6bce9caec9d27d2eeaaa*
E	*Tavola 2* *fe4d01bb3839f0dc1a25d0a818fe166af3caca89c23e7461b938c97f6e68ad68*
F	*Tavola 3* *aa5684908ec0284de475a53706bb8c7b3839c0fa0f6eb227c33bb637afc08346*

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15160 - Data adozione: 28/07/2022

Oggetto: R.D.523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n°2951, Pratica SIDIT 4568/2021. Concessione di un'area demaniale del fiume Serchio (codice TN19533), occupata in proiezione dal viadotto "Carbonile", lungo la S.R.445 della Garfagnana, al Km22+400, nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016906

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile 463/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa,di competenza della Direzione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico"

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018";

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati aggiornati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA l'istanza di concessione inviata dalla Provincia di Lucca, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 451867 del 22/11/2021 e perfezionata con pec del 30/03/2022 (Prot. 0133395), con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati progettuali, a firma dell'ing. Matteo Pierami iscritto all'ordine degli ingegneri di Lucca al n° 1765:

relazione generale, inquadramento generale, relazione idraulica, stato attuale (pianta e sezione), stato attuale (criticità evidenziate), Eg04 (stato di progetto- intervento 1 giunti di dilatazione), sottofondazione, Eg05 (stato di progetto - intervento 2), EG06 (stato di progetto - intervento 3, ripristino traversi), EG07 (stato di progetto - intervento 4), appoggi, catastale 1, catastale 2, computo metrico estimativo;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che a seguito di verifica della completezza della documentazione è stato assegnato alla pratica il n°2951 (Pratica SIDIT 4568/2021);

PRESO ATTO che il ponte, per il quale viene richiesta la concessione idraulica, si trova lungo la S.S. della Garfagnana n°445, al si sopra del Fiume Serchio e trattasi di una struttura mista collaborante acciaio calcestruzzo a trave continua, a cinque campate di misura variabile tra i 60 e i 65m.;

PRESO ATTO, dalla dichiarazione del progettista, che la struttura in oggetto risulta idraulicamente adeguata, rispetto a quanto prescritto dalle NTC2018; l'intradosso dell'impalcato, nel punto con minore altezza, è posizionato ad una quota di circa 18/20m più in alto rispetto alla quota dell'alveo, rispettando un franco di 1,50m.;

CONSIDERATO che la ex strada statale 445 della Garfagnana (SS 445), ora strada regionale 445 della Garfagnana (SRT 445), è una strada regionale e l'Ente proprietario è la Regione Toscana;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere rilasciata al Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Livorno, Lucca, Massa Carrara e Grosseto della Regione Toscana, di seguito denominato "concessionario", con assegnazione diretta, in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra il Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana in qualità di concedente e il Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Livorno, Lucca, Massa Carrara e Grosseto della Regione Toscana in qualità di Concessionario;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI GENERALI
Il concessionario è tenuto :
-ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre ché dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
-consentire l'accesso all'area al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificarne lo stato di manutenzione e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
-sollevare il Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne il Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana da ogni conseguenza deter minata dalla inosservanza di essi;
-non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
-non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
-assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera presente;
-ripristinare, a proprie spese, l' area occupata, alla scadenza della concessione;
-collocare in prossimità dell'area un cartello con i dati identificativi della concessione;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 la Regione Toscana e i propri Enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1.di rilasciare a favore del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Livorno, Lucca, Massa Carrara e Grosseto della Regione Toscana (codice fiscale/partita IVA 01386030488) con sede in Piazza Duomo, 10 a Firenze, la concessione non onerosa, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al demanio dello Stato - Ramo Idrico, del Fiume Serchio (codice TN19533), occupata in proiezione dal viadotto "Carbonile", posto lungo la S.R.445 della Garfagnana, al Km22+400, nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU);

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare, via pec, il presente decreto al Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Livorno, Lucca, Massa Carrara, Grosseto e alla Provincia di Lucca;

5. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15163 - Data adozione: 28/07/2022

Oggetto: RD 523/1904 – L. 37/1994 – L.R. 41/2018 – Pratica n. 3048 - SIDIT n. 2561/2022. Concessione idraulica in sanatoria della condotta convogliante gas metano in attraversamento del corso d'acqua tombato (cod. TN 31738) ed Autorizzazione idraulica per i lavori di sostituzione del gruppo di riduzione finale esistente ricadente in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, (Cod. TN31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU), e successiva nuova installazione di gruppo di riduzione finale

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016831

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica in sanatoria, presentata dalla Società Toscana Energia S.p.A., con sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all’attraversamento, della condotta convogliante gas metano, del corso d’acqua tombato (cod. TN 31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU) e la richiesta di autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori di sostituzione del gruppo di riduzione finale esistente ricadente in parte nella fascia di rispetto del corso d’acqua, (Cod. TN31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU), e successiva nuova installazione di gruppo di riduzione

finale, recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 030302 del 26/01/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Antonio Barci, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 1003:

- Relazione descrittiva;
- Estratti cartografici (catastale, corografia con indicazione dell'area di intervento);
- Documentazione fotografica;
- Tav. 1: stato attuale e di progetto (planimetria generale, piante e prospetti);
- Tav. 2: planimetria scavi e sezioni;
- Dichiarazione compatibilità idraulica art. 3 comma 5 L.R. 41/2018;

Elenco documentazione integrativa pervenuta con nota prot. 216203 del 25/05/2022:

- Elaborato grafico con indicazione dell' interferenze con il Reticolo Idrografico – nota tecnica;
- Istanza di concessione;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere in sanatoria l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico relativa all'attraversamento, della condotta convogliante gas metano, del corso d'acqua tombato (cod. TN 31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU) e la richiesta di autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di sostituzione del gruppo di riduzione finale esistente ricadente in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, (Cod. TN31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU), e successiva nuova installazione di gruppo di riduzione finale, individuato al NCEU sul Foglio 15 part. 10 - 2173 del Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 17/01/2022 su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana ed aver assolto all'imposta di bollo per la istruttoria di € 16,00 (euro sedici/00) per l'autorizzazione con marca da bollo Id. n. 01192235121454 del 29/12/2021;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 25,00 (euro venticinque/00) del 05/04/2022 su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana ed aver assolto all'imposta di bollo per la istruttoria di € 16,00 (euro sedici/00) per la concessione con marca da bollo Id. n. 01192235137738 del 11/04/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportatie che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3048, SIDIT 2561/2022;

CONSIDERATO che:
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:
- Il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:
- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale

dell'area;
c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Corografia (All. A), Planimetria (All. B), Documentazione Fotografica (All. C), Sezioni (All. D), Planimetria (All. E), Planimetria Catastale (All. F), Dichiarazione Progettista (All. G), Relazione (All. H);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0 – attraversamenti sotterranei), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2022 pari a 240,00 (euro duecentoquaranta/00) e che, inoltre canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 7.0 – parallelismo condotta gas metano), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 270,00 (euro duecentosettanta/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2022 pari a 216,00 (euro duecentosedici/00) per un totale del canone per l'anno 2022 di € 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0219121 del 26/05/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento, a sanatoria, di € 2.291,93 (euro duemiladuecentonovantuno/93) quale indennità di occupazione arretrate (anni: 2017-2018-2019-2020-2021) più interessi ed € 229,20 (euro duecentoventinove/20) quale imposta Regionale anno 2021 più interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/06/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 2.291,93 (euro duemiladuecentonovantuno/93) quale indennità di occupazione arretrate (anni: 2017-2018-2019-2020-2021) più interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/06/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT89O0760102800000001031575820 di:

- € 229,20 (euro duecentoventinove/20) quale imposta Regionale anno 2021 più interessi;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0263855 del 30/06/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00) quale canone anno 2022, € 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 228,00 (euro duecentoventotto/00) quale imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/07/2022 ed 11/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 rispettivamente di:

- € 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00) quale canone anno 2022;
- € 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 11/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT89O0760102800000001031575820 di:

- € 228,00 (euro duecentoventotto/00) quale imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id. n. 01192235137738 del 11/04/2022;

DATO ATTO che:
- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Toscana Energia S.p.A. con sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, la concessione in sanatoria per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all'attraversamento, della condotta convogliante gas metano, del corso d'acqua tombato (cod. TN 31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU) – individuato al NCEU sul Foglio 15 part. 10 - 2173 del Comune di Pietrasanta (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 3048 – Pratica SIDIT n. 2561/2022;

2. DI AUTORIZZARE la Società Toscana Energia S.p.A. con sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione del gruppo di riduzione finale esistente ricadente in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, (Cod. TN31738), sito in via delle Iare, nel Comune di Pietrasanta (LU), e successiva nuova installazione di gruppo di riduzione finale, individuato al NCEU sul Foglio 15 part. 10 - 2173 del Comune di Pietrasanta (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 3048 – Pratica SIDIT n. 2561/2022;

3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Corografia (All. A), Planimetria (All. B), Documentazione Fotografica (All. C), Sezioni (All. D), Planimetria (All. E), Planimetria Catastale (All. F), Dichiarazione Progettista (All. G), Relazione (All. H);

4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari, e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00), così come dettagliato in premessa;

6. DI DARE atto che il provvedimento autorizzatorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 8

A	*Corografia* *466093696792a228e4394cb35aff0db8aba3d19c3256bb492dd40e609cdf7976*
B	*Planimetria* *a7da455b8f2c7fc13cba52335c9c20d8922263529b6821b986039705023f6526*
C	*Documentazione fotografica* *966753e33d3816f95227011e80d3f95dbcd6f25121945b86005ab80e93f61d4d*
D	*SEZIONI* *c5dd9960dd9acb6ff0053eea7882b5266e3d5e32b6fa3a905cd63755bb573cd1*
E	*PLANIMETRIA CON INTERFERENZE* *afb7429935cfbb668e8c1991ecff93b8a6dcfb6c23ee70df4e3949745acf71fb*
F	*PLANIMETRIA CATASTALE* *a7dd74ca57bed86496dec816519e9a1fd99969f2475bba01f0d21647d7c8fe9d*
G	*Dichiarazione Progettista* *86233caa84d15ce0bbf86c5ad562c9f957fb792c8883b6667fa73fc15bc4c9e3*
H	*Relazione* *72fe291661ea522ae297218980c9243a0004ed90ef1b5b2d440c996f4f7e7adc*

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 436 del 25-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15191 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Pratica Sidit n. 4836/2021 - Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di MARCIANA (LI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, b nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017079

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275,"Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015; "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni".
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- La L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- La D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva.
- il Regolamento D.P.G..R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015.
- la D.G.R 816 del 01/08/2016 delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Premesso che con prot. 324783 in data 11/08/2021 il Sig. VAI AMEDEO (i cui dati identificativi

sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto), ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933 per il prelievo di 270 m3/anno ad uso civile di acque pubbliche sotterranee per mezzo di 1 pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Marciana (LI) in località Zanca su terreno di proprietà del richiedente, con i seguenti riferimenti catastali: Foglio 2 alla particella 506, Coordinate Gauss-Boaga X 1592565.41 -Y 4739190.08;

Preso Atto che l'avviso istruttorio della richiesta concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato sull'albo on-line del Comune di Marciana (LI) a partire dal 20-12-2021 per 15 gg consecutivi e che nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in atti al fascicolo, pervenuto con protocollo 0000755 del 03/01/2022 è favorevole e che il prelievo potrà essere soggetto a revisione da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico futuro;

Visto il disciplinare n. LI-32/2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 29-6-2022 da VAI AMEDEO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale di 270 m3/anno pari a una portata su cui calcolare il canone è pari a 0,008 (zero virgola zero zero otto) l/s medi annui in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio della concessione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa DI CONCEDERE, al Sig. VAI AMEDEO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto), la concessione per il prelievo e l'utilizzo di 270 m3/anno di acque pubbliche sotterranee ad uso civile per mezzo di 1 pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Marciana (LI) in località Zanca su terreno di proprietà del richiedente, con i seguenti riferimenti catastali: Foglio 2 alla particella 506, Coordinate Gauss-Boaga X 1592565.41 -Y 4739190.08;

2. di approvare il disciplinare n. LI-32/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 29-6-2022 da VAI AMEDEO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto);

3. di dichiarare che l'allegato disciplinare n. LI-32/2021 è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;

4. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

5. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

6. di dare atto che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale;

7. che la Regione Toscana resti sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del concesso prelievo, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere copia del presente Atto, unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a termini di legge nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A	*vai Amedeo 4836-2021 Disciplinare acque sotterranee firmato* *3307f0f99263d12d0f7cef7e82c93d4d10f56932153d14a0a21432ac8071666a*
b	*vai Amedeo 4836-2021 Disciplinare acque sotterranee report* *73bf5006ee25a8779d25f749ed0363243c9d8c92856bfa5e5570639268f3d7cc*

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 436 del 25-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15192 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Pratica Sidit n. 75984/2020 - Pozzo n. 20379 - Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017084

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275,"Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015; "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni".
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- La L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- La D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva.
- il Regolamento D.P.G..R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015.
- la D.G.R 816 del 01/08/2016 delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Premesso che con prot. 289599 in data 14/07/2016 Az. Agr. GOTTI LEGA GERARDO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto), ha inoltrato la richiesta di ricerca e concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775

11/12/1933 per il prelievo di 23500 (ventitremilacinquecento) m3/anno ad uso agricolo di acque pubbliche sotterranee per mezzo di 1 pozzo, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo n. 20379, ubicato nel Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) in località Lumiere su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. al Foglio 43, particella 57, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): 1628803 E - 4766974 N;

Preso Atto che l'avviso istruttorio della richiesta di ricerca e concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato sull'albo on-line del Campiglia M.ma (LI) a partire dal 14-9-2016 per 15 gg consecutivi e che nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;

Visto che l'autorizzazione alla ricerca è stata rilasciata da questo Ufficio con decreto 13898 del 21-12-2016;

Visto il disciplinare n. LI-40/2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 20-7-2022 da GOTTI LEGA GERARDO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale di 23500 (ventitremilacinquecento) m3/anno pari a una portata su cui calcolare il canone è pari a 0,745 (zero virgola settecentoquarantacinque) l/s medi annui in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio della concessione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa DI CONCEDERE al Sig. GOTTI LEGA GERARDO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto), la concessione per il prelievo e l'utilizzo di 23500 (ventitremilacinquecento) m3/anno ad uso agricolo di acque pubbliche sotterranee per mezzo di 1 pozzo, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo n. 20379, ubicato nel Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) in località Lumiere su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. al Foglio 43, particella 57, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): 1628803 E - 4766974 N;

2. di approvare il disciplinare n. LI-40/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 20-7-2022 da GOTTI LEGA GERARDO (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto);

3. di dichiarare che l'allegato disciplinare n. LI-40/2021 è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;

4. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017 (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

5. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

6. di dare atto che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale;

7. che la Regione Toscana resti sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del concesso prelievo, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere copia del presente Atto, unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a termini di legge nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *Gotti lega 20379 disciplinare acque sotterranee firmato*
15794894cb9796ea21478cd27a287d2bc70ac13ec35d7f6bb12ab4e2279d4989

B *Gotti lega 20379 Disciplinare acque sotterranee -report*
05e969f8e000d69e05f9ae491684cba5471e3db3d0a303392ec6a5b6e32cb8f8

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 436 del 25-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15197 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: Pratica n. 531/2022 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 12435.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017088

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l'art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, 'Riordino in materia di concessione di acque pubbliche';

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva';

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante 'Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015', così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0011001 in data 13/01/2022 presentata dalla "Azienda Agricola Badia di Bruni Franco", C.F./P.I.: 02267720486, con sede legale in via B. Gozzoli n. 34, Certaldo (FI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 12435, ubicato in località La Badia – Ponte di Marmo nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 28, particella n. 2 - coordinate Gauss-Boaga X: 1627831.05 – Y: 4783683.04;

Considerato che la portata annuale totale di 2.000 (duemila) metri cubi è richiesta ad uso agricolo per l'irrigazione, mediante distribuzione "a goccia", dei terreni dell'azienda agricola coltivati a vigneto aventi una superficie complessiva di circa Ha 3.00.00;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,063 (zero virgola zero sessantatrè) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 23/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 05/05/2022 dal sig. Bruni Franco, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:
- spese d'istruttoria
- canone annuale
- deposito cauzionale pari a € 77,85
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 06/04/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare

un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla "Azienda Agricola Badia di Brubi Franco", C.F/P.I.: 02267720486 con sede legale in via B. Gozzoli n. 34, Certaldo (FI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo n. 12435 ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località La Badia – Ponte di Marmo su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 28, particella n. 2, ad uso agricolo;

2. la portata annuale concessa è di 2.000 (duemila) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,063 (zero virgola zero sessantatrè) l/s medi annui;

3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;

4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Certaldo (FI), via B. Gozzoli n. 34;

6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;

7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 61,03;

8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito

cauzionale pari a € 77,85;

9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Badia di Bruni Franco-disciplinare firmato*
4ea1b8d053142ca14383e7365c7e1b263b84c91476732444e3abf6a34fb430c4

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15210 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1782-2022 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso Chiarone (TS77845), a servizio della Strada Comunale Pescia Fiorentina-Chiarone, in località Pod. la Pescia-Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio (GR). Concessionario: Comune di Capalbio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017078

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n.1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico, rispettivamente per l'anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all'anno, che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all'applicazione dell'aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento deve essere effettuato dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal Comune di Capalbio (GR), con sede legale in via G. Puccini n. 32 - C.F 00218960532, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Chelini Gianfranco, acquisita agli atti di questo Settore in data 09/05/2022 prot. n. 0187961, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- relazione idraulica;
- planimetrie ubicative;
- elaborati di progetto (stato attuale, progetto e sovrapposto);
- sezioni;
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dall'Arch. Giancarlo Pedreschi (Uff. Tecnico Comune di Capalbio), prevede la demolizione di un ponte esistente e rifacimento di nuovo attraversamento sul fosso Chiarone (TS77845), a servizio della Strada Comunale Pescia Fiorentina-Chiarone, in località Pod. la Pescia/Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio (GR). In particolare il nuovo ponte sarà realizzato con un impalcato ad unica campata in c.a. e costituito da travi precompresse (sorrette ciascuna da pali di fondazione in corrispondenza degli appoggi) e sovrastante soletta in cls. armato e gettato in opera., come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il fosso Chiarone (TS77845), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 199451 del 16/05/2022 (rif. prot. CB6TS n. 3016 del 16/05/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in argomento sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale

parte integrante e sostanziale, viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. a) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0286565 del 18/07/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;

- L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
- D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere previsto un opportuno rivestimento in soletta di cls da realizzare sotto la proiezione ortogonale dell'ingombro dell'impalcato del ponte. Lo stesso dovrà essere esteso sino alle spalle del manufatto e collegato al rivestimento dell'alveo già presente sia a monte che a valle dell'attraversamento in progetto;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.");

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, può essere rilasciata per la durata massima di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo viene presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20%, per effetto dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per attraversamento con ponte – enti pubblici (tip. 5.1) dovuto per l'anno in corso, ammonta a € 145,73, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, dando altresì atto che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione non è dovuto ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale, nel periodo 2017- Luglio 2022 dell'importo complessivo di € 804,00, determinato ai sensi della DGRT 888/2017;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2022 per l'importo complessivo di € 60,72 corrispondente ai 5/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale dovuta per l'anno 2022, pari ad € 30,36;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Capalbio (GR), con sede legale in via G. Puccini n. 32 - C.F 00218960532, la concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso Chiarone (TS77845), a servizio della Strada Comunale Pescia Fiorentina-Chiarone, in località Pod. la Pescia-Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/06/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Comune di Capalbio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
b959608e95677563f307528669ea9bab075537d9d6a7c10994acf954ea606618

Allegato A

Pratica SiDIT n. 1782-2022 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso Chiarone (TS77845) a servizio della Strada Comunale Pescia Fiorentina-Chiarone, in località Pod. la Pescia-Pescia Fiorentina nel comune di Capalbio (GR).
Concessionario: Comune di Capalbio.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15211 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4450-2019 – Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso del Melone (TS78307), a servizio della Strada Comunale Capalbio Scalo - sottopasso ferroviario di Macchiatonda, in località Nunziatella-Capalbio Stazione, nel comune di Capalbio (GR) - Concessionario: Comune di Capalbio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017118

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico, rispettivamente per l'anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all'anno, che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all'applicazione dell'aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12 c. 1 della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l'imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

PRESO ATTO che la realizzazione del ponte stradale sul fosso del Melone (TS78307), a servizio della Strada Comunale Capalbio Scalo, in località Nunziatella-Capalbio Stazione, nel comune di Capalbio (GR), è stata autorizzata dalla Regione Toscana con atto di Rep. n. 5678 del 19/07/1995 (Opere in Alveo n. 283) e successivo atto integrativo di Rep. n. 5910 del 17/07/1998;

CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata con gli atti sopra citati (Rep. n. 5678/1995 e successivo atto integrativo di Rep. n. 5910/1998) ha durata trentennale con scadenza 19/07/2025;

RITENUTO opportuno rilasciare una nuova concessione demaniale, avente decorrenza dalla data del presente atto e durata di 19 anni, ai sensi del D.P.G.R n. 60/R del 12/08/2016, attestando contestualmente, la cessazione anticipata degli effetti dei precedenti atti sopra citati;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti in data 16/05/2022 prot. n. 199522 (rif. prot. C6TS n. 3017 del 16/05/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal Comune di Capalbio, con sede legale in via G. Puccini n. 32 - C.F 00218960532, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Chelini Gianfranco, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 187850 del 09/05/2022;

DATO ATTO che gli interventi proposti riguardano la demolizione della parte non più utilizzata del ponte sul fosso del Melone (TS78307), a servizio della Strada Comunale Capalbio Scalo-sottopasso ferroviario di Macchiatonda, in località Nunziatella-Capalbio Stazione, nel comune di Capalbio (GR) e l'ampliamento della carreggiata stradale del ponte suddetto con un impalcato ad unica campata in c.a. e costituito da travi precompresse (sorrette ciascuna da pali di fondazione in corrispondenza degli appoggi) e sovrastante soletta in cls armato gettato in opera ed opportunamente raccordata con il piano viario in essere, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

VISTO il progetto allegato all'istanza, redatto dall'Ing. Oreste Egidi e rilevato che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- relazione tecnica;
- relazione idraulica;
- planimetrie ubicative;
- elaborati di progetto (stato attuale, progetto e sovrapposto);

- sezioni;
- documentazione fotografica;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

ACCERTATO che il fosso del Melone (TS78307), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (CTR 343130), risulta acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0286498 del 18/07/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che

la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative inoltre le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere previsto un opportuno rivestimento in soletta di cls da realizzare sotto la proiezione ortogonale dell'ingombro dell'impalcato dell'attraversamento e dovrà essere esteso sino alle spalle del ponte. Inoltre tale rivestimento (sponde e fondo), dovrà prolungarsi per 2,00 m. a monte e 2,00 m. a valle del manufatto in progetto;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada..");

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la stessa si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo viene presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per attraversamento con ponte – enti pubblici (tip. 5.1) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 145,73, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, dando altresì atto che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del Regolamento, nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art. 1 comma 2, della L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di dichiarare la cessazione anticipata dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Regione Toscana aventi Rep. n. 5678 del 19/07/1995 (Opere in Alveo n. 283), e successivo atto integrativo di Rep. n. 5910 del 17/07/1998;

2. di rilasciare al Comune di Capalbio, con sede legale in via G. Puccini n. 32 - C.F 00218960532, la concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso del Melone (TS78307), a servizio della Strada Comunale Capalbio Scalo, in località Nunziatella-Capalbio Stazione, nel comune di Capalbio (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

3. di autorizzare gli interventi sul ponte stradale ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

4. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono, dalla data del presente atto al 30/06/2041;

5. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

6. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 25 e 23 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Comune di Capalbio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*

5d037b61ad4be16557c07a5f0813958d9d85420d11562bb344716f7a32562313

Allegato A

Pratica SiDIT n. 4450-2019 – Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul fosso del Melone (TS78307), a servizio della Strada Comunale Capalbio Scalo-sottopasso ferroviario di Macchiatonda, in località Nunziatella- Capalbio Stazione, nel comune di Capalbio (GR) – Concessionario: Comune di Capalbio.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 436 del 25-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15218 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: Pratica Sidit n. 2624/2021 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile nel territorio del Comune di Livorno (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017076

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l'art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, 'Riordino in materia di concessione di acque pubbliche';

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva';

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante 'Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015', così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 0272724 in data 30/06/2021 e successive integrazioni, presentata dal sig. D'Alessandro Matteo, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale veniva chiesta l'autorizzazione alla ricerca e concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile per un quantitativo pari a mc/annui 200 (duecento) mediante n° 1 pozzo da realizzare su terreno di proprietà del richiedente, individuato al C.T. del Comune di Livorno (LI), dalla particclla n. 91 del foglio n. 30;

Vista l'autorizzazione alla ricerca rilasciata con Decreto dirigenziale n. 16442 del 24/09/2021 al sig. D'Alessandro Matteo;

Preso atto della conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Bianchi Giorgio, acquisita al protocollo n. 0063555 del 17/02/2022 e successiva integrazione definitiva con protocollo n. 0287365 del 19/07/2022, con la realizzazione del pozzo nel territorio del Comune di Livorno (LI), al foglio di mappa n. 30, particella n. 91;

Considerato che la portata annuale totale di 200 (duecento) metri cubi è richiesta ad uso civile, per l'irrigazione del giardino di pertinenza esclusiva di un edificio ubicato in via Ferrigni n. 149-151, avente una superficie catastale di circa 70 mq;

Considerato che la portata complessiva di acqua massima in concessione è di 0,025 (zero virgola zero venticinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,006 (zero virgola zero zero sei) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 19/2022, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/07/2022 dal sig. D'Alessandro Matteo, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022

- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 226,33 (duecentoventisei virgola trentatrè)
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580 effettuato in data 06/07/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al sig. D'Alessandro Matteo, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente, ubicato nel territorio del Comune di Livorno (LI), su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 30, particella n. 91, ad uso civile;

2. la portata annuale concessa è di 200 (duecento) metri cubi; la portata di acqua massima in concessione è di 0,025 (zero virgola zero venticinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,006 (zero virgola zero zero sei) l/s medi annui;

3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;

4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente;

5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Livorno (LI), via Calzabigi n. 144;

6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;

7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 226,33;

8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 189,20;

9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

11. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma, comunque, la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare D'Alessandro matteo firmato*
b31f0b82eb424bd073627f14b298fc562e264b1ce3af93e764f6a6d2aeddae74

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15254 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1965-2022 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul canale della Tagliata (TS78322), a servizio della Strada Comunale Torba Mare, in località Padule di Tagliata e Macchiatonda nel comune di Capalbio (GR) - Concessionario: Comune di Capalbio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017090

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico, rispettivamente per l'anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all'anno, che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all'applicazione dell'aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento deve essere effettuato dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal Comune di Capalbio, con sede legale in via G. Puccini n. 32 - C.F 00218960532, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Chelini Gianfranco, acquisita agli atti di questo Settore in data 19/05/2022 prot. n. 0207073, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- relazione idraulica;
- planimetrie ubicative;
- elaborati di progetto (stato attuale, progetto e sovrapposto);
- sezioni;
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Diego Angiolini, prevede l'ampliamento della carreggiata stradale del ponte sul canale della Tagliata (TS78322), a servizio della Strada Comunale Torba Mare, in località Padule di Tagliata e Macchiatonda nel comune di Capalbio (GR). In particolare l'ampliamento della carreggiata sarà realizzato con un impalcato ad unica campata in c.a. e costituito da travi precompresse (sorrette ciascuna da pali di fondazione in corrispondenza degli appoggi) e sovrastante soletta in cls armato gettato in opera ed opportunamente raccordata con il piano viario in essere, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il canale della Tagliata (TS78322), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 218794 del 26/05/2022 (rif. prot. CB6TS n. 3154 del 26/05/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in argomento sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale

parte integrante e sostanziale, viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. a) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0286563 del 18/07/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;

  - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
  - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere previsto un opportuno rivestimento in soletta di cls da realizzare sotto la proiezione ortogonale dell'ingombro dell'impalcato dell'attraversamento e dovrà essere esteso sino alle spalle del ponte. Inoltre tale rivestimento (sponde e fondo) dovrà prolungarsi per 2,00 m a monte e 2,00 a valle del manufatto in progetto.

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.");

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo viene presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per attraversamento con ponte – enti pubblici (tip. 5.1) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 145,73, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, dando altresì atto che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione non è dovuto ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale, nel periodo 2017- Luglio 2022 dell'importo complessivo di € 804,00, determinato ai sensi della DGRT 888/2017;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2022 per l'importo complessivo di € 60,72 corrispondente ai 5/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale dovuta per l'anno 2022, pari ad € 30,36;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Capalbio, con sede legale in via G. Puccini n. 32 - C.F 00218960532, la concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul canale della Tagliata (TS78322), a servizio della Strada Comunale Torba Mare, in località Padule di Tagliata e Macchiatonda nel comune di Capalbio (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/06/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Comune di Capalbio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
01f660f2b77c967a32e13ef6a3cb3df1ad429ba3796b565cd18a659484159538

Allegato A

Pratica SiDIT n. 1965-2022 - Concessione demaniale per attraversamento con ponte stradale (tip. 5.1) sul canale della Tagliata (TS78322), a servizio della Strada Comunale Torba Mare, in località Padule di Tagliata e Macchiatonda nel comune di Capalbio (GR) - Concessionario: Comune di Capalbio.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15262 - Data adozione: 30/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per il mantenimento e gestione del ponte di Terrigoli sul Fiume Bisenzio, nel Comune di Vernio (PO)e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte stesso. Pratica 4033. (SIDIT: Pratica: 2715/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017202

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza presentata dal Comune di Vernio, C.F. 01159850484, con sede legale in Vernio, Piazza del Comune 21, a firma del legale rappresentante Arch. Franco Querci, Responsabile dell'Area Tecnica 3, avente ad oggetto: “messa in sicurezza del Ponte di Terrigoli”, acquisita con prot. n. 0247678 del 17/06/2022 ed integrata con prot. n. 0278446 del 12/07/2022;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art.23 del d.p.g.r. 42/R/2018 e delle marche da bollo;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4033 (SIDIT: Pratica: 2715/2022 Procedimento: 4080/2022);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Annamaria Innocenti;

VISTI gli elaborati progettuali, a firma dell’ingegnere Alessio Consigli, e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati:

- 001E00EL010ELENCO ELABORATIE_00_EL_01_0
- 002E00RT020RELAZIONE TECNICA GENERALEE_00_RT_02_0
- 003E00CE030COMPUTO METRICO ESTIMATIVOE_00_CE_03_0
- 004E00EP040ELENCO PREZZIE_00_EP_04_0
- 005E00AP050ANALISI PREZZIE_00_AP_05_0
- 006E00QM060QUADRO INCIDENZA MANODOPERAE_00_QM_06_0
- 007E00CS070CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-parte tecnicaE_00_CS_07_0
- 008E01RC010RELAZIONE DI CALCOLOE_01_RC_01_0
- 009E01RM010RELAZIONE SUI MATERIALIE_01_RM_01_0

- 010E01PM010PIANO DI MANUTENZIONEE_01_PM_01_0
- 011E01EG010PIANTA E SEZIONI CARPENTERIA METALLICAE_01_EG_01_0
- 012E01EG020PIANTA E SEZIONI GRIGLIATO E PARAPETTOE_01_EG_02_0
- 013E01EG030PIANTA E SEZIONI SOLETTA DI IMPALCATOE_01_EG_03_0
- 014E01EG040DETTAGLI CARPENTERIA METALLICA E SOLETTA DI IMPALCATOE_01_EG_04_0
- 0015E01EG050PIANTA E SEZIONI RISANAMENTO STRUTTURE ESISTENTI
- 0016E01EG060PIANTA E SEZIONI CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI
- Tavole stato attuale, progetto e sovrapposto
- relazione idraulica
- elaborati sicurezza

DATO ATTO che, relativamente ai lavori da eseguire:

Il progetto in istanza prevede interventi di consolidamento strutturale del ponte stradale con realizzazione di due passerelle pedonali in località Terrigoli, nel Comune di Vernio, in attraversamento al Fiume Bisenzio;

Gli interventi prevedono:

- parziale demolizione dell'estradosso dell'impalcato esistente con rimozione parapetti e pavimentazione stradale, con realizzazione di nuova soletta in cui saranno annegati i profilati metalli che saranno passanti per tutta la sezione dell'impalcato e aggettanti di circa 130 cm al fine di costituire gli sbalzi per i nuovi marciapiedi;

- è previsto il consolidamento delle arcate del ponte mediante placcaggio intradossale diffuso con materiali compositi con realizzazione di connessioni puntuali mediante sfiocchi in modo da intercettare il rinforzo applicato.

Gli interventi non prevedono modifiche alla sezione utile del ponte.

I lavori saranno eseguiti principalmente by bridge ad eccezione dei lavori sui lati dell'arcata per cui saranno utilizzati ponteggi non poggianti sul fondo ma sulle golene fuori alveo in modo da non interferire con il deflusso di magra del corso d'acqua. La permanenza del ponteggio è stimata di 30 giorni.

I lavori sono stimati di durata circa 8 settimane.

DATO ATTO che, relativamente alla concessione del ponte:

È stata eseguita un'analisi idrologica ed idraulica ai fini di verificare la compatibilità del ponte in esame.

Per la stima delle portate di piena si è fatto riferimento all'analisi idrologica effettuata dal medesimo professionista tecnico nell'ambito dello "Studio idraulico di supporto alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale e per i Piani Operativi dei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo", in fase di elaborazione, le cui impostazioni sono state condivise con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

L'analisi idrologica è stata condotta mediante il software HEC-HMS realizzando un unico modello semi-distribuito per i bacini del Fiume Bisenzio e del Torrente Setta. Per la schematizzazione delle perdite dovute all'infiltrazione è stato utilizzato il metodo SCS-CN, aggiornando la mappa CN 2014 con le nuove classi di suolo 2017. Sono state utilizzate le LSPP aggiornate al 2012. Per la trasformazione da afflussi a deflussi è stato utilizzato il metodo dell'idrogramma unitario proposto dal SCS . Nello specifico per il Bisenzio è stato utilizzato il CN II con precipitazioni ragguagliate con coefficienti di ragguaglio valutati per singola sezione mentre per gli affluenti è stato utilizzato il CN III con precipitazioni non ragguagliate.

La portata critica per il Fiume Bisenzio per Tr200 è rappresentata da quella di durata 4 ore con Q= 402 mc/s;

E' stata condotta un'analisi idraulica in moto vario con HEC-RAS per l'asta in esame.

I risultati hanno mostrato che la piena duecentennale raggiunge in corrispondenza del ponte una quota di 219.45 m slm garantendo un franco di 2,63 m rispetto all'intradosso dell'impalcato, con battente contenuto in alveo.

PRESO ATTO che l'intervento proposto, come rappresentato nella relazione tecnica del progetto, ricade nella casistica prevista dalla tipologia di intervento locale ai sensi del par. 8.4 della NTC 2018 prevedendo un aumento del livello della sicurezza strutturale senza un incremento, rispetto alla condizione attuale, del traffico di progetto. Risultano ammessi, ai sensi della Circolare n.7 del 21/01/2019 al par. C 5.1.2.3, per i ponti esistenti gli interventi per l'incremento della sicurezza strutturale in analogia a quanto prescritto al par. 8.4 delle NTC, nel caso in cui siano esclusi incrementi, rispetto all'attuale, del livello di traffico di progetto e gli stessi interventi non vadano in alcun modo a peggiorare le condizioni di sicurezza idraulica esistenti.

La stessa Circolare prevede in questi casi che lo studio di compatibilità idraulica metta in evidenza la frequenza probabile (1/Tr) degli eventi che garantiscono il franco previsto da Norma.

DATO ATTO che il Fiume Bisenzio è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, approvato con D.C.R.T. 81/2021, censito con il codice MV11728, e che le opere in progetto riguardano un'area demaniale, catastalmente rappresentata foglii di mappa 48 e 59, Ponte di Terrigoli, del Comune di Vernio (PO);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto sopra esposto un franco maggiore di 1,50 metri è garantito per il ponte esistente per piene con tempo di ritorno 200 anni e gli interventi proposti non peggiorano le condizioni di sicurezza idraulica esistenti;

- alla luce di quanto sopra riportato, il ponte in oggetto presenta i requisiti per essere mantenuto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018.

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di messa in sicurezza in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE relative ai lavori:

- i lavori, tanto quelli finalizzati al consolidamento dell'attraversamento quanto quelli volti al mantenimento di idonee condizioni del ponte, oggetto della presente concessione, che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche, nel periodo giugno-settembre. Eventuali anticipazioni o proroghe dell'arco di tempo così individuato, laddove necessari, potranno essere autorizzati in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal concessionario;

- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, sul reticolo principale, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito http://www.lamma.rete.toscana.it/ oppure http://www.cfr.toscana.it/;
- gli apprestamenti di cantiere ed i materiali da utilizzare per i lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde del torrente Fiumenta;
- materiali e mezzi al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze (esternamente ai muri spondali);
- si dovrà fare la massima attenzione alle opere di difesa idraulica, alle sponde ed ai manufatti di ogni genere presenti nell'area. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- fermo restando quanto autorizzato col presente atto, non si dovrà in alcun modo, con nessuna delle opere e lavorazioni afferenti al ponte provocare riduzione delle sezioni di deflusso in qualunque parte dell'alveo;
- al fine di garantire l'integrità delle sponde i lavori dovranno essere sospesi, qualora eventi di pioggia e di piena interessino l'area ed il corso d'acqua;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché eventuali interferenze con la dinamica fluviale non determinino aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo e le pertinenze del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, a carico delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto del presente atto, il Concessionario apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la rimozione dei manufatti ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti alle opere oggetto del presente atto dovuti ad eventi di qualunque natura, legati al regime del corso d'acqua, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino dei manufatti;

Manutenzione

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'officiosità idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua;
- la manutenzione delle opere di raccordo dell'attraversamento con le sponde del corso d'acqua a monte e a valle, spetta al concessionario del ponte;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e massimo.chiappi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

- il Comune dovrà trasmettere a questo Ufficio le condizioni di gestione del rischio per l'attraversamento al collaudo dei lavori.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il

buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nell'atto di concessione;
- mancata realizzazione dei manufatti nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dalla concessione;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE - CAUZIONE:

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 144,00, corrispondente a € 180 (uso 5.1 "Ponti per pubblica utilità. Enti Pubblici" all.A d.g.r. 888/17), ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Per l'annualità 2022 il canone è di € 144,00 (pari a 12/dodicesimi, per ciascun mese di validità del provvedimento art. 28 c.5 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, anno 2022), versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che il ponte in oggetto è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta essere iscritto nell'elenco acqua pubbliche a partire dal 1913; verificato che, da una prima analisi, nell'elenco delle concessioni della Provincia di Firenze, non risultano a ruolo l'attraversamento in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo pari euro a € 144,00 con Mandato di pagamento n. 1394 del 20/07/2022;
- ha effettuato il pagamento, a titolo di indennità, dei canoni 2017-2021 di importo pari ad € 724,82 con con numero Mandato di pagamento n. 1395 del 20/07/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad € 77,00, con Mandato di pagamento n. numero 1393 del 20/07/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, al Comune di Vernio, C.F. 01159850484, con sede legale in Vernio, Piazza del Comune 21, a firma del legale rappresentante Arch. Franco Querci, Responsabile dell'Area Tecnica 3, di quanto segue:

1.1) concessione per il mantenimento del ponte di Terrigoli sul Fiume Bisenzio, nel Comune di Vernio (PO);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Terrigoli sul Fiume Bisenzio, nel Comune di Vernio (PO);

2. di autorizzare le opere e le lavorazioni di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 436 del 25-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15281 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 2559/2022 Concessione per la derivazione di 2700 m/cubi di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo comune Rosignano Marittimo (LI) località Vada Foglio 99 particella .309

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017091

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275,"Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015; "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni".
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- La L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- La D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva.
- il Regolamento D.P.G..R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015.
- la D.G.R 816 del 01/08/2016 delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di B.T.C., relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Premesso che in data 19/04/2022 protocollo generale n. 160003, Baldi Antonella (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Cason Vecchio di Baldi Antonella.. sede legale in RosignanoM.mo (LI) località Cason Vecchio 1, ha inoltrato la richiesta di

Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933. per il prelievo di 2700m3/anno ad uso Agricolo di acque pubbliche sotterranee per mezzo di un (1) pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) località Vada su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune nel Foglio 99 particella .309;

Preso Atto che la richiesta trova motivazione in quanto il concessionario nella propria attività. di coltivatore diretto necessita di acqua per irrigazione, della superficie aziendale di 1,5 ha (ettari) circa indirizzata a colture orticole a rotazione stagionale,. Catastalmente la superficie aziendale è individuata nel foglio 99 particelle 86, 309, 335 del comune di Piombino (LI);

Preso Atto che la richiesta risulta conforme a quanto disposto dall'art Art. 4 d.p.g.r. 61/R-2016 ess.ii.mm. (criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni) in quanto non sono disponibili risorse alternative provenienti da acquedotti consortili/irrigui e/o recupero di acque reflue depurate, non è attuabile un sistemi di raccolta di acque piovane in quanto le superfici impermeabili aziendali sono limitate, dalle quali si recupererebbe un volume insignificante rispetto al fabbisogno, inoltre la realizzazione di una vasca di stoccaggio risulta tecnicamente non realizzabile;

Preso Atto che l'avviso istruttorio della richiesta concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato sull'albo on-line del Comune di Rosignano M.mo (LI) e sul sito web della regione toscana a partire dal 25/05/2022 per 15 gg consecutivi e che nei 15 giorni successivi a tale pubblicazione non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in atti al fascicolo (prot 229337 del 06/06/2022), è favorevole a condizione che il prelievo sia soggetto a revisione da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico futuro;

Considerato che a seguito della valutazione VEXA effettuata ai sensi della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B (Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee), al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore: lieve;

Visto il disciplinare n. LI-039/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 19/07/2022 da Baldi Antonella (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della della Azienda Agricola Cason Vecchio di Baldi Antonella; sede legale in RosignanoM.mo (LI) località Cason Vecchio 1, titolare della concessione;

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale di 2700 m3/anno pari a una portata su cui calcolare il canone di 0,085 l/s, in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio della concessione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa DI CONCEDERE, a Baldi Antonella (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Cason Vecchio di Baldi Antonella.. sede legale in RosignanoM.mo (LI) località Cason Vecchio 1 la concessione per il prelievo e l'utilizzo di 2700 m3/anno pari a una portata di esercizio di 0.085 l/s medi annui di acqua pubblica sotterranea ad uso Agricolo per per mezzo di un (1) pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) località Vada su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune nel Foglio 99 particella .309;

2. di approvare il disciplinare n. LI-039/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 19/07/2022 da Baldi Antonella (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Cason Vecchio di Baldi Antonella.. sede legale in Rosignano M.mo (LI) località Cason Vecchio 1, titolare della concessione;

3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;

4. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

5. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale;
7. che la Regione Toscana resti sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del concesso prelievo, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere copia del presente Atto, unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a termini di legge nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Baldi Antonella procedimento Sidit 2559-2022 Disciplinare firmato*
04f4b846c3d481598368e640206aaf8f3d62ec9b853a8000d93d3ad602fa25e1

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15287 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 408317/2020 – T.U. 11/12/1933 n. 1775 – Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Località Banditaccia individuato nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso agricolo - Richiedente: Agricola Delta 6 Agricola Talyssa Royale Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017190

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 " Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque";
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l'istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 26/11/2020 n. 413415 dalla Agricola Delta 6 Agricola Talyssa Royale Srl (C.F. 01659640534), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Banditaccia nel Comune di Magliano in Toscana (GR) per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 408317/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 30/03/2022 dal sig. Agostini Antonio, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l'emungimento interessa un pozzo in Località Banditaccia individuato catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio n.69 particella n.234;
- il volume annuale è di 21772,8 (ventunomilasettecentosettantadue virgola otto) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,7 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Agricola Delta 6 Agricola Talyssa Royale Srl, (C.F. 01659640534), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Magliano in Toscana (GR) Località Banditaccia per uso agricolo, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.69 particella n.234, Pratica SIDIT n. 408317/2020;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3 (tre) litri al secondo e una portata media annua di 0,7 (zero virgola sette) litri al secondo per un volume massimo di 21772,8 (ventunomilasettecentosettantadue virgola otto) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;

4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *DISCIPLINARE*

10792b33e845e09f29cf33bf8c5a8c02c97793f5c06d0366f355d6fd04aa32ca

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 276 del 17-06-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15300 - Data adozione: 01/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee (campo pozzi) per uso Civile, con captazione da 3 pozzi ubicati nel comune di Vinci (FI), in terreno individuato al N.C.T. foglio 39 particelle 307 (ex p.lla 49), 304 (ex p.lla 15) e 20. Pratica SiDIT n.2321/2022, Procedimento 3586/2022 (codice locale 1330).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016986

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/ 2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

PREMESSO che con istanza in data 06/07/2018 prot. n. 351068, la Ditta BELLOSGUARDO Società Semplice Agricola, con sede legale a Vinci (FI), in Via Provinciale Mercatale 25, ha presentato domanda di concessione di acque pubbliche sotterranee per uso CIVILE (irrigazione attrezzature sportive – campo da golf), da prelevare mediante un campo pozzi costituito da un pozzo esistente (P2) ed un pozzo da realizzare (P3), in sostituzione di uno esistente (P1), posti nel Comune di Vinci, entrambi su terreni di proprietà della Ditta FISCAR S.r.l., individuati nei mappali del N.C.T. rispettivamente come segue: Pozzo P2 nel foglio di mappa 39, p.lla 304 (ex p.lla 15), Pozzo P3 (pratica n.1330) nel foglio di mappa 36, p.lla 146, foglio di mappa 38, p.lle 11-407 e foglio di mappa 39, p.lle 21-22-144-143-369-327-12-285-20;

VISTA la nota del Comune di Vinci in data 04/01/2019 prot. n. 3370, con la quale ha inoltre fatto presente che il richiedente della concessione non può più essere la Ditta BELLOSGUARDO Società Semplice

Agricola, in quanto l'area non risulta più in affitto a tale società e che non è più un terreno agricolo, ma un impianto di golf di proprietà della Ditta FISCAR S.r.l.;

VISTO CHE a seguito della suddetta comunicazione, con nota acquisita in data 16/01/2019 prot. n. 20717, la Ditta FISCAR S.r.l. ha richiesto di farsi intestare qualsiasi provvedimento al riguardo;

VISTO che con Decreto n. 2103 del 19.02.2019, la Ditta FISCAR S.R.L. è stata autorizzata alla realizzazione di n. 1 pozzo per uso CIVILE in terreno individuato al N.C.T del Comune di Vinci (FI) foglio n. 39 p.lla 20;

VISTA la relazione tecnica di fine lavori, redatta in conformità all'allegato D parte III del regolamento DPGR 61/R/2016, a firma del geologo dott.ssa Chiara Murgia (n. 1545 - Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 310524 del 09/08/2019 e la successiva nota integrativa alla relazione, acquisita al prot. n. 431204 del 20/11/2019;

PRESO ATTO che nella relazione suddetta, poiché la realizzazione del pozzo P3 non è si è rivelata sufficiente al reperimento della risorsa idrica necessaria per gli utilizzi previsti, si è previsto di mantenere attivo il pozzo P1, integrandolo all'interno del campo-pozzi, rimanendo invariati i quantitativi di acqua richiesti per un valore complessivo di 50.000 mc/anno;

VISTA la relazione di istruttoria in data 05/02/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 1,58 l/s per un fabbisogno annuo di 50.000 metri cubi annui, destinata ad uso Civile (irriguo attrezzature sportive);

PRESO ATTO che la ditta richiedente ha versato tramite bonifici a favore di Regione Toscana, eseguiti in data 06/07/2022:
- € 40,00 quale contributo una tantum, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del R.D. 1775/1933 e dell'art.14 bis del regolamento D.P.G.R. 61/R/16;
- € 557,95 quale deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 60 del regolamento D.P.G.R. n. 61/R/16, della Delibera n. 1068 del 01.10.2018 e della Delibera n. 1035 del 05.08.2019;
- € 557,95 per canone 2022;
- € 5.080,10 quali canoni arretrati per le annualità dal 2017 al 2021 compreso;
- € 203,18 quale imposta regionale per le annualità 2017 e 2018;

PRESO ATTO che la ditta richiedente ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto virtualmente mediante bonifico a favore di Regione Toscana su IBAN IT89O0760102800001031575820, per un importo complessivo pari ad € 64,00;

PRESO ATTO che la ditta richiedente, tramite il suo legale rappresentante Carmignani Alviero, ha sottoscritto digitalmente in data 14/07/2022 il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione richiesta, sostanzialmente conforme allo schema approvato con Delibera di Giunta regionale n. 194 del 16.03.2016, che allegato al presente provvedimento (All. A) ne forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, Titolare di Posizione Organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DECRETA

1. di RILASCIARE la concessione di acque pubbliche in favore della Ditta FISCAR S.r.l., con sede legale a Empoli (FI), in Via Lucchese 124, per uso Civile (irrigazione attrezzature sportive), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo n. 3 pozzi (campo pozzi) ubicati in Comune di Vinci (FI), rispettivamente: Pozzo P1 nel foglio del N.C.T. n. 39 p.lla 307 (ex p.lla 49), Pozzo P2 nel foglio 39 p.lla 304 (ex p.lla 15), Pozzo P3 nel foglio 39 p.lla 20, posti in

terreno di proprietà della Società Richiedente, per una portata media annua di 1,58 l/s, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di STABILIRE che la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di APPROVARE il Disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n.194 del 16.03.2016, sottoscritto digitalmente in data 14/07/2022 dalla ditta concessionaria, nella persona del legale rappresentante, ed allegato in originale informatico al presente provvedimento (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di STABILIRE che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della D.G.R.T. n.938/2021, il canone annuo di concessione è definito in € 557,95 (euro cinquecentocinquantasette/95), salvo conguaglio e salvi i successivi aggiornamenti annuali disposti dalla Giunta Regionale;
5. di PRECISARE che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di TRASMETTERE il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

93c1e8965ea7752f97ca4953566eeeff26644bf6829fa71d1b7ff8fb76235da4

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15312 - Data adozione: 29/07/2022

Oggetto: R.D. n. 523/1904 – L.37/1994 – L.R.80/2015 – Pratica n. 2514 - Sidit. n. 1031/2021 - VARIANTE alla concessione di un'area del Demanio idrico rilasciata con D.D. 9341 del 01/06/2021, relativa ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di Barga (LU). Rich. GAIA S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017198

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 20 del 26/03/2019”, e successivo adeguamento tecnico con D.G.R.T. n. 904/2020 e relativo allegato;

VISTA le D.G.R.T 17 dicembre 2018 n. 1414 del 17 dicembre 2018 Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTO il D.D. n° 9341 del 01/06/2021, relativo a “Concessione di un’area del Demanio idrico relativa ai lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di Barga (LU). Rich: GAIA S.p.A. Prat. 2514 - Sidit. n. 1031/2021;

VISTA l’istanza di variante alla concessione presentata da GAIA S.p.a., con sede in Via Donizetti, 16 – 55045 Marina di Pietrasanta – Pietrasanta (LU) - C.F. 01966240465, relativa al Progetto per il nuovo impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di

Barga (LU), acquisita agli atti di questo Settore con prot. AOOGRT n.242280 del 14/06/2022 con la quale è stata trasmessa la relativa documentazione a firma dell'Ing. Riccardo Isola iscritto all'Albo degli Ingegneri di Vercelli al n. 795;

PRESO ATTO del versamento degli oneri di istruttoria di € 100,00 (cento/00) mediante versamento sull'IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 09/06/2022 e dell'apposizione sulla domanda del bollo virtuale (Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005);

DATO ATTO che il progetto in variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n° 9341 del 01/06/2021 prevede un diverso tracciato per la condotta ed in tal modo non verranno più realizzate le seguenti opere oggetto invece di autorizzazione/concessione:

- attraversamento A1 in subalveo del corso d'acqua TN23718 con tubazione PEAD DN160 per una lunghezza l= 3,85m
- percorrenza P1 mediante tubazione PEAD DN160 posizionata all'interno del ciglio di sponda del canale TN23718 per una lunghezza pari a circa 230 ml (Comune di Barga Fg. n. 36 mappale nn.437 - 650 - 651-657- 652)

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti necessari per la variante della concessione, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata registrata come nuova pratica relativa al procedimento Sidit. n.1031/2021;

CONSIDERATO che il progetto delle opere in variante non altera i requisiti per l'autorizzazione del progetto generale già autorizzato con D.D. n° 9341 del 01/06/2021 e gli interventi previsti in variante rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che rimangono invariate tutte le condizioni e le prescrizioni della Concessione e Autorizzazione rilasciata con D.D. n° 9341 del 01/06/2021;

CONSIDERATO che la variante comporta una diminuzione del canone demaniale di € 240 (duecento quaranta/00), e che tale variazione verrà registrata nella banca dati relativa alle occupazioni di Demanio Idrico da parte di GAIA, così come previsto dalla L.R.50/2021;

DECRETA

1. di rilasciare, a a GAIA S.p.a. con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU) – Via Donizetti, 16, C.F. 0196620465 la variante alla concessione demaniale n.2514 – Sidit n.1031/2021 per l'uso dell'area appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico di pertinenza di vari corsi d'acqua inclusi nel reticolo idraulico di cui alla L.R.79/2012 relativa ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di Barga (LU) consistente nella non realizzazione di:

- attraversamento A1 in subalveo del corso d'acqua TN23718 con tubazione PEAD DN160 per una lunghezza l= 3,85m

- percorrenza P1 mediante tubazione PEAD DN160 posizionata all'interno del ciglio di sponda del canale TN23718 per una lunghezza pari a circa 230 ml (Comune di Barga Fg. n. 36 mappale nn.437 - 650 - 651-657- 652);

2. di mantenere invariate tutte le condizioni e prescrizioni del proprio precedente D D.D. n° 9341 del 01/06/2021;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di inviare il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite PEC;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 276 del 17-06-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15338 - Data adozione: 01/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Approvazione della variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Foiano della Chiana (AR), Loc. San Quirico-Pozzo della Chiana, per uso Agricolo. Pratica Sidit n. 635/2018 (codice locale: ACS2018_00017).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017039

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTO il decreto n. 8136 del 22/05/2019 del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con cui è stata rilasciata all'Azienda Merelli Società Agricola, C.F. 02220940510, con sede in Comune di Roma (RM), la concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Foiano della Chiana (AR) catastalmente individuato al F. 5 P.lla 273, in Loc. San Quirico-Pozzo della Chiana, per uso Agricolo, per una portata media di 0,032 l/s per un fabbisogno annuo di 1.000 metri cubi annui;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 31/05/2022, la richiedente Azienda Merelli Società Agricola, C.F. 02220940510, ha fatto richiesta di aumento del quantitativo di prelievo rilasciato con Decreto n. 8136 del 22/05/2019, con incremento da 1.000 a 2.500 mc/anno;

CONSIDERATO che le modifiche sopra descritte costituiscono ai sensi dell'art. 69 del regolamento 61/R/2016 variante sostanziale alla concessione, e che, pertanto, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, è stata disposta la pubblicazione dell'avviso di istruttoria nell'albo pretorio del comune interessato, per la durata di quindici giorni, acquisendo anche i necessari pareri di rito, data la natura della variante;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la nuova quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,079 l/s per un fabbisogno annuo di 2.500 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo.

CONSIDERATO che la variazione in aumento del prelievo della concessione comporta l'adeguamento del canone di concessione e del relativo deposito cauzionale;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 3,06 (*euro tre virgola zerosei centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018, ad integrazione della cauzione già versata a favore della Regione Toscana (versamento su ccp n. IT41X0760102800001031581018 del 13/05/2019, importo di € 76,44);

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta mediante versamento su cc IBAN n. IT89O0760102800001031575820 del 07/07/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla società Azienda Merelli Società Agricola, C.F. 02220940510, con sede in Comune di Roma (RM), con decorrenza dalla data del presente decreto per 15 anni, la variante alla concessione di derivazione di acqua sotterranea rilasciata con decreto n. 8136 del 22/05/2019, consistente nell'aumento del quantitativo di prelievo da 1.000 a 2.500 mc/anno, relativa al pozzo ubicato in Comune di Foiano della Chiana (AR) catastalmente individuato al F. 5 P.lla 273, in Loc. San Quirico-Pozzo della Chiana, per una portata media di concessione pari 0,079 l/s (corrispondenti a 2.500 metri cubi annui), destinati ad uso Agricolo;
2. di apportare, di conseguenza, le seguenti modifiche al disciplinare allegato al Decreto n. 8136 del 22/05/2019:

   Art. 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE, punto 4, da "Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.000 metri cubi; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,032 (*zero virgola zero trentadue*) litri al secondo" modificato in: "Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500 metri cubi; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,079 (*zero virgola zero settantanove*) litri al secondo";

   Art. 7 - CANONE, punto 1, da "Ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della Delibera G.R. n. 1068 del 01/10/2018, il canone annuo è stabilito in € 76,44 (*euro settantasei virgola quarantaquattro centesimi*)" modificato in: "Ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della Delibera G.R. n. 1068 del 01/10/2018, il canone annuo è stabilito in € 79,50 (*euro settantanove virgola cinquanta centesimi*)";

   Art. 8 - PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE, punto 1, aggiunto il seguente ulteriore capoverso: "all'adeguamento del deposito cauzionale per la concessione di derivazione per ulteriori € 3,06 (*euro tre virgola zerosei centesimi)*";
3. di confermare i restanti contenuti del disciplinare;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Foiano della Chiana;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 276 del 17-06-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15347 - Data adozione: 01/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua tombato denominato MV 34548, loc. Via delle Bagnese in Comune di Scandicci per posa di elettrodotto interrato in sotto attraversamento. Pratica SiDIT 2581/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017043

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 1087_4, di cui alla Pratica Sidit n. 2581/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 266327 del 04-07-2022 presentata da Terna Rete Italia SPA, c.f. 11799181000, con sede legale in Comune di Roma, Viale Egidio Galbani, n. 70 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Pietro Antonelli, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Planimetria – Profilo longitudinale – Particolari esecutivi

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua tombato denominato MV 34548, loc. Via delle Bagnese in Comune di Scandicci, presso la particella 784 del Foglio 68 per la realizzazione dell'opera n. 11649 - posa di elettrodotto interrato in sotto attraversamento del fosso così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3917/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l` Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201899325392 del 12/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 18-07-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 101,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a cinque dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103

1581 018;

- € 50,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Terna Rete Italia SPA, c.f. 11799181000, con sede legale in Comune di Roma, Viale Egidio Galbani, n. 70 la Concessione Demaniale n. 1087_4 per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua tombato denominato MV 34548, loc. Via delle Bagnese in Comune di Scandicci, presso la particella 784 del Foglio 68 con l'opera n. 11649 - posa di elettrodotto interrato in sotto attraversamento di fosso tombato;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88 secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 con aggiornamento Istat e con riduzione del 20% ex art. 29 D.P.G.R. 60/R/2016 per esercenti pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec dipartimento-centronord@pec.terna.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15366 - Data adozione: 02/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 57265/2020 (Codice Locale 2196). R.D. n.1775 11/12/1933.Voltura della istanza di concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) a seguito di affitto ramo di azienda. Richiedente: E-Tan s.r.l..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017266

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R.T. n.1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione".
- l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald' Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comini di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- visto in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori si impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- visto altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- visto infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

VISTI:
- l'istanza di concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1775/1933 e ss. mm. e ii. presentata alla Provincia di Pisa in data 15/10/2004 dalla Conceria MB3 s.r.l. C.F.: 01371250505, pratica n. 2196, da due pozzi, punti di derivazione n. 5005 e n. 5006 (codice locale del catasto georeferenziato della Regione Toscana) individuati al catasto fabbricati del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al foglio n. 14

particella n. 282 per un prelievo ad uso produzione beni e servizi (ex uso industriale) di 17.820 mc/anno;

- l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 07/07/2022 con il n° 272258 con la quale Conceria MB3 s.r.l. C.F.: 01371250505 con sede legale in via Lombardia, n. 6, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) dichiara di voler rinunciare alla istanza di concessione preferenziale di cui alla pratica 2196 a favore della ditta E-Tan s.r.l. C.F.: 02423960505 con sede legale in Via del Trebbio n. 12/14, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) che contestualmente dichiara di volersi intestare l'istanza di concessione alle condizioni di cui alla domanda del 15/10/2004 pratica 2196;

PRESO ATTO

- del contratto di "Affitto di ramo di Azienda" effettuato in data 06/05/2022 (repertorio n. 22543, raccolta n. 14609) e registrato a Pisa il 12/05/2022 al n. 4839 serie 1T con cui l'area al cui interno insistono i pozzi è data in locazione dalla Conceria MB3 s.r.l. C.F.: 01371250505 alla ditta ditta E-Tan s.r.l. C.F.:02423960505;
- che la Conceria MB3 s.r.l. C.F.: 01371250505 è in regola con i versamenti dei canoni per l'uso dell'acqua per le annualità pregresse;

CONSIDERATO CHE:

- le spese di istruttoria sono stati versate, come da attestazioni agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
- il richiedente ha ottemperato al versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16 per convalidare il presente atto di rilascio del cambio di titolarità della concessione con bonifico bancario Credit Agricole del 27/07/2022 sul conto corrente della Regione Toscana IBAN IT88Z0760102800001020546857;

DATO ATTO CHE

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di cambio della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;
- il Responsabile del Procedimento è il responsabile della posizione Organizzativa "Acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Dott. Geol. Giovanni Testa.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, il cambio della titolarità della istanza di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi, per un quantitativo pari a 17.820 (diciasettemilaottocento/20) mc/anno, mediante n. 2 pozzi siti in Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) individuati al catasto terreni al foglio n. 14 particella n. 282, derivazione n. 5005 e n. 5006, di cui alla pratica di concessione pratica Sidit 47265/2020 - Codice Locale 2196 dalla ditta Conceria MB3 s.r.l. C.F.: 01371250505 alla E-Tan s.r.l. C.F.:02423960505 con sede legale in Via del Trebbio n. 12/14, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI);
2. di dare atto che la società E-Tan s.r.l. C.F.:02423960505 con sede legale in Via del Trebbio n. 12/14, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) subentra in ogni obbligo e responsabilità nella Utenza di prelievo di acque pubbliche in regime di preferenzialità ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1775/1933 e ss. mm. e ii. di cui sopra;

3. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di decadenza della istanza di concessione preferenziale ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 76 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che, per ogni effetto di legge, il nuovo intestatario della istanza di concessione preferenziale elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce sull'Arno (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta E-Tan s.r.l. e p.c. alla Conceria MB3 s.r.l..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15378 - Data adozione: 02/08/2022

Oggetto: R.D. n. 523/1904 – L.37/1994 – L.R.80/2015 – Pratica n. 3389 - Sidit. n. 2968/2022 - Concessione di un'area del Demanio idrico rilasciata con D.D. 9341 del 01/06/2021, relativa a tre nuovi attraversamenti nell'ambito deii lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di Barga (LU). Rich: GAIA S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017213

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 20 del 26/03/2019”, e successivo adeguamento tecnico con D.G.R.T. n. 904/2020 e relativo allegato;

VISTA le D.G.R.T 17 dicembre 2018 n. 1414 del 17 dicembre 2018 Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”; ;

VISTA l’istanza concessione presentata da GAIA S.p.a., con sede in Via Donizetti, 16 – 55045 Marina di Pietrasanta – Pietrasanta (LU) - C.F. 01966240465, relativa al Progetto per il nuovo impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di Barga (LU), acquisita agli atti di questo Settore con prot. AOOGRT n.242280 del 14/06/2022 con la quale è stata trasmessa la relativa documentazione a firma dell’Ing. Riccardo Isola iscritto all’Albo degli Ingegneri di Vercelli al n. 795;

PRESO ATTO del versamento degli oneri di istruttoria di € 100,00 (cento/00) mediante versamento sull'IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 09/06/2022 e dell'apposizione sulla domanda del bollo virtuale (Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005);

PRESO ATTO che i tratti delle nuove condotte da posare, relativi alla presente richiesta di concessione, interferiscono con il reticolo idraulico di cui alla L.R.79/2012 e che tali interferenze risultano essere le seguenti:

- ATTRAVERSAMENTI OGGETTO DI CONCESSIONE
  1. attraversamento 1 del corso d'acqua TN23038 con tubazione PVC200+PEAD160 per una lunghezza di L= 2.50m catastalmente individuato al F. 37 Part. 508-4574
  2. attraversamento 2 del corso d'acqua TN23013 con tubazione PEAD160 per una lunghezza di L= 2.50m catastalmente individuato al F. 37 Part. 127-128
  3. attraversamento 3 del corso d'acqua TN23013 con tubazione PVC200 per una lunghezza di L= 2.50m catastalmente individuato al F. 37 Part. 505-1122
- Percorrenze OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE
  1. percorrenza in fascia di rispetto di tubazione interrata per una parte (20m) in PVC DN110 e per un'altra (10m) PVC200+PEAD160, nella fascia di rispetto del canale TN23044 (Rio Fontana Maggio) per una lunghezza complessiva pari a circa L= 30m catastalmente individuato al F. 37 Part. 4574-4575;
  2. percorrenza in fascia di rispetto di tubazione interrata per una parte (150m) in PVC200+PEAD160 e per un'altra (320m) PVC200, nella fascia di rispetto del canale TN23013 (Rio Fontana Maggio) per una lunghezza complessiva pari a circa L= 470m catastalmente individuato al F. 37 Part. 508-128-650-505-1122-1301-1302-1123-4403;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 sono state asseverate dal Tecnico progettista;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnato alla pratica il n. 3389 – Sidit. n.2968/2022;

CONSIDERATO che:
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate; - la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno essere conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che arrecare danno alla fauna ittica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio con un anticipo di almeno 15 giorni e dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla conclusione di fine lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree del demanio idrico specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

a) violazione delle condizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

RICORDATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

CONSIDERATO che ai sensi della L.R.50/2021 il canone relativo al 2022 per i tre attraversamenti pari ad € 720,00 (settecentoventi/00) sarà richiesto dalla Regione Toscana congiuntamente a tutte le altre occupazioni in carico a GAIA spa ai sensi della L.R.50/2021 e del relativo accordo tra l'ente Gestore e la Regione Toscana;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. di rilasciare, a GAIA. S.p.a. con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU) – Via Donizetti, 16, C.F. 0196620465 la concessione demaniale n.3389 – Sidit n.2968/2022 per l'uso dell'area appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico di pertinenza di vari corsi d'acqua inclusi nel reticolo idraulico di cui alla L.R.79/2012 relativa ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Chitarrino - Lotto II Opere di collettamento – Comune di Barga (LU), consistente in tre attraversamenti in subalveo;

2. di autorizzare le lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti del Settore;

3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni (tecniche particolari, particolari e generali) individuate in premessa;

4. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto, e l'importo del canone demaniale annuo pari ad € 2.136,00 (duemilacentotrentasei/00) eventuale maggiorato dell'incremento annuale ISTAT e/o salvo

future e diverse modifiche o rivalutazioni e la presente concessione verrà registrato nella banca dati istituita dalla Regione Toscana ai sensi di quanto disposto dalla L.R.50/2021;

5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

7. di inviare il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite PEC;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15423 - Data adozione: 02/08/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35, per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Società Be.Ki S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017310

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l'annualità 2019, prevista dall'art. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la convocazione della conferenza di servizi indetta dal S.U.A.P. del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), pervenuta a quest'Ufficio con la nota prot. reg. n. 100201 del 10/03/2022;

DATO ATTO che l'ingresso all'area di sosta è costituito da un attraversamento carrabile del Fosso di San Nicola (TC17070), e che quest'ultimo risulta tombato per un tratto di lunghezza pari a 35 ml., come da planimetria allegata al progetto;

VISTO il progetto allegato all'istanza, redatto dal Geom. Aldo Iavarone;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- Relazione tecnica;
- Relazione geologica;
- Planimetrie generale dello stato di progetto;
- Corografia alla scala 1:10000;
- Estratto mappa catastale;

VISTO il provvedimento unico n. 15949 del 31/05/2022, agli atti regionali prot. 242334 del 14/06/2022, con il quale il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) autorizza la Soc. Be.KI. S.r.l. con sede in Piazza L. da Vinci n. 5/2, Genova, P.IVA 03409240102, rappresentata dalla Sig.ra Marzia Barzellotti, alla realizzazione di area di sosta antistante il campeggio Baia Verde con installazione di n. 2 sbarre metalliche e macchinetta uso biglietteria, come da elaborati di progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/2018, i soggetti concessionari garantiscono l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità. All'atto del rilascio, la concessione è comunicata al Comune affinché stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e le inserisca nel piano di protezione civile comunale. Il piano, da trasmettere alla struttura regionale competente, deve individuare altresì le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio, le procedure di emergenza, le operazioni periodiche di sorveglianza e di ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d'acqua;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 275393 del 08.07.2022 (rif. prot. C6TS n° 3928 del 08.07.2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che il tratto tombato sul Fosso di San Nicola (TC17070) è utilizzato esclusivamente per l'accesso all'area di sosta e pertanto la Soc. BE.KI. S.r.l. risulta essere destinataria della concessione, come previsto dall'art. 6 della L.R. 41/2018;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATOCHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area e distintamente evidenziato il tombamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 286767 del 18/07/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;
i) per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, e/o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R.10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- l'installazione delle due sbarre metalliche e della macchinetta ad uso biglietteria dovrà avvenire ad una distanza superiore a 4 metri dalla proiezione del ciglio di sponda del Fosso di San Nicola, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della D.P.G.R. 42/R/2018;
- dovranno essere previsti gli interventi di adeguamento del tratto coperto del Fosso di San Nicola atti a garantire la funzionalità idraulica e la riduzione del rischio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che nell'utilizzazione del tratto coperto del corso d'acqua dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- il concessionario dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità;
- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta del Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico del Servizio Idrologico Regionale della Toscana (sito internet: www.cfr.toscana.it), accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- il concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo eventualmente conto di quanto di competenza del Comune in merito al Piano di Protezione Civile;
- il concessionario è responsabile della manutenzione del tratto coperto, in modo da assicurare la sicurezza durante l'utilizzo dello stesso. In particolare dovrà verificare che il manufatto non risulti ostruito da detriti o accumuli di materiale litico/ligneo che possa impedire il regolare deflusso delle acque, così come le porzioni immediatamente a monte e a valle del tombino devono risultare sgombre da detriti e/o vegetazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali

inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un tratto tombato esistente di ml. 35 ad uso turistico ricettivo (tip. 3.2), ammonta ad € 303,60, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, dando atto che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 126,50, corrispondente a 5/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 303,60, pari a una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971 comma n.1 comma 2 della L.R. n.2/1971, nell'importo del 50% del canone dell'anno 2022;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 , protocollo telematico B0306972214270722 0252801 DEL 27/07/2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Be.Ki. S.r.l., con sede legale a Genova Piazza L. Da Vinci n. 5/2 – C.F.: 03409240102, la concessione demaniale di un tratto tombato esistente di ml. 35, per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono dalla data del presente atto e che la stessa avrà scadenza il 31/07/2031;

3. di autorizzare ai soli fini idraulici l'esercizio provvisorio del tratto coperto e l'esecuzione delle opere individuate in narrativa ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

4. di disporre che ai sensi della L.R. 41/2018 la Società Be.Ki. S.r.l. garantisca la gestione e l'esercizio delle opere in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità;

5. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

6. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche indicate, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

10. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia per gli aspetti di competenza relativi al Piano di Protezione civile;

11. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo PEC del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*

34facb1fe22b30130776960eeab10846a6d7e7ec7bd4cb6b952dc5eb33a428eb

Allegato A

Pratica SiDIT n. 2541/2022 - Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35 per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) – Concessionario Be.Ki. Srl.

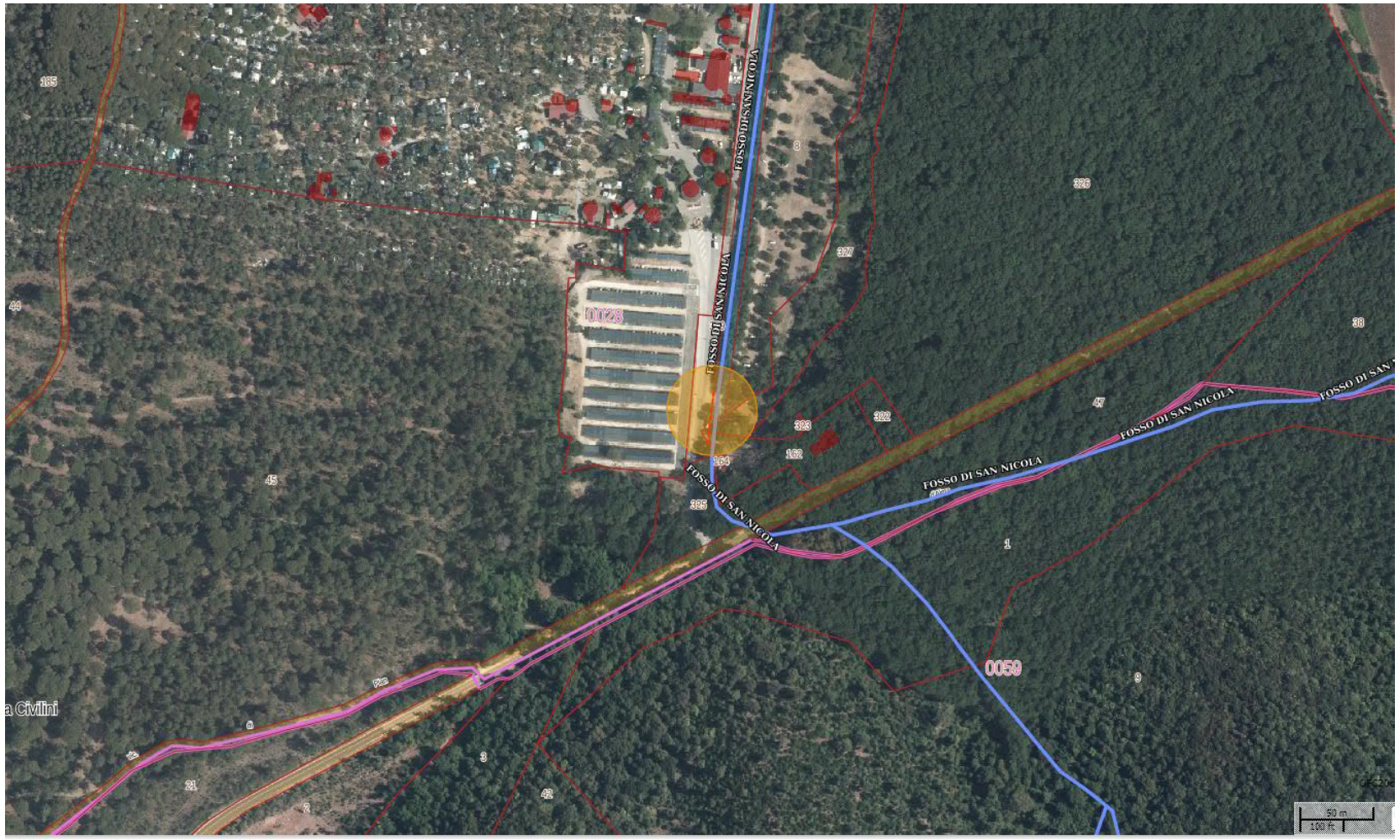

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15502 - Data adozione: 03/08/2022

Oggetto: Rettifica del Decreto Dirigenziale n° 15423 del 02/08/2022 avente ad oggetto: Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35, per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Soc. Be.Ki S.r.l

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017505

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 15423 del 02/08/2022 avente ad oggetto: Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35, per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Soc. Be.Ki S.r.l.

CONSIDERATO che per mero errore materiale nell'oggetto del decreto e dell'allegato è stato inserito il numero di Pratica SiDIT 2541-2022 in luogo di quello corretto 2453-2022;

RITENUTO PERTANTO di dover rettificare il suddetto Decreto Dirigenziale n. 15423 del 02/08/2022, sostituendo nell'oggetto del decreto e dell'allegato il numero di Pratica SiDIT 2453-2022 (corretto) in luogo di quello errato 2541-2022;

DECRETA

1. di rettificare il Decreto Dirigenziale n° 15423 del 02/08/2022 avente ad oggetto: Pratica SiDIT n. 2541-2022 - Concessione di tratto tombato esistente di ml. 35, per uso turistico ricettivo (tip. 3.2) lungo il fosso San Nicola (TC17070), in località Casetta Civinini, comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Soc. Be.Ki S.r.l., sostituendo nell'oggetto del decreto e dell'allegato il numero di Pratica SiDIT 2453-2022 (corretto) in luogo di quello errato 2541-2022;

2. di dare atto che per quanto non modificato con il presente decreto, resta valido quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale n° 15423 del 02/08/2022;

3. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15529 - Data adozione: 03/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 196231/2020. T.U. 11/12/1933 n. 1775 – Regolamento n. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso della Rovina, in località Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo – Concessionario: Ditta Rocca di Frassinello S.a.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017499

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 "Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque" e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019.
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 " Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 400649 del 18/11/2020 e successive integrazioni, della Società Rocca di Frassinello s.a.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fosso della Rovina, in località Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 196231/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Casagrande Massimo in qualità di legale rappresentante della Rocca di Frassinello S.a.r.l. in data 26/07/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

VISTO il procedimento di Denuncia Esistenza e presa atto per implementazione catasto invasi con nota dell'ufficio Prot. 405721 in data 20-11-2020, per l'invaso censito al foglio di mappa del comune di Gavorrano (GR) n. 121, particella n. 14 ed al foglio di mappa n. 122, particella n. 65;

CONSIDERATO CHE

- il prelievo verrà effettuato con una pompa mobile elettrosommersa lungo il perimetro dell'invaso derivante dallo sbarramento del corso idrico denominato Fosso della Rovina, in località Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), punto di prelievo (Coordinate - Est 1666385,73 - Nord 4750609,73 – Gauss-Boaga) indicato nella planimetria allegata alla domanda di

concessione, censito al foglio di mappa del comune di Gavorrano n. 121, particella n. 14 ed al foglio di mappa n. 122, particella n. 65, il tutto nel rispetto di quanto indicato nell'allegato disciplinare;

- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 5,00 (cinquevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 1,98 (unovirgolanovantotto) litri al secondo, per un volume annuo di 62.326,50 (sessantaduemilatrecentoventiseivirgolacinquanta) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Rocca di Frassinello S.a.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dall'invaso derivante dallo sbarramento del corso idrico denominato Fosso della Rovina, in località Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), punto di prelievo (Coordinate - Est 1666385,73 - Nord 4750609,73 – Gauss-Boaga);

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 4,00 (quattro) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 1,98 (unovirgolanovantotto) litri al secondo, per un volume annuo di 62.326,50 (sessantaduemilatrecentoventiseivirgolacinquanta) metri cubi/anno, per uso agricolo;

3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;

4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Casagrande Massimo in qualità di legale rappresentante della Società Rocca di Frassinello S.a.r.l.. in data 26/07/2022, (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;

6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 27/04/2021;

8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
e14012f2101ccc2ee95d7a82f8fada13c89cc42910a5245175cd875d2ae609bc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15531 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D.523/1904-L.R.80/2015 - PRATICA SIDIT n. 3260/2021 Rinnovo Concessione reg. n. 322/2010 (ex prat. 4844) ed autorizzazione di opere relative ad un modesto rialzo del guado esistente, realizzato mediante struttura a ponticello, sul Torrente Carfalo (cod. reticolo BV12240), posto sul confine tra i Comuni di Peccioli e di Palaia (PI), sulla Via delle Colline per Legoli S.P.11 loc. Poggio al Pino, per l'accesso alla proprietà dei richiedenti

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017352

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014", nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per

l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO che con Determina n. 1290 del 25/03/2010 (disciplinare reg. n. 322/2010 ex pratica 4844) la Provincia di Pisa ha rilasciato ai Sigg. Giuntini Nicola e Dani Kety, come meglio identificati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di un' area del demanio idrico ad uso residenziale, per l'utilizzo del guado, avente struttura a ponticello (già autorizzato in linea idraulica) carrabile, sul Torrente Carfalo di accesso alla proprietà dei richiedenti, sito sul confine dei Comuni di Peccioli e Palaia (PI);

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata dai Sigg. Giuntini Nicola e Dani Kety, come meglio identificati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0318079 del 05/08/2021 (Pratica SIDIT 3260/2021) corredata dalla documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Antonio De Gregorio iscritto all' albo degli ingegneri di Pisa al n.2295;

DATO ATTO che con l'istanza di rinnovo della concessione è stata richiesta l'autorizzazione ad eseguire opere finalizzate ad un modesto rialzo del guado esistente realizzato mediante struttura a ponticello ai fini della mitigazione del rischio idraulico;

VISTO il progetto delle suddette opere che consiste nello smontaggio dell'impalcato della struttura esistente, costituito da profili IPE 300 in acciaio e da una soletta collaborante con rete e.s. di circa 10 cm di spessore, nel successivo rialzamento di cm 70 delle pile di fondazione in c.a e nella nuova posa dell'impalcato. La delimitazione della carreggiata è realizzata con cordoli parasassi e parapetto in elementi lineari sottili in legno trasparenti al flusso della corrente fluviale. I lavori non interferiscono con il regime delle acque tenuto conto che le suddette pile sono collocate fuori alveo;

CONSIDERATE le integrazioni presentate dal richiedente e acquisite agli atti di questo Settore con prot. n. 0145510 del 06/04/2022 (in risposta alla comunicazione inviata da questo Settore ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i), nonché le integrazioni pervenute per vie brevi in data 28/01/2022;

CONSIDERATO che il progetto definitivo completo delle integrazioni richieste è quello corredato dalla seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica e relazione idrologico – idraulica;
- Corografia scala 1:10.000;
- Bacino idrografico del torrente Carfalo alla sezione di interesse in scala 1:50.000;
- Stato attuale piante e sezioni, con particolari di estratto di mappa scala 1:2000;
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 e Visure catastali;
- Stato di progetto e sovrapposto: piante e sezioni;
- Sezione stradale scala 1:200;
- Osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i a firma del progettista;

CONSIDERATO che oggetto del presente provvedimento è la concessione per l'utilizzo di area appartenente al Demanio Idrico sulla quale insiste il guado esistente, realizzato mediante struttura a ponticello carrabile, identificata nel Fg.16 p.lla 63 del Comune di Peccioli e nel Fg. 70 p.lla 239 del Comune di Palaia, nella Provincia di Pisa, con contestuale autorizzazione idraulica;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art.13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che :

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- le opere in progetto sull'attraversamento sono finalizzate all'incremento della sicurezza stradale e non peggiorano le condizioni di sicurezza idraulica esistenti e che dunque le medesime opere possono ritenersi ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico, con le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il rilevato stradale in corrispondenza della struttura deve avere altezze minime in modo da limitare il più possibile eventuali fenomeni di rigurgito a monte;

- la sicurezza dei veicoli e dei pedoni che transitano sulla struttura deve essere garantita con opere trasparenti alla corrente di piena in modo che non si verifichino accumuli di materiale vegetale trasportato dalla corrente;

- il cancello di accesso all'attraversamento deve essere installato ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda con previsione di semplice infissione nel terreno dei pali-montanti;

- ogni opera, manufatto o altro non rappresentato negli elaborati e oggetto del presente atto non potrà essere realizzato nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- gli apprestamenti di cantiere non dovranno in alcun modo danneggiare le sponde del corso d'acqua, né modificarne la dimensione e la forma;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Settore; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;

- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica competente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: https://www.cfr.toscana.it/ o https://www.lamma.rete.toscana.it/ ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- installare una segnaletica verticale di avvertimento di pericolo di piena sui due accessi alla struttura;

- installare un segnalatore acustico e/o luminoso di allerta dell'innalzamento del livello dell'acqua;

- il Concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato accertando la possibilità di utilizzo della struttura solo in condizione di piena sicurezza e sotto la sua piena responsabilità; in particolare dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'utilizzo del percorso non determini danno o pericolo anche per la pubblica incolumità;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente gli interventi indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;

- la loro conclusione deve avvenire entro 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Genio Civile di cui sopra; tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- la manutenzione delle sponde e dell'alveo al di sotto della proiezione dell' attraversamento in oggetto rimane a carico del Concessionario; qualora a causa della presenza dell'attraversamento si verificassero ostruzioni dello stesso per l'impedito passaggio del materiale flottante normalmente trasportato dalla corrente, con conseguente ostruzione dell'attraversamento stesso, il Concessionario sarà chiamato ad intervenire a proprie cure e spese al fine di ripristinare il regolare deflusso idrico;

- con il presento Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrò altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamen-

to di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

E' richiesto al Concessionario di fare censire ai Comuni di Peccioli e Palaia l'attraversamento al fine di inserire nei piani di protezione civile tutte le procedure, nonché attivare i provvedimenti per l'interdizione al transito della struttura durante gli eventi di allerta meteo, per rischio idrogeologico, gli eventi di piena e durante i lavori di manutenzione ordinati dall'Autorità Idraulica;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e

nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse ;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a)violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle are e e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fatti-specie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A, punto 4.1, corrisponde ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermante quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

- ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

- eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE :

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per occupazione area demanio idrico per l'attraversamento del torrente Carfalo con un guado, realizzato mediante struttura a ponticello, mediante il versamento della somma pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0200259 del 16/05/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 12 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 06/07/2022;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio ai Sigg. Giuntini Nicola e Dani Kety, come meglio identificati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione di un' area del demanio idrico ad uso residenziale per l'utilizzo del guado esistente, realizzato mediante struttura a ponticello carrabile, sul Torrente Carfalo nei Comuni di Peccioli e Palaia (PI), sulla Via delle Colline per Legoli S.P.11 loc. Poggio al Pino, per accedere alla proprietà dei richiedenti;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere indicate in premessa ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALL.A dati identificativi Sidit 3260-21*
a9737c43c860fab9723bcf82081c157c35004089e32d246920164f96f4f798c5

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15533 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. SIDIT 1294/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC3763 per la realizzazione di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT lungo la S.P. 32 nel Comune di Montecatini Val di Cecina (Pi). (rif. AUT. 2361040) Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017489

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014", nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015";

VISTA la L.R. n. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l'istanza presentata da E-distribuzione S.p.A., Zona Livorno-Pisa, Cod.Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), con Responsabile Mario Falomi (come meglio identificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0321126 del 06/08/2021 (SIDIT n. 1294/2022);

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Settore per le vie brevi in data 08/04/2022;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Richiedente ed acquisite agli atti di questo Settore, con Prot. 0160415 del 19/04/2022, con le quali è trasmessa definitiva documentazione progettuale, che annulla e sostituisce integralmente la precedente domanda, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Dichiarazione di conformità (di cui all'art.5, c.6, D.P.G.R. n. 9/2000);
- Documentazione fotografica;
- Sezione per attraversamento sotterraneo, scala 1:20;
- Corografia;
- Planimetria di Progetto;
- Planimetria catastale;
- Estratto aerofotogrammetrico.

VISTO che il progetto prevede la posa di un cavo interrato BT, mediante l'utilizzo della Tecnologia NO-DIG, in attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC3763, con cavo isolato BT tripolare in alluminio, con polietilene reticolato;

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell'area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto BT interrato, con attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato identificato nel reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 nella versione vigente con codice TC3763, ubicato nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), lungo la S.P. 32;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore delle condotte dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 mt. rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente;

- l'esecuzione di pozzetti di spinta dovrà essere realizzata ad una distanza non inferiore a mt. 4 dall'estradosso del corso d'acqua tombato;

- eventuali armadietti stradali dovranno essere posizionati a distanza maggiore di mt 10 dal ciglio di sponda ;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzioni da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito https://www.lamma.rete.toscana.it/ oppure https://www.cfr.toscana.it/;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione del lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- con il presento Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura

e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle are e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fatti-specie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5°comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermante quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni

stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 240,00 (duecentoquaranta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 11), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5°comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0250612 del 20/06/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 120,00 (centoventi/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 6 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 in data 30/06/2022 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, nel Comune di Roma (RM), con Responsabile Mario Falomi (come meglio identificato nell'Alle-

gato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), della concessione per utilizzo del demanio idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT, con attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC3763 lungo la S.P. 32 nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALL_A_Dati_identificativi_Sidit_1294_2022*
f8c52daa8bdef31f644aef994f2100e7fb04b881952d7baa45e07c1fa235102c

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15537 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3162, pratica Sidit n. 2160/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea denominata "Gorfigliano", ubicata in località Gorfigliano (Lago di Gramolazzo ed aree limitrofe), nei comuni di Vagli Sotto (LU) e Minucciano (LU), in attraversamento di vari corsi d'acqua.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017374

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l' istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), di seguito denominata "concessionario" con sede legale in via Ombrone n.2 a Roma, avente ad oggetto: "R*iferimento: aut 2341564. Istanza di autorizzazione unica energetica del 18/02/2022 per la ricostruzione in cavo aereo/interrato e l'esercizio di un elettrodotto aereo a 15kv, in conduttori nudi, n. dx3035008 denominato "Gorfigliano", ubicato nelle località Gorfigliano, lago di Gramolazzo e aree limitrofe, nei comuni di Vagli di Sotto e Minucciano, della provincia di Lucca"*, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0118108 del 22/03/2022, perfezionata con pec del 29/03/2022 (prot. n.0130909) e del 05/05/2022 (prot.n. 0184623), con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell'Ing. Gabriele Papi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al n. 934:
-piano tecnico (relazione tecnico-descrittiva intero intervento, corografia in scala 1:25.000, - localizzazione planimetrica dell'intervento in scala 1:10.000,
-elaborati tecnici interferenze (relazione tecnico-descrittiva della singola interferenza, estratto catastale con rappresentazione dell'intervento di progetto, sezione trasversale, documentazione fotografica della singola interferenza),
- file shape con individuazione interferenze;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:
-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT89O0760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 10/04/2022,
-dell'imposta di bollo per l' istanza, con marca da bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale (Aut. Ade n. 133874/99),
-dell'imposta di bollo per il decreto, con mod. F24 del 20/04/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'adeguamento di un elettrodotto a MT (15 kV) con sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea esistente, a media tensione in conduttori nudi denominata "Gorfigliano", con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo sotterraneo e parte in cavo aereo precordato ad elica visibile, in località Gorfigliano (Lago di Gramolazzo ed aree limitrofe), nei comuni di Vagli Sotto (LU) e Minucciano (LU);

PRESO ATTO che l'intervento proposto interferisce con numerosi corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico regionale ai sensi della L.R. 79/2012, tramite attraversamenti aerei e attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti, comprese le relative opere da eseguire nelle fasce di rispetto dei 10m dai corsi d'acqua;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali, di pertinenza dei seguenti corsi d'acqua, occupate dai seguenti attraversamenti

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione interferenza con il corso d'acqua
i-1 attraversamento aereo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 112 part. 4794 - f. 211 part. 2042	Attraversamento aereo con Elettrodotto MT (15kV) del Canale del Gruppo (TN18633), in loc. Giovetto, Comune Vagli Sotto (LU)
i-2 attraversamento aereo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ⫽ Si ☑ No f. 112 part. 4736	Attraversamento aereo con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN18354), in loc. Giovetto, Comune Vagli Sotto (LU)
i-3 attraversamento aereo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 318 part. 3534	Attraversamento aereo con Elettrodotto MT (15kV) del Fosso di Mesa (TN18154), in loc. M. Tontorone, Comune Minucciano (LU)
i-4 attraversamento aereo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 314 part. 3409	Attraversamento aereo con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Acqua Bianca (TN17471), in loc. Gorfigliano, Comune Minucciano (LU)
i-5 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 509 part. 2135-2945	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN17499), in loc. Gorfigliano, Comune Minucciano (LU)
i-6 attrav. utilizzando manufatti esistenti 2 linee (i-6a e i-6b)	Reticolo: ☑ Si ⫽ No *Catastale:* ☑ Si ⫽ No f. 308 part. 1483 - f. 503 part. 6228	2 Attraversamenti con canaletta staffata al ponte Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Acqua Bianca (TN16202), in loc. La Piana, Comune Minucciano (LU)
i-7 attraversamento sotterraneo 2 linee (i-7a e i-7b)	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ⫽ Si ☑ No f. 503 part. 3955-6333	2 Attraversamenti interrati con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN16233 – tratto tombato), in loc. La Piana, Comune Minucciano (LU)
i-8 attraversamento aereo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 308 part. 4570	Attraversamento aereo con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Acqua Bianca (TN16166), in loc. La Piana, Comune Minucciano (LU)
i-9 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 308 part. 1364-1365	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN15935), in loc. Foresto, Comune Minucciano (LU)
i-10 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ⫽ Si ☑ No f. 308 part. 1348-1353	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN15867), in loc. Foresto, Comune Minucciano (LU)
i-11 attraversamento sotterraneo 2 linee (i-11a e i-11b)	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 503 part. 970-987	2 Attraversamenti interrati con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN16047), in loc. La Piana, Comune Minucciano (LU)
i-12 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ⫽ Si ☑ No f. 501 part. 3665	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN15639), in loc. Gramolazzo, Comune Minucciano (LU)
i-13 attrav. utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 217 part. 3991-6636	Attraversamento con canaletta staffata al ponte Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Serchio di Gramolazzo (TN15469), in loc. Gramolazzo, Comune Minucciano (LU)
i-15 attrav. utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 501 part. 914	Attraversamento con canaletta staffata al ponte Elettrodotto MT (15kV) del Fosso di Sirchia (TN15710), in loc. Gramolazzo, Comune Minucciano (LU)
i-17 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 216 part. 4640	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del Canale Grande (TN15433), in loc. Gramolazzo, Comune Minucciano (LU)
i-18 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 403 part. 87-1590	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del Fosso di Trascionaia (TN15533), in loc. Orzala, Comune Minucciano (LU)
i-19 attrav. utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 403 part. 106-4980	Attraversamento con canaletta staffata al ponte Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN15635), in loc. Loco, Comune Minucciano (LU)
i-20 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ⫽ Si ☑ No f. 216 part. 115-3557	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN15391), in loc. Farneta, Comune Minucciano (LU)
i-21 attrav. utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 402 part. 118 - f. 403 part. 115	Attraversamento con canaletta staffata al ponte Elettrodotto MT (15kV) del Fosso del Cugnolo (TN15392), in loc. Farneta, Comune Minucciano (LU)
i-22 attraversamento sotterraneo	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ☑ Si ⫽ No f. 217 part. 3995-4684	Attraversamento interrato con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN15430 - tratto tombato), in loc. Gramolazzo, Comune Minucciano (LU)
i-23 attraversamento sotterraneo 2 linee (i-23a e i-23b)	Reticolo: ☑ Si ⫽ No Catastale: ⫽ Si ☑ No f. 505 part. 5706-6542	2 Attraversamenti interrati con Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN17044), in loc. Rimessa di Gorfigliano, Comune Minucciano (LU)

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3114, pratica SIDIT n. 1029/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, anche in quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condutture di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;
- al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto nell'allegato IX D.lgs 81/2008, la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m.

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria

cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica dei corsi d'acqua interessati o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è di euro 5.209,85, nel dettaglio così esemplificato:
Uso: 11 Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (lungh. pari o inf. a 100m : 300€ per attraversamento),
- Riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg. 60/R) = 240€, 20 attraversamenti (14 sotterranei e 6 su manufatto esistente)X240€ = 4.800,00 €
Uso: 1.2 Attraversamento aereo con elettrodotto, oltre 400V fino a 30.000V (102,46€ per attraversamento)
- Riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg.60/R) = 81,97€, 5 attraversamenti X 81,97€ = 409,85 €

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che gli attraversamenti aerei, interferenti con i corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico Regionale (L.R. 79/2012) risultavano preesistenti e sprovvisti del relativo titolo concessorio, in data 10.05.2022 con nota prot. 0189697 è stata chiesto a E-Distribuzione S.p.A. che regolarizzasse la posizione con il versamento delle indennità pregresse, le cui ricevute di pagamento sono pervenute con pec protocollata con n. 0205784 in data 19/05/2022;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0232555 del 07/06/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0279837 il 12/07/2022:
€ 3.039,08 (euro tremilatrentanove/08) di canone 2022(rateo 7/12 mensilità),
€ 1.519,54 (euro millecinquecentodiciannove/54) di imposta regionale per l'anno 2022,
€ € 5.209,85 (euro cinquemiladuecentonove/85) di cauzione,
€ 2.027,74 (duemilaventisette/74) di spese di registrazione;

DATO ATTO che la cauzione, rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, è stata costituita dalla società richiedente mediante Garanzia n. 08312/8200/00873681/579180/1535-2022 presso Intesa Sanpaolo S.p.A;

DATO ATTO che il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000), con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione idraulica di aree demaniali, di pertinenza dei corsi d'acqua in narrativa elencati, occupate da attraversamenti, per la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea denominata "Gorfigliano", ubicata in località Gorfigliano (Lago di Gramolazzo ed aree limitrofe), nei comuni di Vagli Sotto (LU) e Minucciano (LU);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 articoli 93 e 98, dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell'art. 3 commi 2-3-4 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'ing. Gabriele Papi;

3 di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 5.209,85, maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al concessionario tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente atto, presso i competenti Uffici Finanziari dell'Agenzia delle Entrate;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15543 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo ubicato nella loc. Avenza del Comune di Carrara (MS) ad uso civile (prat. SIDIT n. 2650/2021 C.L. PC 1462/23-267).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017300

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018", n. 1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione" e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza in bollo presentata da Autolavaggio Apuano s.r.l., C.F.: 01051550455, con sede a Carrara (MS) loc. Avenza via Fiorino n. 1, protocollata il 14/06/2021 n. 253415, intesa ad ottenere

la concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea per 1.800 mc/a massimi, ad uso civile in località Avenza nel Comune di Carrara (MS);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che la Società ha versato in data 22/05/2021 le spese di istruttoria pari ad Euro 100,00 con c/c postale n. 1031575820 e in ottemperanza di quanto chiesto con nota prot. n. 253388 del 22/06/2022, ha effettuato in data 19/07/2022, i versamenti relativi: al canone anno 2022 di Euro 236,97, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al deposito cauzionale di Euro 236,97, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, a complessivi Euro 2.705,11 di cui 2.657,72 (canoni pregressi anni 2012/2021) e 47,39 (interessi legali), codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 2650/2021 C.L. PC 1462/23-267;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Autolavaggio Apuano s.r.l., C.F.: 01051550455, con sede a Carrara (MS) loc. Avenza via Fiorino n. 1, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo avente la profondità di 70 mt, ubicato nella loc. Avenza del Comune di Carrara (MS) FG 72 Mappale 551, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo dal 2012; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,33 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,057 l/s corrispondente a circa 1.800,00 mc/a (prat. SIDIT n. 2650/2021 C.L. PC 1462/23-267);

Preso atto che il legale rappresentate di Autolavaggio Apuano s.r.l., ha sottoscritto in data 26/07/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 26/07/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che la Società ha già versato il canone per l'anno in corso e pertanto, dovrà corrispondere il canone anno 2023 il cui importo sarà comunicato successivamente dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Autolavaggio Apuano s.r.l., C.F.: 01051550455, con sede a Carrara (MS) loc. Avenza via Fiorino n. 1, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo avente la profondità di 70 mt, ubicato nella loc. Avenza del Comune di Carrara (MS) FG 72 Mappale 551, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a

decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo dal 2012; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,33 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,057 l/s corrispondente a circa 1.800,00 mc/a (prat. SIDIT n. 2650/2021 C.L. PC 1462/23-267);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Autolavaggio Apuano s.r.l. in data 26/07/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto la Società ha effettuato i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;

4. di dare atto che che la Società ha già versato il canone per l'anno in corso e pertanto, dovrà corrispondere il canone anno 2023 il cui importo sarà comunicato successivamente dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

a3be413e5a1df949a2b8d7c564abc99b3a85d56bfdaadd771a59b0536679e2ae

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15555 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Voltura della concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite di Petrosciana o Gallicano ad uso ittiogenico, in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU), pratica Sidit n. 183224/2020 C.L. n. 2033.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017422

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00 (identificativo: 01200140276878) acquisita al protocollo in data 13/06/2022 con il n. 240959, presentata da Azienda Agroittica Fratelli Giovannetti S.S., C.F.: 01234420469, con la quale viene dichiarato di rinunciare alla concessione di derivazione acqua ad uso ittiogenico in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU), prat. n. 2033, a favore di Di Natale Daniele, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito di atto di affitto registrato in data 01/06/2022 n. 267;

Dato atto che in data 18/05/2022 il Sig. Di Natale ha effettuato i seguenti versamenti:
- spese di istruttoria di Euro 75,00, conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;
- cauzione di Euro 430,00, conto IBAN IT41X0761028000001031581018;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 3677 del 19/09/1995, con il quale veniva concesso ad Allevamento Rio Folle di Della Massa Alfredo e C. s.n.c., di derivare dal Torrente Turrite di Petrosciana o Gallicano in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU), la portata di medi mod. 1 (l/s 100) di acqua per uso ittico; la concessione veniva accordata per la durata di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto stesso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 1855 sottoscritto il giorno 11/09/1990 e verso il pagamento del canone annuo;

Visto il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/09/1990, rep. n. 1855, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 21/11/1995 al n. 4319;

Visto il decreto dirigenziale n. 19956 del 13/12/2018 con il quale veniva volturata a Azienda Agroittica F.lli Giovannetti s.s. - C.F./P.I.: 01234420469, la cui sede è nel Comune di Coreglia Antelminelli fraz. Tereglio loc. Ponte a Bussato, la concessione di derivazione acqua ad uso ittiogenico in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU) per un quantitativo di medi l/s 100, di cui al decreto della Regione Toscana n. 3677 del 19/09/1995, (prat. n. 2033);

Dato atto che la scadenza della concessione sarà il 18/09/2025;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 183224/2020 C.L. n. 2033;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 13/06/2022 prot. n. 240959, sopra descritta e volturare quindi a: Di Natale Daniele, la concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite di Petrosciana o Gallicano ad uso ittiogenico, in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU), di cui al decreto della Regione Toscana n. 3677 del 19/09/1995, al disciplinare sottoscritto in data 11/09/1990 rep. n. 1855, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 21/11/1995 al n. 4319 e al decreto dirigenziale n. 19956 del 13/12/2018 (voltura), pratica Sidit n. 183224/2020 C.L. n. 2033;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale per complessivi Euro 860,00 (Euro 355,00 versati in data 27/06/2017 con c/c postale 1031581018 e Euro 505,00 versati in data 20/06/2018 con c/c postale 1031581018);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto, a: Di Natale Daniele, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite di Petrosciana o Gallicano ad uso ittiogenico, in loc. Campilato nel Comune di Gallicano (LU), di cui al decreto della Regione Toscana n. 3677 del 19/09/1995, al disciplinare sottoscritto in data 11/09/1990, rep. n. 1855, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 21/11/1995 al n. 4319 e al decreto dirigenziale n. 19956 del 13/12/2018 (voltura), pratica Sidit n. 183224/2020 C.L. n. 2033;

2. di confermare la scadenza della concessione al 18/09/2025;

3. di dare atto che il Sig. Di Natale ha effettuato i versamenti di cui al 3° capoverso della narrativa;

4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale per complessivi Euro 860,00 (Euro 355,00 versati in data 27/06/2017 con c/c postale 1031581018 e Euro 505,00 versati in data 20/06/2018 con c/c postale 1031581018);

5. di trasmettere il presente atto a Di Natale Daniele e Azienda Agroittica Fratelli Giovannetti S.S.;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *dati identificativi*

e59db78036e5c463e01cf7db7a33801c3faca0ab8784377608323ad2ef069bef

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15597 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1860-2022 - Concessione per opera di difesa idraulica (consolidamento spondale, tip. 9), su corso d'acqua privo di denominazione (TS33465), e occupazione di area demaniale di mq 500 per uso agricolo (tip. 2.1), in località Poggioccolo nel comune di Civitella Paganico (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017546

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017, con la quale si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l'annualità 2019, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal Sig. Chechi Mauro, come identificato nell'allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0187933 del 09/05/2022, e le successive integrazioni di prot. n. 214477 del 24/05/2022 e prot. n. 254110 del 23/06/2022 pervenute dal tecnico incaricato Dott. Geol. Paolo Bosco, con cui è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;
- relazione tecnica per autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;
- rilievo stato attuale;
- planimetria e sezioni (stato di progetto e sovrapposto);
- planimetrie ubicative;
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Dott. Geol. Paolo Bosco, prevede:

- la realizzazione di un'opera di consolidamento spondale del fosso privo di denominazione, (TS33465), consistente nel taglio della vegetazione morta e infestante presente lungo le scarpate per circa 30 m, nella riprofilatura dell'alveo e delle sponde per circa 30 m, nella realizzazione di una scogliera in massi lapidei, intasati con materiale di idonea pezzatura e nella posa in opera di terreno di riporto per ricostituire le scarpate;
- l'occupazione di area demaniale non particellata di mq 500 per uso agricolo (confinante nelle aree di proprietà del richiedente censite al Foglio 101 - particelle 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23), in località Poggioccolo nel comune di Civitella Paganico, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

DATO ATTO inoltre che per la realizzazione di quanto sopra, si prevedono i seguenti interventi:

- taglio della vegetazione morta e infestante presente lungo le scarpate per circa 30 m;
- riprofilatura dell'alveo e delle sponde per circa 30 m;
- realizzazione di scogliera in massi lapidei e intasati con materiale di idonea pezzatura;
- posa in opera di terreno di riporto per ricostituire le scarpate;

ACCERTATO che il corso d'acqua privo di denominazione, (TS33465), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali e l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot n. 0226504 del 01/06/2022, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuate le aree oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nei casi previsti dall'art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0262061 del 29/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua,

previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:

  - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
  - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
  - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
  - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- per quanto attiene la realizzazione della scogliera, durante le fasi di lavoro, si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei blocchi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, il richiedente, dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo dei blocchi, dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato;
- l'intervento deve garantire ai mezzi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria la percorribilità e l'accesso del corso d'acqua;
- non dovranno essere realizzati, annessi, baracche e strutture di alcuna tipologia e non dovranno essere realizzate recinzioni nell'area demaniale e nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, se non autorizzate da questo Settore.

PRESCRIZIONI *GENERALI*

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di anni nove;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la stessa si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a

proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale ammonta a complessivi € 404,80, di cui € 253,00 per opere di difesa idraulica (tip. 9) ed € 151,80 per uso agricolo (tip. 2.1) di area demaniale non particellata, di mq 500, determinato ai sensi della DGRT n. 888/2017, rivalutato su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, dando atto che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 202,40, di cui € 126,50, corrispondente ai 6/12-esimi del canone annuo di € 253,00, per difesa idraulica (tip. 9) ed € 75,90, corrispondente ai 6/12-esimi del canone annuo di € 151,80, per uso agricolo di area demaniale di mq 500 (tip. 2.1);
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 404,80, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma del 06/07/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Chechi Mauro, come identificato nell'allegato al prest atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, la concessione demaniale per opera di difesa idraulica (consolidamento spondale - tip. 9), su corso d'acqua privo di denominazione (TS33465), in località Poggioccolo nel comune di Civitella Paganico (GR), come esplicitato in narrativa e l'occupazione di area demaniale non particellata di mq 500 per uso agricolo (tip. 2.1), confinante con le aree di proprietà censite al Foglio 101 - particelle 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23; distintamente evidenziate nella cartografia allegata al presente atto sotto la lettera "B", che ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che gli effetti della presente concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/07/2031, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo pec del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *Dati personali*
c2837b76c1289a8f02c4c91b32e9a87c8666fd7295310a15df2a2255672f1e33

B *Elaborato cartografico*
7bd3c1723494b74fa8e104a3fbacc309baa723b2a83ccdabe6c9b383fcd3cf46

Allegato B

Pratica SiDIT n. 1860-2022 - Concessione per opera di difesa idraulica (consolidamento spondale - tip. 9), su corso d'acqua privo di denominazione (TS33465), e occupazione di area demaniale non particellata di mq 500 per uso agricolo (tip. 2.1), in località Poggioccolo nel comune di Civitella Paganico (GR).



Aree di proprietà del richiedente – Comune di Civitella Paganico - Foglio 101 - particelle 14-15-16-17-21-22-23.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15598 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D. n. 523/1904 e L.R. 80/2015. SIDIT 1183/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica – Realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT interrato, con n. 5 attraversamenti in subalveo del Fosso Reale Zannone (2) BV 10585, del Rio Galletta BV10639, nel Comune di Casciana Terme Lari (PI) e del corso d'acqua BV10458, della Fossa Nuova (5) BV10734, nel Comune di Ponsacco (Pi). (rif. AUT. 2407300). Richiedente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017569

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014", nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l'istanza di concessione presentata da E-distribuzione S.p.A., Codice Fiscale/Partita IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 0415329 del 26/10/2021 (SIDIT 1183/2022);

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Settore, per le vie brevi, in data 01/04/2022;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Richiedente, acquisite agli atti di questo Settore, con Prot. 0160448 del 19/04/2022, con le quali, detta documentazione annulla e sostituisce la precedente;

VISTA dunque la documentazione progettuale complessivamente trasmessa, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione/concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione Tecnica;
- Corografia, (scala 1:15.000);
- Estratto Catasto;

- Inquadramento territoriale fotogrammetrico;

- Identificazione rete idrografica;

- Planimetria di progetto;

- Sezioni;

- Documentazione fotografica;

VISTO che il progetto prevede la realizzazione di nuovo elettrodotto MT in cavo interrato, con n.5 attraversamenti in subalveo, mediante tecnologia NO-DIG, dei corsi d'acqua tombati:

- Fosso Reale Zannone (2) BV10585, lungo la S.P. 12-Via Livornese Est, nel Comune di Casciana Terme Lari (PI);

- Rio Galletta BV10639, lungo la S.P. 12-Via Livornese Est e in Via Sottobosco, ubicati nel Comune di Casciana Terme Lari (PI);

- BV10458, Fossa Nuova (5) BV10734, entrambi in Via Variante SRT 439, ubicati nel Comune di Ponsacco (PI);

CONSIDERATO che le opere ed attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del Demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore del cavidotto dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 m rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente;

- i pozzetti di spinta dovranno essere realizzati ad una distanza mai inferiore a ml 4 dal corso d'acqua tombato;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito https://www. lamma. rete.toscana.it/ oppure https://www.cfr.toscana.it/;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione del lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati

realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presento Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi e il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. Prot. 0206189 del 19/05/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 700,00 (settecento/00) a titolo di acconto del canone concessorio per l'anno 2022;

- versamento dell'importo di euro 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 20/07/2022 redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, in data 06/06/2022, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2 , parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente Decreto ed il disciplinare ad esso allegato saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), della concessione per utilizzo del demanio idrico per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT interrato, con n. 5 attraversamenti in subalveo del Fosso Reale Zannone (02) BV 10585, del Rio Galletta BV10639, nel Comune di Casciana Terme Lari (PI) e del corso d'acqua BV10458, della Fossa Nuova (5) BV10734, nel Comune di Ponsacco (Pi) (rif. AUT. 2407300);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di disporre che l'utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 20/07/2022;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);

6. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'Allegato A) Disciplinare di Concessione presso i competenti Uffici Finanziari;

7. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione Sidit 1183-22*
5ba0d4475c7f1757102228970a3b3f25c9de81590445d3324133e053ecb16805

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15605 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2972 – SIDIT n. 533/2022. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Torrente Secco (codice TN23293), in località Arni, nel comune di Stazzema (LU), occupata da un attraversamento a raso con strada di cava (Cava Faniello).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017625

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

RICHIAMATA la D.C.R.T.. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l'istanza di concessione inviata dal dott. geol. Vinicio Lorenzoni, iscritto all'Ordine dei geologi della Toscana al n. 1534, tecnico incaricato dalla Versilia Marmi s.r.l., di seguito denominata "concessionario" cod. fisc./P.IVA:01109790459, con sede legale a Carrara (MS) in via Via Igino Cocchi, Snc, protocollata da Regione Toscana con n. 487693 in data 16/12/2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica:

-relazione tecnica
-documentazione fotografica,
-tav 1 corografia di inquadramento,
-tav 2 inquadramento catastale,
-tav.3 stato finale,
-tav.4 mappa catastale;

DATO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione per l'attraversamento a raso di area demaniale (coordinate Lat. 44°4'29,63''N -Long. 10°4'45,95'' E), di m^2 369,67 del corso d'acqua denominato Torrente Secco (Reticolo Idrografico Regionale L.R. 79/2012) o Torrente Turrite Secca (mappe catastali) della cava Faniello nel Comune di Stazzema (LU);

PRESO ATTO che il guado che costituisce l'unico accesso ad una zona estrattiva e la cui superficie è pari a circa m^2 369,67;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato alla pratica idraulica il n.2972 – SIDIT n. 533/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, l'utilizzo richiesto dell'area demaniale:
- non produce alterazione del buon regime delle acque,
- non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche,
-non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde,
-non costituisce aggravio del rischio in altre aree,
-non costituisce aggravio del rischio per le persone e per il guado stesso.

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che in data 28.07.2022 Vannucci Lorenzo e Mani Alessandro, amministratori della Versilia Marmi s.r.l., hanno sottoscritto il disciplinare (allegato A) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la presente concessione;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e le società concessionarie;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (4.2 attraversamenti), secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 120,00; importo aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2 ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e con L.R. 74/2018 è stata commisurata al 50% del canone di concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, la società Versilia Marmi S.r.l. ha dimostrato, con la produzione delle relative ricevute, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Regione Toscana, mediante bonifici del 11.07.2022 i seguenti importi:

-€ 120,00 per il canone demaniale 2022,

- € 60,00 per l' imposta regionale anno 2022,

-€ 120,00 per il deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

-durante l'utilizzo dell'area in concessione non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso superficiale delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato;

-durante l'utilizzo dell' area in concessione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-tutte le opere provvisionali occorrenti per l'utilizzo dell'area in concessione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

-al termine dell'utilizzo dell' area in concessione eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-l'utilizzo dell'area in concessione dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di utilizzo dell'area in concessione in occasione delle piene del corso d'acqua ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge

intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio – Garfagnana – Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Stazzema come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

La società concessionaria deve:
-assumere la custodia dell'area demaniale data in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
-sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel RD 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;
-non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente, prendendo atto che tutte le le migliorie autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che le società Concessionarie possano avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il soggetto la società concessionaria esegua le predette migliorie senza autorizzazione saranno tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuta inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
-assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;
-non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso;
-posizionare in prossimità delle aree un cartello con i dati identificativi della concessione;
-ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Versilia Marmi s.r.l., cod. fisc./P.IVA:01109790459, con sede legale a Carrara (MS) in via Via Igino Cocchi, Snc, la concessione di un'area (coordinate Lat. 44°4'29,63''N -Long. 10°4'45,95'' E), di m^2 369,67, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Torrente Secco (codice TN23293), in località Arni, nel comune di Stazzema (LU), occupata da un attraversamento a raso con strada di cava (cava Faniello), come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza;

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dagli amministratori della suddetta società in data 28.07.2022;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa

salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato dott. geol. Vinicio Lorenzoni;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

5aa7d2c4f91fca0d03efd32e0613ad03e82f9724b6389a45456a21e4e924e9bc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15611 - Data adozione: 04/08/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di nuova linea aerea BT in attraversamento del fosso dello Straccione di Casaglia, in Via di Casaglia, nel Comune di Calenzano (FI). Pratica 4018 (pratica SIDIT n. 2463/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017551

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull'importo del canone da versare, come previsto all'art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Enrico Bulleri, avente ad oggetto: "Progetto per la modifica di elettrodotto aereo a bassa tensione BT (230-400 V), per nuove forniture /adeguamento linea, in Via di Casaglia, nel Comune di Calenzano Città Metropolitana di Firenze. Attraversamento GID 55470 Pratica e-dis. 2396628", relativa alla realizzazione di una nuova linea BT in attraversamento aereo sul fosso dello Straccione di Casaglia, acquisita agli atti con prot. 247308 del 16/06/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Matteo Malandrini:

- modulo di domanda con corografia, planimetria catastale, ortofoto, sezione dell'attraversamento e documentazione fotografica;
- relazione tecnico-descrittiva con corografia, planimetria generale, ortofoto, planimetria catastale, sezioni trasversali, documentazione fotografica con fotoinserimento degli interventi;

VISTO il versamento di Euro 100,00 con bonifico id SAP 00375996 del 29/05/2022, di cui Euro 75,00 di oneri istruttori, Euro 16,00 per una marca da bollo virtuale per la presentazione dell'istanza ed Euro 9,00 non dovuti e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4018 (pratica SIDIT n. 2463/2022, procedimento SIDIT n. 3773/2022);

VISTO il pagamento di di una marca da bollo virtuale Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la pubblicazione de presente atto;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla realizzazione di una nuova linea aerea BT sul fosso dello Straccione di Casaglia, in Via di Casaglia, nel Comune di Calenzano (FI);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso dello Straccione di Casaflia, nel tratto individuato con il codice MV22544, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale in corrispondenza nei pressi delle particelle n. 308 e 314 del foglio di mappa 11 del Comune di Calenzano (FI);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il cavo aereo dovrà essere posizionato ad un'altezza di almeno 6 metri sopra il ciglio di sponda del corso d'acqua;

- i pali dovranno essere posizionati a una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda o laddove presente dal piede d'argine;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere

liberato da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito http://www.lamma.rete.toscana.it/ oppure http://www.cfr.toscana.it/;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- eseguita la posa della linea, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle arginature e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica stefano.barchielli@regione.toscana.it e federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi

sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione,. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 6,83 con la detrazione del 20% Euro 5,46 (pari a un canone per un attraversamento aereo BT).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 5,46, corrispondente a Euro 6,83 (uso 1.1 all. A d.g.r. 888/17) per un attraversamento aereo BT, con la detrazione del 20%. Il primo canone, pari a euro 2,73 per i 6/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 5,45 pari a un canone per un attraversamento aereo BT, con bonifico ID Sap 00385144 del 21/07/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 2,73, pari a 6/12 del canone annuo per un attraversamento aereo BT, relativamente all'annualità 2022, con bonifico ID Sap 00385148 del 21/07/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad Euro 1,37, pari al 50% del canone 2022, con bonifico ID Sap 00385159 del 21/07/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa

concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Enrico Bulleri della concessione per realizzazione di nuova linea aerea BT in attraversamento del fosso dello Straccione di Casaglia, in Via di Casaglia, nel Comune di Calenzano (FI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15697 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile, con captazione da 1 pozzo ubicato nel comune di Empoli (FI), in terreno individuato al N.C.T. foglio 13 particella 3402. Pratica SiDIT n. 1009/2022, procedimento 1812/2022 (codice locale 322).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017234

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

PREMESSO che con istanza in data 02/03/2018 prot. n. 120314, la AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede legale a Firenze (FI), in Piazza Santa Maria Nuova 1, ha presentato domanda di variante sostanziale per variazione in aumento del prelievo di acque pubbliche sotterranee, per uso CIVILE (irrigazione verde privato), mediante un pozzo, su terreno di proprietà della società Richiedente, posto nel Comune di EMPOLI (FI), e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio catastale 13, particella 3402;

VISTO che con D.P.G.R.T. n. 33 del 28.02.2019, il Dott. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

VISTA la relazione geologica ed idrogeologica, redatta in conformità all'allegato D parte III del DPGR 61/R/2016, a firma del geologo dott.ssa Annalisa Masoni (n.1217 - Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 147824 del 03/04/2019;

VISTA la relazione di istruttoria in data 08.02.2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,14 l/s per un fabbisogno annuo di 4.300 metri cubi annui, destinata ad uso Civile (irrigazione verde privato);

PRESO ATTO che la ditta richiedente ha versato tramite bonifici a favore di Regione Toscana, eseguiti in data 28/06/2022:
- € 40,00 quale contributo una tantum, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del R.D. 1775/1933 e dell'art.14 bis del regolamento D.P.G.R. 61/R/16;
- € 253,63 quale deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 60 del regolamento D.P.G.R. n. 61/R/16;
- € 253,63 per canone 2022;

PRESO ATTO che la ditta richiedente ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto virtualmente mediante bonifico a favore di Regione Toscana su IBAN IT89O0760102800001031575820, per un importo complessivo pari ad € 48,00;

PRESO ATTO che la ditta richiedente, tramite il suo legale rappresentante Paolo Morello Marchese, ha sottoscritto digitalmente in data 21/07/2022 il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione richiesta, sostanzialmente conforme allo schema approvato con Delibera di Giunta regionale n. 194 del 16.03.2016, che allegato al presente provvedimento (All. A) ne forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, Titolare di Posizione Organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DECRETA

1. di RILASCIARE la concessione di acque pubbliche in favore di AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede legale a Firenze (FI), in Piazza Santa Maria Nuova 1, per uso Civile (irrigazione verde privato), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo n. 1 pozzo, ubicato nel Comune di Empoli (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 13 p.lla 3402 di proprietà della società Richiedente, per una portata media annua di 0,14 l/s, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di STABILIRE che la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di APPROVARE il Disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n.194 del 16.03.2016, sottoscritto digitalmente in data 21/07/2022 dalla ditta concessionaria, nella persona del legale rappresentante, ed allegato in originale informatico al presente provvedimento (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di STABILIRE che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della D.G.R.T. n.938/2021, il canone annuo di concessione è definito in € 253,63 (euro duecentocinquantatre virgola sessantatre centesimi), salvo conguaglio e salvi i successivi aggiornamenti annuali disposti dalla Giunta Regionale;
5. di PRECISARE che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di TRASMETTERE il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

cf31825d31d7047e5c8e190a6e99da73571a5375b5f3e916006b8896aab1a0cc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15698 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Montevarchi (AR), Via del Camminlungo - Levanella, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 402/2021 - codice locale n. ACS2020_00015. Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017292

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 28/10/2020, la richiedente Società Agricola Rinaldi di Sara e Michele s.s. (C.F. 02233720511), con sede in Montevarchi (Ar), ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzarsi in Comune di Montevarchi (AR), Via del Camminlungo - Levanella, catastalmente individuato al Fg. 15 P.lla 707, per uso Agricolo;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 19769 del 04/12/2020, con il quale è stata rilasciata al richiedente l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;

VISTA la comunicazione di fine lavori del pozzo a firma della Dott.ssa Geol. Giuliana Torrini, acquisita al protocollo regionale con n. 262653 del 30/06/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,029 l/s per un prelievo annuo di 930 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente Società ha versato la somma di € 77,22 (*euro settantasette virgola ventidue centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Società Agricola Rinaldi di Sara e Michele s.s. (C.F. 02233720511), nella persona della titolare, sig.ra Sara Rinaldi, ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato è stata assolta mediante versamento su IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Società Agricola Rinaldi di Sara e Michele s.s. (C.F. 02233720511), con sede in Montevarchi (Ar), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Montevarchi (AR), Via di Camminlungo-Levanella, catastalmente individuato al Fg. 15 P.lla 707, per uso Agricolo, per una portata media di 0,029 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma digitale dalla titolare dell'impresa in data 26/07/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 77,22 (*euro settantasette virgola ventidue centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Montevarchi;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

5520305b62e175603c5c500f59ff8a2744cbe8a6138154158d8b014cc679a008

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15700 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Ribartoli, loc. Molin Nuovo in Comune di Empoli per estensione rete idrica in Via Piangrande. Pratica SiDIT 2856/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017320

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 26 marzo 2019, n. 20";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 16755 del 29/9/2021 questo Settore ha autorizzato lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio di Ribartoli, loc. Molin Nuovo in Comune di Empoli, presso alcune particelle del Foglio 2 per l'estensione rete idrica in Via Piangrande per circa 930 metri e rilasciato la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale del suddetto corso d'acqua;

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico per variazione del tracciato rispetto a quanto già autorizzato con il decreto sopra riportato, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 173102 del 28/04/2022 (Pratica SiDIT n. 2856/2021) presentata da Acque SpA, C.F. 05175700482, con sede legale in Comune di Empoli, Via Garigliano, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Criachi Alessio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Corografia, aerofotogrammetria, planimetria generale in varie scale;
- Inquadramento catastale e vincolistico in scala 1 : 5.000;
- Particolari costruttivi in varie scale;
- Planimetria e attraversamenti reticolo idrografico in varie scale;
- Documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede in variante di quanto autorizzato con Decreto n. 16755 del 29/09/2021:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato rio di Ribartoli, loc. Molin Nuovo in Comune di Empoli, presso alcune particelle del Foglio 2 per la realizzazione dell'opera n. 8868 - estensione rete idrica in Via Piangrande con il doppio attraversamento del Rio di Ribartoli e un altro fosso non riportato nel Reticolo Idrografico Regionale oltre alla posa per un tratto in fascia di rispetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che i lavori autorizzati con il Decreto sopra citato per la posa di una nuova tubazione avente un tracciato

con gli stessi punti di partenza e di arrivo ma con un percorso completamente diverso, non sono mai iniziati e pertanto si rende necessario annullare il decreto precedentemente rilasciato;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2781/2022 (sub procedimento del n. 3616/2021) ;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
    - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
    - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
    - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del

Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201860116682 del 22/06/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, eseguito nel settembre 2021;
- € 101,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a cinque dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, eseguito nel settembre 2021;
- € 485,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, eseguito nel luglio 2022;
- € 283,36 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 7 (sette) dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, eseguito nel luglio 2022;
- € 141,68 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580, eseguito nel luglio 2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di annullare il precedente decreto n. 16755 del 29/09/2021 rilasciato sempre a Acque SpA, C.F. 05175700482, con sede legale in Comune di Empoli, Via Garigliano, n. 1 per il medesimo intervento ma con un diverso tracciato;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di accordare, al richiedente Acque SpA, C.F. 05175700482, con sede legale in Comune di Empoli, Via Garigliano, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Ribartoli, loc. Molin Nuovo in Comune di Empoli, presso alcune particelle del Foglio 2 per la realizzazione dell'opera n. 8868 - estensione rete idrica in Via Piangrande con il doppio attraversamento del Rio di Ribartoli e un altro fosso non riportato nel Reticolo Idrografico Regionale oltre alla posa per un tratto in fascia di rispetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 728,64 secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00 , ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da

parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

8. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec ufficioautorizzazione@pec.acque.net e a.criachi@ingegnerietoscane.net.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15703 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.2698, SIDIT n. 2382/2022. Concessione di un'area area demaniale di pertinenza dei fossi Canalone, del Ferdi e Cobiato, in località Colonnata, nel Comune di Carrara (MS), occupata da n°10 attraversamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017680

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

RICHIAMATA la D.C.R.T.. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l'istanza di concessione inviata dalla Marmo Canaloni s.r.l.(c.f.:00088410451) di seguito denominata "concessionario" con sede legale a Carrara (MS) in via Piave 7/a, protocollata da Regione Toscana con n. 270613 il 29/06/2021 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica a firma del Dott. Geol. Massimo Corniani:
-relazione tecnica e documentazione fotografica,
-topografia e mappa catastale,
-planimetria catasto;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un'area di pertinenza dei fossi Canalone, del Ferdi e Cobiato, identificata catastalmente al foglio di mappa 28, in località Colonnata, nel Comune di Carrara (MS), occupata da n°10 attraversamenti a raso esistenti con strada d'arroccamento al fondo intercluso costituito dalle cave n°133 "Tacca" e n° 136 "Ortensia;

PRESO ATTO che gli attraversamenti sono i seguenti:

N° identificativo	Corso d'acqua	Codice reticolo	foglio	mappali	Altra denominazione
1	Fossa del Maggi	TN437805	28	63-65	Fosso al Canalone
1 a	no reticolo solo catastale	no	28	62-63	Fosso del Ferdi
2	no reticolo solo catastale	no	28	63-32	affluente del Fosso al Canalone
3	no reticolo solo catastale	no	28	63-32	affluente del Fosso al Canalone
4	no reticolo solo catastale	no	28	17-20	affluente del Fosso al Canalone
5	non denominato	TN437786	28	16-20	reticolo in aree estrattive
6	no reticolo solo catastale	no	28	16-20	affluente del Fosso al Canalone
7	no reticolo solo catastale	no	28	16-19	affluente del Fosso al Canalone
8	no reticolo solo catastale	no	28	16-19	affluente del Fosso al Canalone
9	no reticolo solo catastale	no	28	3	affluente del Fosso al Canalone

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica n.2698, SIDIT n. 2382/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire in 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il suddetto intervento rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

DATO ATTO che in data 11.05.2022 l'Amministratore unico della Marmo Canaloni s.r.l. ha sottoscritto il disciplinare di concessione (allegato A) che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione e che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso (4.2) richiesto, secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 1.200,00;

CONSIDERATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e la L.R. 74/2018 che la commisura al 50% del canone di concessione;

RISCONTRATO che la Marmo Canaloni s.r.l. ha dimostrato, con la produzione delle relative ricevute, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Regione Toscana:
-€ 6.242,46 di indennità di occupazione arretrate,
-€ 1.200,00 di canone per l'anno 2021,
-€ 600,00 di imposta regionale per l'anno 2021,

-€ 1.200,00 di cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,
-€ 264,00 di spese di registrazione per il decreto,

PRESO ATTO che la Società suddetta ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo, con marca da bollo da €16,00 (id n.01200217333601 del 24.06. 2021) e per la quale Guadagni Aldo ha reso una dichiarazione sostitutiva protocollata in data 20.05.2022 con prot. n. 0208462;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti ; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Marmo Canaloni (c.f.:00088410451), con sede legale a Carrara (MS) in via Piave 7/a, la concessione di un'area di pertinenza dei fossi Canalone, del Ferdi e Cobiato, identificata catastalmente al foglio di mappa 28, in località Colonnata, nel Comune di Carrara (MS), occupata dai 10 attraversamenti in narrativa elencati;

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare di concessione (allegato A) sottoscritto in data 11.05.2022 e parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato;

5. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
2369283e473da46bf64c911af656b303e3fa7211622dec8470447e20b68a7ea1

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15718 - Data adozione: 06/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. SPERONE, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35134. – Procedimento SIDIT 1515 / 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017615

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 07/03/2022 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 90258 il richiedente L'ARTE DEL VERDE VIVAIO DI MET-HASANISHPETIM ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. SPERONE,per uso AGRICOLO per una portata media di 0,148 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente L'ARTE DEL VERDE VIVAIO DI MET-HASANISHPETIM ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta L'ARTE DEL VERDE VIVAIO DI MET-HASANISHPETIM con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. SPERONE, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 240 particella n. 999, per una portata media di 0,148 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di €40,83;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *DISCIPLINARE 35134*

dd0a02dca8ab0e69958ecd1669db6fd2165c0c33282c4e0f02d8e69ff57edcc2

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15721 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 – Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso del Burrone (cod. AV4206 L.R. 79/2012) in Loc. Casa Marco- Fraz. Soci nel Comune di Bibbiena (AR) per uso agricolo. Pratica SIDIT 1808/2022 (Codice locale CSU2022_00004). Approvazione del Disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017240

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la delibera della Giunta regionale 23/02/2016 n. 122, "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 938 del 13/09/2021 recante "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la domanda presentata in data 12/05/2022 dalla impresa individuale il Colle dei Sogni di Bendoni Massimo (P.I. 02333620512) per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua denominato Fosso del Burrone (cod. AV4206 L.R. 79/2012) in Loc. Casa Marco - Fraz. Soci nel Comune di Bibbiena (AR), per una portata media di 0,014 l/s di acqua, per un fabbisogno annuale di 455 mc per uso agricolo per l'irrigazione di circa 7500 mq di terreno distinti catastalmente al Fg. 28 particelle 130-131-360-361-362-363-364, coltivati a orto, roverella e piante aromatiche-officinali;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore al fabbisogno annuo di 455 mc, corrispondenti alla portata media annua di 0,014 l/s per uso agricolo;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1035/2019 e n. 938/2021, in 25,51 (*euro venticinque virgola cinquantuno centesimi*);

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 28/07/2022 la somma complessiva di euro € 76,14 (*euro settantasei virgola quattordici centesimi*) tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana,

codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, di cui:

- € 25,51 a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto, somma che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;
- € 10,63 a titolo di rateo canone di concessione di derivazione delle acque annualità 2022;
- € 40,00 per contributo dovuto ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 sulla prima annualità del canone da versare ai sensi dell'art.14 bis del regolamento DPGRT n.61/R/16;

DATO ATTO che il Sig. Bendoni Massimo, titolare dell'impresa individuale richiedente, ha sottoscritto in data 29/07/2022 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione è stata assolta mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT89O0760102800001031575820 in data 28/07/2022;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa individuale il Colle dei Sogni di Bendoni Massimo (P.I. 02333620512), per la durata di anni quindici (15) decorrenti dalla data del presente decreto, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua denominato Fosso del Burrone (cod. AV4206 L.R. 79/2012) in Loc. Casa Marco - Fraz. Soci nel Comune di Bibbiena (AR), per uso agricolo per l'irrigazione di circa 7500 mq di terreno distinti catastalmente al Fg. 28 particelle 130-131-360-361-362-363-364, coltivati a orto, roverella e piante aromatiche-officinali, per un quantitativo annuo di 455 mc corrispondenti ad una portata media di 0,014 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare, conservato agli atti dell'ufficio e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), sottoscritto in data 29/07/2022 dal titolare dell'impresa individuale richiedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1035/2019 e n. 938/2021, il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 25,51 (*euro venticinque virgola cinquantuno centesimi*).
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bibbiena;
6. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
dd9f958d3731b17b3ff43ce57d0d918bae0ec292831a7ce634b4c1e084b92818

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15724 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione per scarico acque reflue domestiche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Cetinella, in Comune di San Casciano in Val di Pesa. Pratica SiDIT 18601/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017318

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto n. 4333 del 12.12.1013 la Provincia di Firenze ha rilasciato al Condominio Il Dino con sede in Via Empolese 66-76 nel Comune di San Casciano Val di Pesa, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per la realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue domestiche.

VISTA l'istanza n. 18601/2019 di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 298646 del 27.07.2022 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2017-2018-2019-2020-2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in

buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni,

di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01210287637449 del 22-07-2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente Condominio Il Dino con sede in Via Empolese 66-76 nel Comune di San Casciano Val di Pesa, il rinnovo della Concessione demaniale per:
    - opera n. 11882 - scarico acque reflue domestiche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Cetinella, in Comune di San Casciano in Val di Pesa, presso la particella 150 del Foglio 25
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione è rinnovata per anni 9 a decorrere dal 25.11.2022 e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il

destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec costanza.cacciatori@pec.architettifirenze.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15725 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in Comune di Ortignano Raggiolo (AR), Loc. Casa Monalca, per uso Agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 29/AD del 03/02/2012. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2695/2020 (codice locale: RIN001_CSA2010_00010).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017331

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 06/06/2022 la richiedente Soc. Agricola Casa Monalca (C.F. 01711450518), ha fatto richiesta per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da una sorgente ubicata in Comune di Ortignano Raggiolo, catastalmente identificata al Fg. 5 P.lla 94 in Loc. Casa Monalca, ad uso Agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 29/AD del 03/02/2012;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,048 l/s per un fabbisogno di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 78,09 (*euro settantotto virgola zeronove centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Soc. Agricola Casa Monalca, nella persona del suo legale rappresentante sig. Menghetti Danilo, ha sottoscritto in data 14/07/2022 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente società ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccb IBAN IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rinnovare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Soc. Agricola Casa Monalca (C.F. 01711450518), per quindici anni decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e con nuova scadenza pertanto al 02/02/2037, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite una sorgente ubicata in Comune di Ortignano Raggiolo, catastalmente identificata al Fg. 5 P.lla 94 in Loc. Casa Monalca ad uso Agricolo per una portata media di 0,048 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società in data 14/07/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 78,09 (*euro settantotto virgola zeronove centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Ortignano Raggiolo;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

5c8712f4877bb8d356d381429ae4f8d1327acf288cf8646eeecdb9febcbb13cc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15726 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Via S.P. Vecchia Aretina, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 2522/2022 (Codice locale n. ACS2021_00016). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017241

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 07/07/2021, la richiedente Fattoria La Vialla s.a.s., con sede in Arezzo (Ar), Via di Meliciano 26 (C.F. 01760910511), ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzarsi in Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Via S.P. Vecchia Aretina, catastalmente individuato al Fg. 25 P.lla 13, per uso Agricolo;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 15785 del 14/09/2021, con il quale è stata rilasciata al richiedente l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;

VISTA la comunicazione di fine lavori del pozzo a firma del Dott. Geol. Franco Bulgarelli, acquisita al protocollo regionale con n. 188925 del 09/05/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,48 l/s per un prelievo annuo di 15.000 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente Società ha versato la somma di € 97,76 (*euro novantasette virgola settantasei centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Fattoria La Vialla s.a.s. (C.F. 01760910511), nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio Lo Franco, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato è stata assolta mediante versamento su IBAN IT 88 Z 07601 02800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Fattoria La Vialla s.a.s., con sede in Arezzo (Ar), Via di Meliciano 26 (C.F. 01760910511), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Via S.P. Vecchia Aretina, catastalmente individuato al Fg. 25 P.lla 13, per uso Agricolo, per una portata media di 0,48 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma digitale dal titolare dell'impresa in data 14/07/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 97,76 (*euro novantasette virgola settantasei centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Castiglion Fibocchi;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

232bbc873a4b7d162b08fc096d97946026c09ca14db49050dad44e97c7f38c8c

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15731 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Caprese Michelangelo (Ar), Loc. Zenzano, per uso civile rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. 51/AD del 12/04/2012. Pratica Sidit n. 2162/2020 - codice locale: RIN001_ACS2007_00002

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017291

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 30/03/2022, la richiedente Centro Sportivo Caprese Michelangelo s.r.l. (C.F. 01371790518), con sede in Comune di Caprese Michelangelo, ha fatto richiesta per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Caprese Michelangelo (AR) catastalmente individuato al F. 43 P.lla 168 (ex 202), in Loc. Zenzano, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 51/AD del 12/04/2012;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,159 l/s per un fabbisogno annuo di 5.000 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 261,49 (*euro duecentosessantuno virgola quarantanove centesimi*), a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone concessorio, ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e delle Delibere n. 1068/2018 e n. 1035/2019;

DATO ATTO CHE la richiedente Centro Sportivo Caprese Michelangelo s.r.l., nella persona del presidente del consiglio di amministrazione Sig. Alessio Luzzi, ha sottoscritto in data 25/07/2022 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccp IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Centro Sportivo Caprese Michelangelo s.r.l. (C.F. 01371790518), con sede in Comune di Caprese Michelangelo (AR), per quindici anni con decorrenza dalla data di scadenza della previgente concessione e pertanto con nuova scadenza fissata al 10/04/2037, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato al F. F. 43 P.lla 168 (ex 202), in Comune di Caprese Michelangelo (AR), Loc. Zenzano, per uso civile, per una portata media di 0,159 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società in data 25/07/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 261,49 (*euro duecentosessantuno virgola quarantanove centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Caprese Michelangelo;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

798ee09d9596044b49ae65118351178b87ce16674b3491061197e42a8c7f6018

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15739 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche. Variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea da campo pozzi composto da n. 2 opere di captazione, nel territorio del Comune di Arezzo, Loc. Patrignone, per uso Produzione di beni e servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3867/2020 (codice locale: CSP1994_07919).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017333

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la domanda in data 23/05/2022 con la quale la richiedente Colabeton S.p.a. (C.F./P.I. 00482420544), con sede in Comune di Gubbio (PG), ha fatto richiesta di variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, avviata presso la Provincia di Arezzo (pratica CSP1994_07919), con variazione in aumento del prelievo per un quantitativo di 15.000 metri cubi annui estratto da campo pozzi composto da n. 2 opere di captazione ubicate su terreno distinto al vigente catasto del Comune di Arezzo al Foglio n. 69/A Particella n. 57, in Loc. Patrignone, per uso Produzione di beni e servizi;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,48 l/s per un fabbisogno di 15.000 metri cubi annui, destinati ad uso Produzione di beni e servizi.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 2.258,78 (*euro duemiladuecentocinquantotto virgola settantotto centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Colabeton S.p.a., nella persona del suo legale rappresentante sig. Tonaceti Vincenzo, ha sottoscritto in data 20/07/2022 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente società ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccb IBAN IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accordare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Colabeton S.p.a. (C.F./P.I. 00482420544), con sede in Comune di Gubbio (PG), per quindici anni con decorrenza dalla data del presente atto, la variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, avviata presso la Provincia di Arezzo (pratica CSP1994_07919), con variazione in aumento del prelievo per un quantitativo di 15.000 metri cubi annui estratto da campo pozzi composto da n. 2 opere di captazione ubicate su terreno distinto al vigente catasto del Comune di Arezzo al Foglio n. 69/A Particella n. 57, in Loc. Patrignone, per uso Produzione di beni e servizi, per una portata media annua di 0,48 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società in data 20/07/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 2.258,78 (*euro duemiladuecentocinquantotto virgola settantotto centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

be100e9a05e3df2e1248d8bccd877593d52549bfcf604bf8df81a659daaf47c8

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15740 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Montepulciano (Si), Loc. Valiano, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 2844/2021 (Codice locale n. ACS2021_00020). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017417

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 08/08/2021, la richiedente Società Agricola Lunadoro S.r.l. (C.F./P.IVA 01425800529), con sede in Montepulciano (Si), ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzarsi in Comune di Montepulciano (Si), Loc. Valiano, catastalmente individuato al Fg. 35 P.lla 94, per uso Agricolo;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 15790 del 14/09/2021 con il quale è stata rilasciata al richiedente l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;

VISTA la comunicazione di fine lavori del pozzo a firma del Dott. Geol. Alessandro Civeli, acquisita al protocollo regionale con n. 250422 del 20/06/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,016 l/s per un prelievo annuo di 500 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente Società ha versato la somma di € 76,63 (*euro settantasei virgola sessantatré centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Società Agricola Lunadoro S.r.l. (C.F./P.IVA 01425800529), nella persona del legale rappresentante Sig. Simoni Daniele, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato è stata assolta mediante versamento su IBAN IT 89 O007601 02800 001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Società Agricola Lunadoro S.r.l. (C.F./P.IVA 01425800529), con sede in Montepulciano (Si), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Montepulciano (Si), Loc. Valiano, catastalmente individuato al Fg. 35 P.lla 94, per uso Agricolo, per una portata media di 0,016 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma digitale dal titolare dell'impresa in data 27/07/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 76,63 (*euro settantasei virgola sessantatré centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Montepulciano;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
ac15b9b2e3c6b14672c5e3e8df98c164e30a0ba2913984e35cb9122ec72287d3

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15741 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione per occupazione di porzione dell'area di resulta dell'area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna, nel Comune di San Giovanni Valdarno. Pratica SiDIT 91258/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017440

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03/03/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'08/08/2017";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 436/DS del 08/08/2005 la Provincia di Arezzo – Difesa del Suolo – ha rilasciato a Andrea Grifoni, da ora anche Concessionario, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo alla concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per l'occupazione dell'area di resulta di un tratto di copertura del Borro della Madonna nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR).
- con Determina Dirigenziale n. 42/DS del 21/01/2011 la Provincia di Arezzo – Difesa del Suolo – ha rilasciato a Andrea Grifoni, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo alla concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per l'occupazione dell'area di resulta di un tratto di copertura del Borro della Madonna nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR).
- con Determina Dirigenziale n. 659/DS del 31/12/2015 la Provincia di Arezzo – Difesa del Suolo – ha rilasciato a Andrea Grifoni, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo alla concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per l'occupazione dell'area di resulta di un tratto di copertura del Borro della Madonna nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR).

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione acquisita agli atti di questo Settore con num. prot. 244413 del 15/06/2022 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

RICHIAMATO l'art. 25 del D.P.G.R. 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2016-2017-2018-2019-2020-2021 (n° identificativo pagamenti, pratica demanio I0000151);

DATO ATTO che:

- con P.E.C. prot. n. 232412 del 07/06/2022, e con consegna cartacea prot. n. 244413 del 15/06/2022, il Concessionario ha trasmesso, ai fini del procedimento finalizzato al rinnovo della concessione, l'attestazione del pagamento a favore della Regione Toscana di Euro 300,00 a titolo di imposta regionale prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971, per l'annualità 2016, pari ad Euro 150,00, e per l'annualità 2021, pari ad Euro 150,00, mediante versamento sul conto banco posta IBAN IT 70 J 0760102800 000011899580;
- con P.E.C. prot. n. 232412 del 07/06/2022, il Concessionario ha trasmesso, ai fini del procedimento di rinnovo della concessione, l'attestazione del pagamento effettuato a favore della Regione Toscana per gli oneri di istruttoria, pari ad Euro 100,00, mediante versamento sul conto corrente postale n. 1031575820;
- con P.E.C. prot. n. 232412 del 18/06/2022, il Concessionario ha trasmesso, ai fini del procedimento di rinnovo della concessione, l'attestazione del pagamento effettuato a favore della Regione Toscana a titolo di canone non corrisposto di occupazione demaniale per l'anno 2016, pari ad Euro 300,00, mediante versamento sul conto IBAN IT 41 X 07601 02800 001031581018;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone e alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi e i regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua

interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo e unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 6 (sei) la durata della concessione, a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e con scadenza il 31 Dicembre 2027, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

CONSIDERATO che con delibera n.1658 del 23-12-2019, la Giunta regionale ha approvato una proposta di modifica dell'articolo 28 comma 1 del Regolamento regionale n. 60/R;

RICHIAMATA la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bollettino postale sul conto corrente postale n. 1031575820.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente Andrea Grifoni, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale per:
    - l'occupazione di porzione dell'area di resulta dell'area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna, nel Comune di San Giovanni Valdarno.
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione è accordata per anni 6 (sei) a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e con scadenza il 31 Dicembre 2027, e che il canone di concessione è pari a Euro 303,60, secondo quanto riportato al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di notificare, tramite posta raccomandata, il presente atto all'interessato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*

e939abf653f660a79e9b9e1e349d2d68d60e523df03694adecdd4ee45ff7ccf0

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15742 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Bucine (AR), per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 2870/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017455

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 2870/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 284281 del 15/07/2022 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Tipologie di attraversamento;
- Tabella riepilogativa interventi.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua come da allegato A, in Comune di Bucine (AR), per la realizzazione dell'opera n. 11820 autorizzazione a scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4259/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201715527659 del 13/05/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
    - porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, in Comune di Bucine (AR), per la realizzazione dell'opera n. 11820 - scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune

interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elenco interferenze*

80813ac2bf09c98237606d1a6c0ab69f9000538870b21c25c9155eadc56fdcd1

	Titolo documento	Nome file	Data
INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	RELAZIONE TECNICA	BUCINE_GO _RT-20	18/05/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
1	AFFLUENTE DI TORRENTE TRIGESIMO O CAPOSELVI	X	-	-	43.50237474208739, 11.60229473641517
2	AFFLUENTE DI TORRENTE TRIGESIMO O CAPOSELVI	X	-	-	43.50029735193641, 11.60325063708641
2	AFFLUENTE DI TORRENTE TRIGESIMO O CAPOSELVI	-	X	-	43.49969798793875, 11.603497400127543
2	AFFLUENTE DI TORRENTE TRIGESIMO O CAPOSELVI	-	X	-	43.49904708817041, 11.603710513663067
3	TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.49593769208268, 11.616811465355118
3	BORRO POGGIANO	X	-	-	43.49602392481458, 11.616208998387865
3	BORRO POGGIANO	-	X	-	43.495806382913464, 11.615984761803638
3	BORRO POGGIANO	X	-	-	43.495669193924215, 11.61590641408144
4	AFFLUENTE DI TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.49312092270452, 11.621071755604214
4	AFFLUENTE DI TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.49317716412477, 11.620587220953954
4	AFFLUENTE DI TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.49330651919286, 11.618959184563494
5	BORRO RICAVO	X	-	-	43.493244601945385, 11.631854974155729
6	TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.4837555643329, 11.61853842063911
7	BORRO DI SAN SALVATORE	X	-	-	43.47793453829149, 11.611741185821383
8	TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.466071041387515, 11.614737806238901
9	TORRENTE TROVE 2	X	-	-	43.44184194482806, 11.620901792021968
9	TORRENTE TROVE 2	X	-	-	43.44234906127613, 11.623051294890143
10	AFFLUENTE DI BORRO DELL'ISOLA	X	-	-	43.422042390837454, 11.615029185552318

	Titolo documento	Nome file	Data
INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	RELAZIONE TECNICA	BUCINE_GO _RT-20	18/05/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
10	AFFLUENTE DI BORRO DELL'ISOLA	-	X	-	43.421951764372984, 11.61489450623558
10	AFFLUENTE DI BORRO DELL'ISOLA	X	-	-	43.42172591687913, 11.614512254645415
10	BORRO DELL'ISOLA	X	-	-	43.420990312677624, 11.613094045489166
10	BORRO DELL'ISOLA	X	-	-	43.42144932533566, 11.612152206051265
11	TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.41824936996985, 11.60803743483056
11	TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.41714967273459, 11.605678558092006
12	TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.41609607307253, 11.60709974470317
13	BORRO DI CASA GIANNI	X	-	-	43.41287130567899, 11.605160875053535
14	BORRO DELLA FONTE 1	X	-	-	43.41192477282682, 11.60006700820247
15	BORRO DI RIMAGGIO	X	-	-	43.408539554339896, 11.59681140747054
16	AFFLUENTE DI TORRENTE AMBRA	X	-	-	43.40848138730016, 11.602730508442926
17	BORRO DELLA FONTE 2	X	-	-	43.40685553144901, 11.588579664285243

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15746 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 – Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per gli usi PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) al foglio di mappa 49, p.lla 268 – Pratica n. SIDIT 1997/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017360

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 20.05.2022 prot. n. 210222, la VITALCHIMICA ITALIANA S.r.l. con sede legale a Fucecchio (FI) in via Lombardia, 13, ha fatto domanda di concessione di acque pubbliche per gli usi Produzione beni e servizi e Civile, mediante n. 1 pozzo posto nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 49 p.lla 268, di proprietà della società richiedente;

VISTA la relazione geologica a firma della geologa dott.ssa Annalisa Masoni (n. 1217 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 210222 del 20.05.2022;

VISTA la relazione di istruttoria in data 26.07.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.800 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,06 l/s destinata agli usi Produzione beni e servizi e Civile;

DATO ATTO che la società richiedente:
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 27/07/2022 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O0760102800000103157820;
- in data 28.07.2022 ha sottoscritto, nella persona del titolare sig.ra Paola Fusi, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della VITALCHIMICA ITALIANA S.r.l., con sede legale a Fucecchio (FI) in via Lombardia, 13, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 49 p.lla 268, per gli usi Produzione beni e servizi e Civile, per una portata media annua di 0,06 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2037;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 28.07.2022 dal richiedente a mezzo del titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 1851,37

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare firmato*
eb824d3169c882c86b139c2181834852f1647235e333a36c0a9eb2200b9e5e70

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15748 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Pieve a Presciano, ad uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 130/AD del 01/12/2011. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2077/2020 (codice locale: RIN001_ACS2004_00076).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017420

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 29/06/2022 la richiedente Costruzioni Aretine S.r.l. (C.F. 00093070514), ha fatto richiesta per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), catastalmente identificato al Fg. 30 P.lla 1, in Loc. Pieve a Presciano, ad uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 130/AD del 01/12/2011;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,006 l/s per un fabbisogno di 182,50 metri cubi annui, destinati ad uso Civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 228,98 (*euro duecentoventotto virgola novantotto centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Costruzioni Aretine S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante sig. Vignali Luciano, ha sottoscritto in data 02/08/2022 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente società ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccb IBAN IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rinnovare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Costruzioni Aretine S.r.l. (C.F. 00093070514), per quindici anni decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e con nuova scadenza pertanto al 30/11/2036, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), catastalmente identificato al Fg. 30 P.lla 1, in Loc. Pieve a Presciano, ad uso Civile per una portata media di 0,006 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società in data 02/08/2022 e conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 228,98 (*euro duecentoventotto virgola novantotto centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Laterina Pergine Valdarno;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
ed1f630db025f6687bec3218ca3dfc80a3a9f0c4190755db22a565cebaf31b1a

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15749 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Colle di Val D'Elsa (SI), località Il Palagio - N.C.T. foglio n. 19 particella n. 9 - Pratica SIDIT 4202-2016 – Loc. 4495 – Procedimento n. 2673/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017777

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/ 2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO CHE
- con Atto della Provincia di Siena n. 146 del 27/12/2006, era stata rilasciata in favore della Ditta Fattoria Il Palagio (CF. 00293120523) una concessione di acque pubbliche sotterranee per uso igienico e simili, mediante un pozzo in località Il Palagio sito in Comune di Colle di Val D'Elsa (SI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 19 p.lla 9, per la durata di 15 anni;

- con istanza Prot. n. 0314684 del 03/08/2021 la FATTORIA IL PALAGIO SOCIETA' AGRICOLA SRL(CF. 00293120523) ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche per uso agricolo mediante il pozzo esistente ubicato nel Comune di Colle di Val D'Elsa (SI) località IL PALAGIO e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 19 particella 9;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune Colle di Val D'Elsa (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12/05/2022, Registro n.489/2022, come da relata di pubblicazione acquisita al Protocollo della Regione Toscana con n. 0284399 del 15/07/2022;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, come da art. 48 del DPGR 61/R/2016, è stata effettuata il giorno 21/06/2022 presso la sede del Settore Genio Civile Valdarno Superiore in Firenze, via San Gallo 34/A, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 25/07/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 3.600 mc/anno e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,11 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che il richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di € 20,02 (ad integrazione di € 61,08 versate in sede di primo rilascio della concessione originaria);
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT89O0760102800000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 28/07/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche per uso agricolo in favore della FATTORIA IL PALAGIO SOCIETA' AGRICOLA SRL (CF. 00293120523), con sede legale in Comune di Colle Val D'Elsa (SI) in località Il Palagio, rilasciata con Atto della Provincia di Siena n. 146 del 27/12/2006, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà mediante pozzo esistente in località Il Palagio in Comune di Colle Val D'Elsa (SI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 19 p.lla 9;

2. la concessione è rinnovata fino al 31/12/2042;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 04/04/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 81,10;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare firmato*
3b37a713966fb3893dd6b1ff5e3af90d4200e455c4a8169b1e95eb238b36682d

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15750 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.1905/2022 - Concessione per il passaggio con due attraversamenti, di due elettrodotti aerei a MT a 15 kV sul corso d'acqua, Fosso Riguzzo (TS25078), da realizzarsi in Loc. La Verbena, nel Comune di Montalcino (SI). – cod. loc. n. 2356 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017740

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*";

VISTA la L. 37/94 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R 69/2008 e alla L.R 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*";

VISTA la L.R. 22/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la L.R. 41/2018 *"Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. "*Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la richiesta di nuova concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000 , (Pratica SiDIT n.2356/2022) nella persona del Sig. Franco Ricchi, legale rappresentante, e acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.200049 del 16/05/2022 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita da un elaborato complessivo, composto singolarmente da:

- Relazione Tecnica, Elaborati Grafici e Relazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Mattia Biondini, prevede il passaggio con due attraversamenti, di due elettrodotti aerei a MT a 15 kV sul corso d'acqua, Fosso Riguzzo (TS25078), da realizzarsi in Loc. La Verbena, nel Comune di Montalcino (SI) come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Fosso Riguzzo (TS25078), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

VISTA la nostra richiesta con prot .n. 206853 del 19/05/2022 al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, per un loro eventuale contributo istruttorio;

CONSIDERATO che:
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all'art.40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", vengono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.254203 del 23/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➢ PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti. Gli stessi, una volta terminati, dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano

l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sugli interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. N° 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96, lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta ad altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.* "
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini.
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale;
- l'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

> PRESCRIZIONI GENERALI :

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere

rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;

- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L. con relativo recapito telefonico e postale;
- entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n.502059 del 12/12/2016, prevista dall'art.29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone annuale demaniale per gli attraversamenti aerei con elettrodotti a media Tensione - (Tip. 1.2), ammonta a €.165,90 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al pagamento degli indennizzi per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 6/12esimi di indennizzo 2022 per l'importo totale pari a €.901,65;
- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di €. 82,95 corrispondente a sei dodicesimi del canone annuo complessivo di €.331,81;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di €.165,90;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento bollo virtuale mediante Aut. A.d.E. n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1) di rilasciare ad *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per il passaggio con due attraversamenti, di due elettrodotti aerei a MT a 15 kV sul corso d'acqua, Fosso Riguzzo (TS25078), da realizzarsi in Loc. La Verbena, nel Comune di Montalcino (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/06/2041;

2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

4) di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6) che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria generale*

632d99ccacfda635a8b653854ba399dfb6e60f608cefaa256fc2f9d42cb731b2

Regione Toscana

GEOscopio

A L L E G A T O - A -

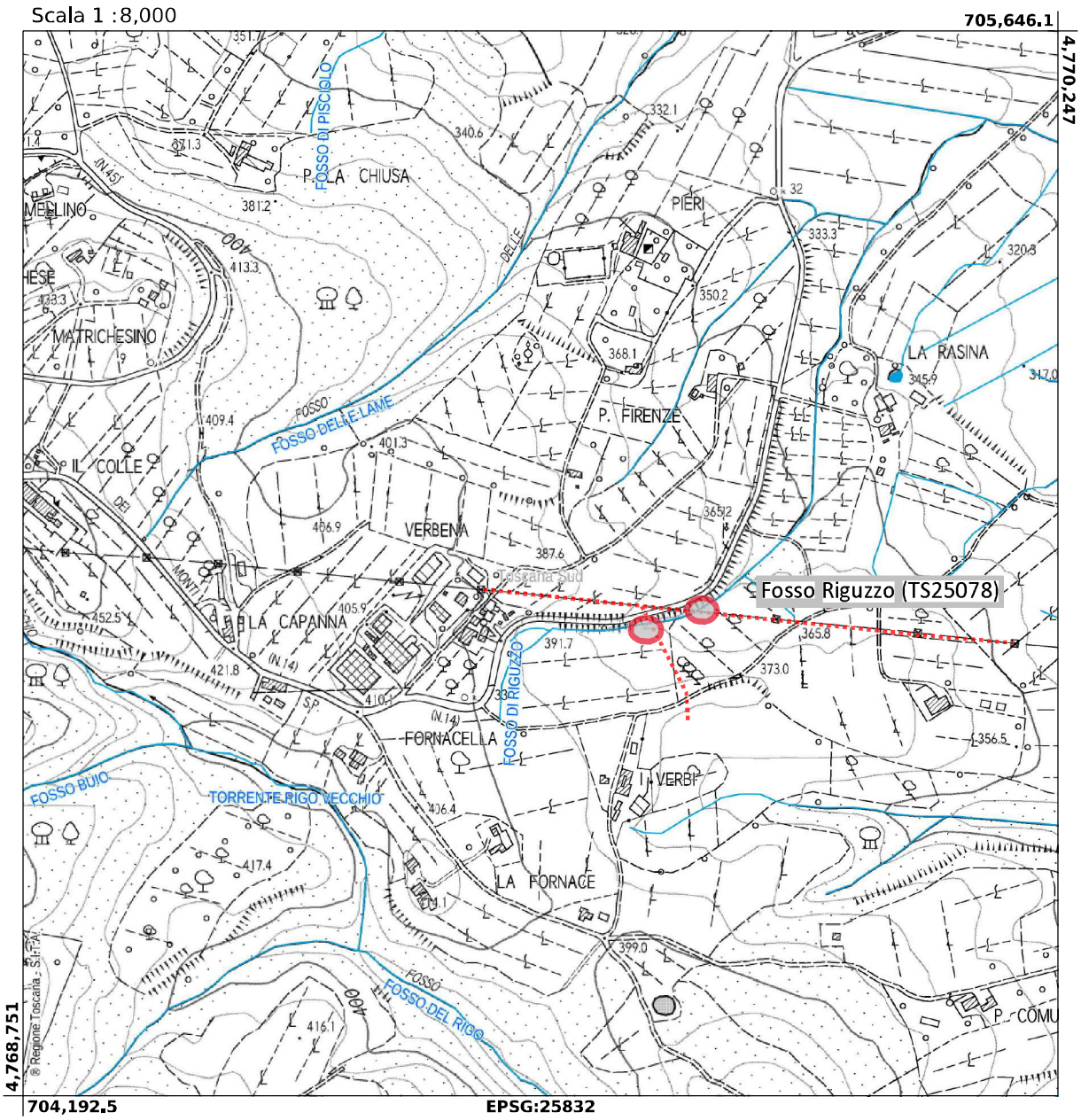

Pratica SiDIT n.1905/2022 - Concessione per il passaggio con due attraversamenti, di due elettrodotti aerei a MT a 15 kV sul corso d'acqua, Fosso Riguzzo (TS25078), da realizzarsi in Loc. La Verbena, nel Comune di Montalcino (SI). (pratica E-distribuzione n. 2471520/AC) – cod. loc. n. 2356 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15755 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 7 particella 79 – Concessione SIDIT n. 1578/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017586

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015".

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2021, n. 938, "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTA l'istanza in data 26/04/2022 prot. n. 169014 con cui la società AP Composites srl, con sede nel comune di Poggibonsi (SI), località Campomaggio, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi (igienico, antincendio ed irriguo verde privato) mediante n. 1 pozzo esistente ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), località Campomaggio, su terreno censito al N.C.T foglio n. 7 particella n. 79 di proprietà della società Campomaggio srl, con sede nel comune di Poggibonsi (SI), località Campomaggio;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 08/06/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Ing. Antonio Peccianti (n. 3010 Ordine degli Ingegneri di Firenze) conservata agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell'art. 48 del D.P.G.R. 61/R/2016, si è tenuta il giorno 29/06/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 07/07/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 365 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,01 l/s, destinata ad uso produzione beni e servizi (igienico, antincendio ed irriguo verde privato);

DATO ATTO che la ditta richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di € 230,16; ha versato € 115,08 per canone 2022 (rateo luglio-dicembre); ha versato € 40,00 quale contributo ex art. 7 R.D. 1775/1933;
- in data 28/07/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto in modo virtuale mediante versamento di € 48,00 sul c.c.p. 1031575820 intestato a Regione Toscana;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore di AP Composites srl, con sede nel comune di Poggibonsi (SI), per uso produzione beni e servizi (igienico, antincendio ed irriguo verde privato) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), località Campomaggio, su terreno censito al N.C.T foglio n. 7 particella n. 79 di proprietà della società Campomaggio srl, con sede nel comune di Poggibonsi (SI);

2. la concessione è valida fino al 31/12/2037;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 28/07/2022 dalla ditta richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R. 938/2021, il canone di concessione è definito in € 230,16;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare firmato*
45421767f891941b393aeb2ccf66ebecee93f542fe94c1294dc20f778c9adb3a

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15817 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal T. Acquetta in località Monterole del Comune di Bagnone (MS), prat.n.DC 1292/1-5 e SIDIT n°24173/2019: approvazione del progetto esecutivo e del computo metrico per la dismissione delle opere e degli interventi di ripristino ambientale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017648

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.8232 del 14/05/2021 con cui la Regione Toscana ha accordato alla Toscana Energie Rinnovabili S.r.l. (T.E.R. s.r.l.), C.F.: 02304730464 con sede a Lucca fraz. San Pietro a Vico via dei Pasquinetti n. 411, la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico

dal T. Acquetta in località Monterole del Comune di Bagnone (MS), prat.n.DC 1292/1-5 SIDIT 24173/2019, mediante il couso dell'opera di presa e della condotta dell'acquedotto potabile denominato "Acquetta", regolamentato da apposita convenzione, con GAIA S.p.a (pratica DC 567/1-3), con Italidro srl (pratica DC 1088/8-26), con Amministrazione Separata Beni Uso Civico (pratica DC 1092/8-27) e con Comune di Bagnone, per una portata massima di 28,00 l/s e media di 22,00 l/s, pari alle portate di concessione della derivazione ad uso idropotabile;

VISTO il progetto esecutivo, presentato dalla società T.E.R. s.r.l. in data 13/07/2022 (prot.n. 280564 e 280570), comprensivo del computo metrico per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e degli interventi di ripristino ambientale nonché della polizza fidejussoria stipulata con la soc. COFACE S.A. per l'importo risultante dal computo metrico pari a 36.670,00 €;

VISTA la nota del 14/07/2022 (prot.n. 283716), con la quale è stato chiesto il perfezionamento della polizza fidejussoria redatta per la stima dei costi della rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;

VISTE le note del 29/07/2022 (prot 301331) e del 03/08/2022 (prot.n.307986) con la quale la società T.E.R. s.r.l. ha inviato le integrazioni di cui al paragrafo precedente;

CONSIDERATO che l'allegato D al D.P.G.R.T. 61/R/2016 e l'art. 8 del Disciplinare di concessione prevedono l'approvazione del progetto esecutivo delle opere inerenti la derivazione, completo di computo metrico estimativo dei lavori per la realizzazione dell'impianto e per lo smantellamento del medesimo e per il ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. DC 1292/1-5 SIDIT 24173/2019;

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo e di dover stabilire gli importi delle garanzie per l'esecuzione dei lavori così come stabilito dall'art. 61 del regolamento di cui al D.P.G.R.T. n° 61/R e dall'art. 9 del disciplinare di concessione, costituito da:
- Relazione tecnica-Idrogeologica Prot.280564 del 13.07.2022;
- Relazione Paesaggistica Prot.280564 del 13.07.2022;
- Connessione Rete Elettrica Prot.280564 del 13.07.2022;
- Relazione Elaborato Tecnico Copertura Prot.280564 del 13.07.2022;
- Relazione Geologica Prot.280564 del 13.07.2022;
- Estratto atti di acquisto terreno Prot.280564 del 13.07.2022;
- A-Impatto Monterole ago 2021 Prot.280564 del 13.07.2022;
- Allegato3 Analisi disponibilità idrica Prot.280564 del 13.07.2022;
- Allegato4 Piano di manutenzione Prot.280564 del 13.07.2022;
- Relazione Archeologica previsionale Prot.280564 del 13.07.2022;
- Computo metrico per la dismissione del opere;
- R0.2 – Relazione Paesaggistica rev 2_Prot.0280570 del 13.07.2022;
- R0.2 BIS - 1 Foto inserimento manufatto Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola1 Corografia Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola2 Bacino Imbrifero Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola3 Catastale Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola4 CTR Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola5 Bis-centrale Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola6 Centrale su catastale Prot.0280570 del 13.07.2022;
- Tavola7 ETC Prot.0280570 del 13.07.2022;

RITENUTO di poter accettare la polizza fidejussoria n.2357869 stipulata con la soc. COFACE S.A. a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e degli interventi di ripristino ambientale per

l'importo risultante dal computo metrico pari a 36.670,16 €, comprensiva della dichiarazione della disponibilità alla modifica dell'importo della polizza;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di approvare, ai sensi del regolamento regionale n° 61/R/2016, il progetto esecutivo trasmesso in data 13/07/2022 (prot.n. 280564 e 280570) da Toscana Energie Rinnovabili S.r.l. (T.E.R. s.r.l.), C.F.: 02304730464 con sede a Lucca fraz. San Pietro a Vico via dei Pasquinetti n. 411 ed il computo metrico per la dismissione delle opere e degli interventi di ripristino ambientale (prat. n. DC 1292/1-5 SIDIT 24173/2019);

2) di stabilire che la polizza assicurativa a copertura delle garanzie per l'esecuzione dei lavori così come stabilito dall'art. 61 del regolamento di cui al D.P.G.R.T. n° 61/R e dall'art. 9 del disciplinare di concessione dovranno avere i seguenti massimali:
   - garanzia contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche e private di cui al comma 1, lettera a) dell'art 61 del Regolamento 61/R del 18/08/2016, pari a 140.000,00 € (compresa IVA al 22%);
   - garanzia a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, lettera b), pari a 140.000,00 € (compresa IVA al 22%);
   - garanzia a contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo, pari a 2.000.000,00 €;

3) di indicare che il beneficiario della polizza assicurativa sarà in via esclusiva la Regione Toscana;

4) di stabilire che la polizza assicurativa, visto il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, dovrà avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori e scadenza con la fine lavori, salvo comunque proroga fino all'esito positivo delle verifiche di fine lavori;

5) di accettare la polizza fidejussoria n. 2357869 stipulata con la soc. COFACE S.A. a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e degli interventi di ripristino ambientale per l'importo risultante dal computo metrico pari a 36.670,16 € comprensiva della dichiarazione della disponibilità alla modifica dell'importo della polizza;

6) di trasmettere il presente atto al concessionario;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15819 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: L.R.80/2015 e R.D. 523/1904 – SIDIT 2542/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Realizzazione di passerella ciclopedonale di attraversamento del Fosso Crespinella (BV10269) in località Lavoria nel Comune di Crespina Lorenzana (PI). Richiedente: Comune di Crespina Lorenzana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017662

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014", nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: "determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R. n. 77 dell' 11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione del Comune di Crespina Lorenzana, con sede in Piazza Cesare Battisti n. 22, Crespina Lorenzana (PI), P.IVA n. 90054240503, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0201013 del 17/05/2022, a firma Ing. Riccardo Castelli costituita dai seguenti elaborati (SIDIT 2542/2022):

- Relazione tecnica;
- Inquadramento;
- Tavola 1. Pianta , profilo e sezioni stato attuale;
- Tavole 2. Pianta , profilo e sezioni stato progetto;
- Tavole 3. Pianta , profilo e sezioni stato sovrapposto;
- Tavole 4. Planimetria fasce di rispetto;
- Documentazione fotografica;
- Studio idrologico- idraulico a firma ing. Pozzolini;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l' Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che l'istanza è riferita alla realizzazione di una passerella ciclopedonale di attraversamento del Fosso Crespinella (BV10269) in località Lavoria, nel Comune di Crespina Lorenzana (PI), immediatamente a monte dell'attraversamento preesistente lungo la SP 31, e la realizzazione di relativo tratto di ciclopista nella fascia di rispetto del medesimo corso d'acqua immediatamente a monte e a valle dello stesso;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento costituito da n. 2 scatolari accoppiati con impronta complessiva di circa 3,10 m x 4,00di 2,70 e la posa in opera di opere di protezione a monte ed a valle degli stessi in corrispondenza delle sponde per una larghezza di circa 400 cm per lato, con massi ciclopici aventi faccia esterna piana e solidarizzati con getto in cls;

DATO ATTO che, in sede di Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 bis L.241/1990 e s.m.i. per l'approvazione ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 del Progetto definitivo per la realizzazione di "Intervento di riqualificazione urbana area produttiva Lavoria – 1° lotto" convocata dal Comune di Crespina Lorenzana , questo Settore con nota n. Prot. 0452528 del 22/11/2021 ha autorizzato con prescrizioni ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 41/2018, l'opera in argomento, rimandando alla presentazione di un'istanza di concessione, ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che in sede di conferenza è stato prescritto che:

- i lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data del 22/11/2021. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Settore;

- l'autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni di questo Settore;

DATO ATTO che il nuovo attraversamento garantisce un franco idraulico conforme a quanto previsto dal punto 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica" delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 24 comma 6 dello stesso Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che

il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni definite a seguito di istruttoria tecnica effettuata da personale del Settore;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate tenuto conto di quanto prescritto nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere garantito il raccordo graduale delle scogliere con le sezioni naturali a monte del nuovo attraversamento, in modo da evitare fenomeni di erosione e repentini passaggi di geometria delle sezioni;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: https://www.cfr.toscana.it/ o https://www.lamma.rete.toscana.it/ ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in caso di avviso di criticità – Allerta Meteo - codice giallo/ o arancione /rosso per rischio rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore - emesso dal Centro Funzionale Regionale, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere sgombrato il tratto di alveo interessato dai lavori, da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il transito sulla sommità arginale e il libero deflusso delle piene;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;

- i tratti di pista ciclabile che comunque potrebbero interferire con le lavorazioni di manutenzione, dovranno essere carrabili e comunque di una resistenza adeguata al transito dei mezzi consortile quali trattori od altre macchine operatrici;

- eventuali danni arrecati alla pista in seguito ai lavori di manutenzione per il taglio della vegetazione non saranno imputabili all'Ente manutentore il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sulle opere idrauliche. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tali operazioni;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso previo accordo con il presente Settore;

- il ripristino delle aree interessate dal passaggio dei mezzi e dai lavori dovrà avvenire previo accordo con il personale regionale;

- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente;

- a conclusione dei lavori dovranno essere inviati a questo Settore gli atti di approvazione del collaudo dell'opera;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

- qualora in fase dei lavori si verificassero ostruzioni del corso d'acqua causate dal mancato passaggio del materiale flottante trasportato dalla corrente attraverso le opere provvisionali in alveo, il soggetto autorizzato dovrà senza indugio a proprie cure e spese ripristinare il regolare deflusso;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 della L.R. 41/2018, dovranno essere adottate nel Piano comunale di protezione civile misure per regolare l'utilizzo dell'itinerario ciclopedonale in caso di eventi alluvionali:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data del 22/11/2021. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Settore;

- l'autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni di questo Settore;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- con il presento Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;

- la manutenzione delle sponde e dell'alveo al di sotto della proiezione della passerella in oggetto rimane a carico del Concessionario;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

Qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo del corso d'acqua, sia a valle che a monte del punto di realizzazione e imputabili alla presenza dei manufatti di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal

medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

- la concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione ;

b) non uso protratto per due anni delle are e e delle relative pertinenze;

c) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

d) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

e) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fatti-specie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE:

- ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 il soggetto richiedente essendo ente pubblico e trattandosi di realizzazione di ciclopista è esonerato dal pagamento del canone;

CAUZIONE:

- come stabilito nel Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, nel suo testo vigente, all'art. 31, comma 4bis nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

DATO ATTO che il richiedente è esente dall'obbligo di pagamento del bollo di Euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Crespina Lorenzana, con sede in Piazza Cesare Battisti n. 22 Crespina Lorenzana (PI), P.IVA n. 90054240503, della concessione per utilizzo di demanio idrico per la realizzazione di una passerella ciclopedonale di attraversamento del Fosso Crespinella (BV10269) in località Lavoria nel Comune di Crespina Lorenzana (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15831 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 3 pozzi ubicati nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 35 particelle 456, 90 e 451 – Pratica SIDIT n. 1682/2022 – codice locale 4196

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017588

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015".

VISTA la D.G.R. 23 febbraio 2016, n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo";

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2021, n. 938, "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 5842 del 09/10/2000 la Regione Toscana ha rilasciato la concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea per uso industriale ed antincendio, mediante n. 3 pozzi ubicati nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), località Catarelli, su terreno censito al N.C.T foglio n. 35 particelle n. 456, 90 e 451 alla società Calp S.p.A. con scadenza 08/10/2015, a cui ha fatto seguito la Disposizione Dirigenziale n. 985 del 16/07/2008 della Provincia di Siena che ha definito la voltura della concessione a favore della societò RCR Cristalleria Italiana S.p.A.;

VISTA l'istanza in data 23/09/2015 prot. n. 159781, con cui la società RCR Cristalleria Italiana S.p.A. con sede nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), Via Senese, loc. Catarelli,, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di acque pubbliche suddetta (pratica n. 4196), per uso produzione beni e servizi (industriale ed antincendio) mediante n. 3 pozzi ubicati nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), località Catarelli, su terreno censito al N.C.T foglio n. 35 particelle n. 456, 90 e 451 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Colle Val d'Elsa (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/05/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Claudio Rossi (n. 228 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell'art. 48 del D.P.G.R. 61/R/2016, si è tenuta il giorno 25/05/2022, e che dal relativo verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 27/06/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 220.752 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) calcolata ai fini del pagamento del canone di 7,0 l/s, destinata ad uso produzione beni e servizi (industriale ed antincendio);

DATO ATTO che la ditta richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale integrativo di € 7.422,51; ha versato € 614,79 per imposta di registro;
- in data 29/07/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto mediante marche contrassegno per complessivi € 64,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5842 del 09/10/2000 e successiva Disposizione di voltura n. 985 del 16/07/2008) in favore di RCR Cristalleria Italiana S.p.A. con sede nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), per uso produzione beni e servizi (industriale ed antincendio) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 3 pozzi ubicati nel comune di Colle Val d'Elsa (SI), località Catarelli, su terreno censito al N.C.T foglio n. 35 particelle n. 456, 90 e 451 di proprietà del richiedente;

2. la concessione è valida fino al 31/12/2037;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 29/07/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R. 938/2021, il canone annuo di concessione è definito in € 8.197,20;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare firmato*
022d22bfef5793a2156e98805bd9a1ef6f1fc18a3ec75058fd895ca25b154beb

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15835 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Osmannoro - Via Lucchese 84 in Comune di Sesto Fiorentino per realizzazione di collegamento in fibra ottica mediante scavo e posa di canaletta staffata a manufatto esistente. Pratica SiDIT 1893/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017772

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione suolo del Demanio idrico n. 1359_50, di cui alla Pratica Sidit n. 1893/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 203359 del 18/05/2022 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma Ing. Alessandro Petruccioli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Elaborato Grafico: Corografia Generale – Estratto Catastale - Planimetria – Sezione – Particolare – Documentazione Fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Osmannoro - Via Lucchese 84 in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 543 del Foglio 63 per la realizzazione dell'opera n. 11197 - Realizzazione di collegamento in fibra ottica mediante scavo e posa di canaletta staffata a manufatto esistente , così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3049/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è

compatibile con la presenza di opere idrauliche;

- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione

o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione,

tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 28/07/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Osmannoro, loc. Osmannoro - Via Lucchese 84 in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 543 del Foglio 63 con l'opera n. 11197 - Realizzazione di collegamento in fibra ottica mediante scavo e posa di canaletta staffata a manufatto esistente;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it e fpingegneriasrl@pec.fping.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15836 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo in sinistra idraulica del fosso di Salecchio (Id. MV2863), nel capoluogo del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per intervento di manutenzione straordinaria a manto di copertura del fabbricato. Pratica SiDIT 2737/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017774

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre ac que pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2737/2022 presentata dal richiedente Donatini Mario, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 274556 del 08/07/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del tecnico Geom. Enrico Donigaglia:

- Relazione tecnica;
- Relazione fotografica
- Estratto di mappa catastale in scala 1:1000
- Tavola impalcato

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un ponteggio temporaneo in corrispondenza dell'alveo del fosso di Salecchio (Id. MV2863) necessario alla effettuazione di un intervento di manutenzione straordinaria al manto di copertura di un fabbricato posto in Piazza del Mulino n. 3 nel capoluogo del Comune di Palazzuolo Sul Senio (FI);

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- opera 11720 - Porzione di alveo in sinistra idraulica del fosso di Salecchio (Id. MV2863), nel capoluogo del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per intervento di manutenzione straordinaria a manto di copertura del fabbricato di cui all p.lla n. 302 del F. 40.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti

del procedimento n. 4104/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la base del ponteggio dovrà essere realizzata in modo tale da avere partenza stretta ed impegnare il meno possibile l'alveo del fosso di Salecchio;
- il ponteggio dovrà essere ancorato all'edificio in modo tale che, laddove si verifichino eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;
- è assolutamente vietato lo stoccaggio in alveo, anche temporaneo, di materiale utilizzato nelle lavorazioni o proveniente dalle stesse;
- si dovrà porre particolare cautela affinché non vi sia caduta di materiale in alveo e nel caso dovesse accidentalmente accadere lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso; al termine dei lavori, le pertinenze demaniali interessate dovranno essere ripulite e ripristinato lo stato originario dei luoghi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale dello scrivente Settore Genio Civile Valdarno Superiore e del Consorzio di Bonifica competente, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- le attività che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale http://www.cfr.toscana.it/), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro

comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- la presente autorizzazione ha validità fino al giorno 30 Settembre 2022 a pena di decadenza della medesima senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzatoe trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire che la concessione ha durata fino al giorno 30 Settembre 2022, data entro cui dovrà essere smontato il ponteggio temporaneo e liberato il tratto di alveo del fosso di Salecchio interessato dai lavori da qualsiasi manufatto e materiale di risulta;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200280035602 del 20/07/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 29/07/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 260,88 a titolo di canone concessorio riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 130,44 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità fino al giorno 30 Settembre 2022;
3. di accordare al richiedente Donatini Mario, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
   - opera 11720 - Porzione di alveo in sinistra idraulica del fosso di Salecchio (Id. MV2863), nel capoluogo del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per intervento di manutenzione straordinaria a manto di copertura del fabbricato di cui all p.lla n. 302 del F. 40.
4. di stabilire che la concessione ha durata fino al 30 Settembre 2022 e che il canone di concessione è pari a € 260,88 (duecentosessanta/88), secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
   - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
   - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec enrico.donigaglia@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*

1c102473e4d97f9d2e508f25cfd9eb845e77c1814b4b394729bd3f63b6e00502

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15894 - Data adozione: 08/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Cortona per attraversamenti e parallelismi per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Cortona. Pratica SiDIT 982/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017773

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 982/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 108363 del 04-03-2022 presentata da Open Fiber SPA, c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma iscritto all'Ordine, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Richiesta autorizzazione e concessione;
- Relazione tecnica;
- Corografia con indicazione degli attraversamenti;
- Particolari costruttivi per tipologia di attraversamento;

RILEVATO che:

- con nota n. 0149132 del 08/04/2022 il Responsabile del Procedimento ha richiesto integrazioni al progetto con riferimento alle modalità di attraversamento e parallelismo sul torrente Loreto e Reglia Allacciante di Destra;

- con nota n. 0244073 del 15/06/2022 il Responsabile del Procedimento ha inviato comunicazione di preavviso diniego in quanto non sono pervenute integrazioni alla richiesta di cui sopra;

- in data 17/06/2022 è stato effettuato un sopralluogo per definire le modalità di attraversamento e parallelismo del Torrente Loreto e della Reglia Allacciante di Destra;

- con nota n. 0290669 del 20/07/2022 il richiedente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto nella sua versione definitiva prevede:

- realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Cortona con vari attraversamenti e parallelismi di corsi d'acqua e con occupazione di porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Cortona, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico dei corso d'acqua (vedi elenco allegato);

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in

concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1780/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
    - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
    - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
    - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del

richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese

sostenute.

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il bollo cartaceo n. 01210320314026 in data 24/11/2021 sul presente atto è stato inviato unitamente alla domanda in data 16/03/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber SPA, c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di
    - porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua con attraversamenti e parallelismi di vari corsi d'acqua di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Decreto, in Comune di Cortona per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elenco interferenze*

42deacaccbf8727ef5867adf9bc10bc7b7b95ab0362b2b40f5fe09dd69bf2bab

	Titolo documento	Nome file	Data
INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
1	Fosso degli Scopeti	X			43°20'36.5"N 12°05'20.9"E
1	Fosso Collelungo	X			43°20'33.5"N 12°05'37.3"E
2	Torrente Minimella	X			43°19'59.1"N 12°05'56.5"E
3	Fosso dei Lelli	X			43°19'35.1"N 12°06'04.5"E
4	Fosso delle Piscine	X			43°19'19.8"N 12°06'11.3"E
5	Affluente Fosso di Valle Dame	X			43°18'32.7"N 12°05'39.4"E
5	Fosso di Valle Dame	X			43°18'29.9"N 12°05'36.6"E
6	Affluente Fosso Toppello	X			43°18'23.2"N 12°05'32.8"E
6	Fosso Toppello	X			43°18'17.3"N 12°05'29.0"E
7	Fosso di Arlocina	X			43°18'14.8"N 12°05'14.7"E
7	Fosso di Arlocina	X			43°18'14.8"N 12°05'14.7"E
7	Fosso di Sepale (2)	X			43°18'16.8"N 12°05'01.4"E

	Titolo documento	Nome file	Data
INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
8	Fosso della Molinella	X			43°18'17.7"N 12°04'38.5"E
8	Affluente Fosso della Molinella	X			43°18'17.7"N 12°04'38.5"E
8	Affluente Fosso della Molinella	X			43°18'19.3"N 12°04'45.0"E
8	Affluente Fosso della Molinella	X			43°18'19.3"N 12°04'45.0"E
9	Affluente Fosso della Molinella	X			43°18'12.3"N 12°04'36.4"E
9	Affluente Fosso della Molinella	X			43°18'07.9"N 12°04'34.7"E
10	Fosso del Maestro (2)	X			43°17'54.8"N 12°04'22.2"E
10	Fosso del Vingone	X			43°17'48.9"N 12°04'14.8"E
11	Torrente Seano	X			43°17'31.6"N 12°03'39.5"E
11	Fosso della Cerventosa	X			43°17'30.0"N 12°03'27.0"E
12	Affluente Fosso del Gorgarello	X			43°17'52.1"N 12°02'59.2"E
12	Affluente Torrente Esse (2)	X			43°17'55.1"N 12°02'47.2"E
13	Torrente Esse (2)	X			43°17'50.2"N 12°02'30.8"E

	Titolo documento	Nome file	Data
INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
14	Borro di Castel Girardi	X			43°17'22.4"N 12°01'50.1"E
15	Torrente Essolina	X			43°17'15.3"N 12°01'39.9"E
15	Fosso della Fornace (18)	X			43°17'12.4"N 12°01'29.1"E
16	Fosso Modena	X			43°17'13.4"N 12°01'12.5"E
16	Fosso del Sorbino (3)	X			43°17'13.6"N 12°01'08.5"E
17	Fosso Moscaia	X			43°16'11.6"N 12°00'35.8"E
18	Fosso del Pianello	X			43°15'57.9"N 12°00'32.8"E
19	Affluente Reglia dei Mulini	X			43°15'36.5"N 11°58'55.4"E
20	Affluente Reglia dei Mulini	X			43°15'34.5"N 11°59'26.5"E
21	Borro dell'Essolina	X			43°15'29.3"N 12°00'23.0"E
23	Borro di Gabbiano I	X			43°15'40.3"N 12°00'56.8"E
23	Borro di Metegliano		X Pozzetto 90x70		43°15'42.9"N 12°00'53.4"E
23	Borro di Metegliano		X No-Dig ml 3		43°15'42.9"N 12°00'53.4"E

	Titolo documento	Nome file	Data
INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
24	Borro di Gabbiano I	X			43°15'45.7"N 12°01'12.5"E
26	Reglia dei Mulini		X Infratel Interrata ml 40		43°15'18.1"N 12°01'31.1"E
27	Borro di Pergo	X			43°15'43.5"N 12°01'54.1"E
27	Borro di Pergo	X			43°15'41.6"N 12°01'52.6"E
28	Borro di Pergo	X			43°15'34.1"N 12°01'51.9"E
29	Fosso del Riarello	X			43°15'14.0"N 12°01'54.3"E
31	Rio della Regghiarella	X			43°15'18.7"N 12°03'01.7"E
32	Borro Argella	X			43°15'11.3"N 12°02'56.0"E
32	Borro Argella	X			43°15'12.8"N 12°02'58.8"E
32	Borro Argella	X			43°15'14.2"N 12°03'04.2"E
32	Rio della Stoppia di Morro	X			43°15'15.3"N 12°03'03.6"E
33	Affluente Borro Argella		X Pozzetto 76x40		43°15'17.3"N 12°03'34.4"E
33	Affluente Borro Argella		X Pozzetto 76x40		43°15'16.3"N 12°03'33.5"E

INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
33	Affluente Borro Argella		X Scavo in Minitrincea ml 41		43°15'17.0"N 12°03'34.2"E
33	Affluente Borro Argella		X Scavo in Trincea Tradizionale ml 5		43°15'16.3"N 12°03'33.5"E
37	Affluente Fosso del Sodone	X			43°15'34.4"N 12°06'28.6"E
38	Torrente Bacialupo	X			43°15'25.9"N 12°07'11.9"E
45	Affluente Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'40.9"N 11°56'39.4"E
45	Fosso di Loreto (2)		X ED Aerea ml 50		43°16'39.5"N 11°56'37.7"E
46	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 2		43°16'37.1"N 11°56'34.3"E
46	Fosso di Loreto (2)		X No-Dig ml 38		43°16'36.8"N 11°56'33.6"E
46	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'36.3"N 11°56'33.0"E
46	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 247		43°16'34.2"N 11°56'29.5"E
47	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 98		43°16'30.1"N 11°56'23.9"E
47	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'28.6"N 11°56'22.0"E

INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
47	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 258		43°16'25.1"N 11°56'17.3"E
48	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 132		43°16'21.4"N 11°56'12.5"E
48	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'19.4"N 11°56'10.1"E
48	Fosso di Loreto (2)	X			43°16'19.7"N 11°56'09.7"E
48	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'20.1"N 11°56'09.2"E
48	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Minitrincea ml 3		43°16'20.1"N 11°56'09.2"E
49	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'11.0"N 11°55'56.9"E
49	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Minitrincea ml 2		43°16'11.0"N 11°55'56.9"E
49	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 222		43°16'08.6"N 11°55'53.7"E
49	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'06.0"N 11°55'49.9"E
49	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 169		43°16'04.4"N 11°55'46.2"E
50	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 73		43°16'02.8"N 11°55'40.2"E
50	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'02.8"N 11°55'40.2"E
50	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 236		43°16'01.6"N 11°55'35.4"E

INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
50	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°16'00.2"N 11°55'30.1"E
50	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 103		43°15'59.9"N 11°55'28.9"E
51	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 64		43°15'58.8"N 11°55'24.4"E
51	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°15'58.5"N 11°55'23.1"E
51	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 230		43°15'57.3"N 11°55'18.4"E
51	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°15'56.0"N 11°55'13.4"E
51	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 145		43°15'55.8"N 11°55'12.1"E
52	Fosso di Loreto (2)		X Scavo in Trincea Sterrato ml 102		43°15'54.1"N 11°55'04.6"E
52	Fosso di Loreto (2)		X Pozzetto 76x40		43°15'53.7"N 11°55'02.9"E
52	Fosso di Loreto (2)	X			43°15'53.2"N 11°55'01.4"E
56	Reglia Vecchia della Fratticciola	X			43°14'48.7"N 11°54'49.0"E
59	Affluente Rio del Puntellino		X ED Aerea ml 49		43°14'11.2"N 11°55'25.3"E
62	Affluente Reglia di Contrafosso Sinistra T. Muccia	X			43°13'57.4"N 11°57'27.6"E
63	Affluente Reglia delle Vaglie	X			43°16'24.5"N 11°53'11.8"E
64	Torrente Mucchia	X			43°16'15.8"N 11°53'19.4"E
66	Affluente Reglia Vecchia della Fratticciola	X	X ED Aerea ml 19		43°15'22.1"N 11°53'51.3"E
68	Affluente Reglia delle Vaglie		X Scavo in Trincea Sterrato ml 165		43°15'27.2"N 11°52'36.7"E

INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
68	Affluente Reglia delle Vaglie		X Pozzetto 76x40		43°15'24.6"N 11°52'34.1"E
68	Affluente Reglia delle Vaglie	X			43°15'24.6"N 11°52'34.1"E
68	Affluente Reglia delle Vaglie	X			43°15'21.6"N 11°52'29.1"E
69	Affluente Reglia delle Vaglie	X			43°15'15.7"N 11°52'21.4"E
70	Roggia del Tribbio	X			43°14'16.0"N 11°51'47.9"E
71	Reglia Pratovalle	X			43°14'05.6"N 11°51'46.8"E
72	Reglia Pratovalle	X			43°13'49.4"N 11°51'32.9"E
73	Reglia Pratovalle	X			43°13'12.3"N 11°51'07.8"E
74	Reglia Allacciante di Destra	X			43°12'58.2"N 11°50'25.6"E
74	Reglia Allacciante di Destra	X			43°12'54.4"N 11°50'28.1"E
75	Reglia Allacciante di Destra	X			43°12'34.2"N 11°50'36.4"E
76	Affluente Canale Maestro della Chiana	X			43°12'15.4"N 11°50'50.6"E
76	Reglia Allacciante di Destra	X			43°12'09.5"N 11°51'01.4"E
76	Reglia Allacciante di Destra		X Pozzetto 76x40		43°12'09.4"N 11°51'00.8"E
76	Reglia Allacciante di Destra		X Pozzetto 76x40		43°12'09.7"N 11°51'02.3"E
76	Reglia Allacciante di Destra		X Scavo in Minitrincea ml 6		43°12'09.4"N 11°51'00.8"E
76	Reglia Allacciante di Destra		X Scavo in Minitrincea ml 8		43°12'09.7"N 11°51'02.3"E
77	Reglia Allacciante di Destra	X			43°11'32.8"N 11°51'18.0"E
77	Reglia Allacciante di Destra		X Pozzetto 76x40		43°11'32.6"N 11°51'17.4"E

INVITALIA Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CORTONA-RT-GC-13.DOCX	03/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
77	Reglia Allacciante di Destra		X Pozzetto 76x40		43°11'33.1"N 11°51'18.2"E
77	Reglia Allacciante di Destra		X Scavo in Trincea Sterrato ml 10		43°11'32.6"N 11°51'17.4"E
77	Reglia Allacciante di Destra		X Scavo in Trincea Sterrato ml 6		43°11'33.1"N 11°51'18.2"E
77	Reglia Allacciante di Destra		X Scavo in Minitrincea ml 6		43°11'33.1"N 11°51'18.2"E
77	Affluente Canale Maestro della Chiana	X			43°11'25.3"N 11°51'25.2"E
78	Reglia Allacciante di Destra	X			43°11'22.3"N 11°51'36.6"E
78	Reglia Allacciante di Destra	X			43°11'14.9"N 11°51'38.9"E
80	Reglia Allacciante di Destra	X			43°10'52.1"N 11°51'55.9"E
80	Reglia Allacciante di Destra		X TIM Aerea ml 98		43°10'47.2"N 11°52'00.7"E
81	Affluente Regglia di Cignano		X TIM Aerea ml 18		43°12'23.1"N 11°54'06.6"E
82	Affluente Regglia di Cignano	X			43°12'04.9"N 11°54'34.0"E

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15918 - Data adozione: 09/08/2022

Oggetto: Modifica al decreto dirigenziale 10633 del 01.06.2022 "R.D. 523/1904, L.37/1994, regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3147, pratica Sidit n. 1414/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per realizzare una nuova fognatura e un parziale rinnovo della rete acquedottistica, con attraversamenti interrati e percorrenze nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, in località Lido di Camaiore, nel comune di Camaiore (LU)".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017735

IL DIRIGENTE

Richiamato il proprio decreto dirigenziale 10633 del 01.06.2022 "*R.D. 523/1904, L.37/1994, regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3147, pratica Sidit n. 1414/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per realizzare una nuova fognatura e un parziale rinnovo della rete acquedottistica, con attraversamenti interrati e percorrenze nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, in località Lido di Camaiore, nel comune di Camaiore (LU)*" rilasciato a Gaia S.p.A., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta in via G. Donizetti n.16;

Dato atto che, da una più approfondita analisi degli elaborati tecnici presentati dalla società Gaia S.p.A, allegati alla pratica idraulica n. 3147, pratica Sidit n. 1414/2022, è stato riscontrato che in prossimità dell'intervento P-1 la percorrenza di fognatura in pressione e a gravità nella fascia di rispetto del Fiume Camaiore (TN35235-TN35436), di un corso senza nome (TN43369) e Infrastruttura Idrica 3447 (TN43357), in via del Magazzeno, è interessata dalla progettazione della Cassa di Espansione in località Magazzeno, progetto di cui è ente attuatore la Regione Toscana, la cui realizzazione ed in particolare lo sfioratore e le opere d'arte ad esso collegate andranno ad interferire con i lavori proposti;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto riscontrato, aggiungere alle prescrizioni particolari presenti nel decreto 10633 del 01.06.2022, la seguente: "in corrispondenza dell'interferenza P-1 in via del Magazzeno, in concomitanza con la realizzazione della Cassa di espansione, qualora si dovesse riscontrare la necessità di eventuali adeguamenti al tracciato autorizzato, le modifiche dovranno essere eseguite a totale onere e spese del richiedente";

Confermato in ogni altro suo punto il decreto dirigenziale 10633 del 01.06.2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di aggiungere alle prescrizioni particolari presenti nel decreto dirigenziale 10633 del 01.06.2022, la seguente: "in corrispondenza dell'interferenza P-1 in via del Magazzeno, in concomitanza con la realizzazione del nuovo depuratore, qualora si dovesse riscontrare la necessità di eventuali adeguamenti al tracciato autorizzato, le modifiche dovranno essere eseguite a totale onere e spese del richiedente";

2. di confermare tutte le restanti parti del decreto dirigenziale 10633 del 01.06.2022;

3. di dare atto che il presente decreto ha efficacia retroattiva alla data del decreto modificato al quale si rimanda per le condizioni di efficacia dello stesso;

4. di trasmettere copia del presente atto a Gaia S.p.A., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta in via G. Donizetti n.16;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15934 - Data adozione: 09/08/2022

Oggetto: R.D.523/1904 – L.37/1994 – L.R.41/2018 – Pratica n. 3089 - Sidit n. 3104/2021 . Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017863

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 069569 del 22/02/2022 (pratica idraulica 3089 – n. SIDIT 3104/2021), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1416:

- Relazione Tecnica: PESCAGLIA-RT-GC-14;
- Corografia [1]: PESCAGLIA-PL-GC-14-COROGRAFIA;
- Particolari Costruttivi [2]:PESCAGLIA-PL-GC-14-PC;

- Sezioni tipo [3]: PESCAGLIA-PL-GC-14-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [4] PESCAGLIA-PL-GC-14-14 ;[5] PESCAGLIA-PL-GC-14-17; [6] PESCAGLIA-PL-GC-14-23; [7] PESCAGLIA-PL-GC-14-27; [8] PESCAGLIA-PL-GC-14-34; [9]PESCAGLIA-PL-GC-14-37; [10] PESCAGLIA-PL-GC-14-43;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
    - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
    - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
    - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine dì concessìone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:
- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e

generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;

3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;

4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;

11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elenco Attraversamenti*

d63b10a98a616d563a714e7393f67c388e4e6d5d4feddb87bfac71ce2979a42a

ALLEGATO A

id	Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Parallelismi	Coordinate Intervento (WGS 84)
1	14	Solco di Piegaio	X Pozzetto 76x40	43°57'07.9"N 10°25'57.7"E
2	14	Solco di Piegaio	X Pozzetto 90x70	43°57'07.9"N 10°25'57.7"E
3	14	Solco di Piegaio	X Pozzetto 125x80	43°57'07.9"N 10°25'57.7"E
4	17	Torrente Pescaglia	X Pozzetto 76x40	43°57'07.7"N 10°25'25.0"E
5	17	Torrente Pescaglia	X Pozzetto 125x80	43°57'07.7"N 10°25'25.0"E
6	23	Affluente Torrente Viniciola	X Pozzetto 76x40 Scavo Trincea Tradizionale per 1 m	43°56'19.96"N 10°25'36.77"E
7	27	Torrente Viniciola	X Pozzetto 76x40	43°55'34.02"N 10°25'50.29"E
8	34	Rio della Mandria (2)	X Infrastruttura Tim Interrata per 5 m	43°54'20.31"N 10°26'56.00"E
9	37	Solco di Rondo	X Pozzetto 90x70	43°54'28.74"N 10°25'19.09"E
10	37	Solco di Rondo	X Pozzetto 125x80	43°54'28.74"N 10°25'19.09"E
11	37	Affluente Solco di Rondo	X n. 2 Pozzetti 125x80	43°54'31.00"N 10°25'15.42"E
12	43	Fosso del Pratalino	X Pozzetto 76x40	43°54'16.33"N 10°24'37.17"E

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15939 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Cortona (AR), Loc. Cignano, per uso Agricolo. Pratica SiDIT n. 86409/2022 (codice locale n. ACS2020_00003). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017825

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 12/03/2020, la richiedente Fattoria La Vialla s.a.s., con sede in Arezzo (Ar), Via di Meliciano 26 (C.F. 01760910511), ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzarsi in Comune di Cortona (AR), Loc. Cignano, catastalmente individuato al Fg. 336 P.lla 48, per uso Agricolo;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 8434 del 10/06/2020, con il quale è stata rilasciata al richiedente l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;

VISTA la comunicazione di fine lavori del pozzo a firma del Dott. Geol. Franco Bulgarelli, acquisita al protocollo regionale con n. 0041811 del 02/02/2021;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,317 l/s per un prelievo annuo di 10.000 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente Società ha versato la somma di € 90,34 (*euro novanta virgola trentaquattro centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Fattoria La Vialla s.a.s. (C.F. 01760910511), nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio Lo Franco, ha sottoscritto in data 18/02/2021 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato è stata assolta mediante versamento su IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Fattoria La Vialla s.a.s., con sede in Arezzo (Ar), Via di Meliciano 26 (C.F. 01760910511), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Cignano, catastalmente individuato al Fg. 336 P.lla 48, per uso Agricolo, per una portata media di 0,317 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal titolare dell'impresa in data 18/02/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 90,34 (*euro novanta virgola trentaquattro centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Cortona;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

989c75d497bb09516d96811cd92300e37d2aac86b75272d1af38d3105ca5db3f

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15945 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Casino o dell'Ospedale, loc. Strada Comunale di Mercatale in Comune di Bucine (AR) per la realizzazione di infrastruttura in parallelismo e in attraversamento. Pratica SiDIT 3091/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017851

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 3091/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 308658 del 03/08/2022, di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente in qualità di rappresentante legale della Tim S.P.A., c.f. 00488410010, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri, n. 1, e l'allegata documentazione progettuale a firma Genovesi Emanuele iscritto all'Ordine Ingegneri Perugia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Planimetria per individuazione pozzetto e scavo;
- Sezione corso d'acqua e particolare scavo;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Casino o dell'Ospedale, loc. Strada Comunale di Mercatale in Comune di Bucine (AR), con l'opera n. 11955 per la realizzazione di infrastruttura in parallelismo e in attraversamento, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 4511/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza ;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual

caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01211011423913 dell'11/07/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente in qualità di rappresentante legale della Tim S.P.A., c.f. 00488410010, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri, n. 1,

   la Concessione per l'occupazione di:

   - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Casino o dell'Ospedale, loc. Strada Comunale di Mercatale in Comune di Bucine (AR), con l'opera n. 11955 - realizzazione di infrastruttura in parallelismo e in attraversamento;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: aoltoscanaest@pec.telecomitalia.it e info@pec.econetsrl.info

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15950 - Data adozione: 09/08/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Marina ad uso civile, prat. SIDIT n. 1733/2019 (C.L. n. PC 889/23-188).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017729

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018", n. 1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione" e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00 (ID: 01180280044941) acquisita al protocollo in data 06/03/2019 con il n. 105052, presentata dal legale rappresentante di Bagno Artiglio di Merlini Paolo & C. s.a.s., C.F.: 01071260457, la cui sede è a Carrara (MS) loc. Marina di Carrara viale Vespucci n. 42, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea in loc. Marina di Carrara ad uso civile, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1130 del 12/04/2012;

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00, è stato effettuato in data 05/03/2019 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820) ed il versamento del deposito cauzionale di € 235,50, è stato effettuato in data 19/05/2022 (IBAN IT41X0760102800001031581018);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1130 del 12/04/2012, con la quale è stato concesso a Bagno Artiglio di Merlini Paolo & C. s.a.s., C.F.: 01071260457, il rinnovo ed il subingresso della concessione n. PC 889/23-188, per derivare mediante pozzo, moduli 0,001 (0,1 l/s) dalla falda sotterranea del bacino del Torrente Carrione nel Comune di Carrara (MS) loc. Marina viale Vespucci n. 14, per 10 anni con scadenza 30/03/2019, ad uso igienico ed assimilati; subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nell'allegato schema di disciplinare parte integrante e sostanziale e verso il pagamento del canone annuo;

Visto il disciplinare sottoscritto il 08/09/2012 rep. n. 11588 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di derivazione acqua sotterranea, il cui schema era stato approvato con determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1130 del 12/04/2012;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1130 del 12/04/2012, equivale all'uso civile;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 1733/2019 (C.L. n. PC 889/23-188) relativa al rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) FG 106 Mappale 114, per lavare le attrezzature balneari, i servizi igienici, le docce e l'irrigazione di aree verdi (uso civile):
- dal momento che la lettura del contatore comunica che nell'anno 2018 sono stati utilizzati circa 600,00 mc/a (0,019 l/s) di acqua e allo scopo di conformare il quantitativo assentito all'effettivo consumo e ai prelievi riscontrati in media per gli stabilimenti balneari, si ritiene di concedere un volume annuo di circa 1.570,00 mc (0,05 l/s), variando il quantitativo stabilito nel precedente atto;
- la valutazione ex ante della derivazione, ha come risultato:
a) stato ambientale del corpo idrico (tab. 1 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18):
acquifero: corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana classificazione:T3 (giallo) = CIS in stato quantitativo non buono per intrusione salina
b) trend piezometrico = in equilibrio
c) intensità dell'impatto del prelievo (tab. 3 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18): dato che q < 3.000 mc/a, l'impatto è trascurabile
d) livello di intrusione salina dell'area: IS 1 = intrusione in atto
e) pressioni del prelievo: alte
riportando questi dati nella tab. 6: “livello intrusione salina - pressioni – trend piezometrico” risulta una criticità/livello di tutela elevata
f) rischio ambientale (da tab. 12 - Matrice del Rischio): dalla lettura della matrice del rischio che considera l'impatto del prelievo in funzione della criticità/livello di tutela, risulta che il rischio

derivante dal prelievo è MEDIO e quindi la concessione può essere rilasciata con le prescrizioni di seguito indicate:
- monitoraggi:
  - monitoraggio piezometrico a cadenza stagionale,
  - monitoraggio chimico relativamente a conducibilità elettrica e concentrazione dei cloruri totali da effettuarsi nel mese di settembre;
- limitazioni:
  - limitazione temporale della concessione (10 anni)
- durata della concessione:
  - la durata della concessione è stabilita in 10 anni decorrenti dal 01/04/2019 giorno successivo alla data di scadenza fissata dal precedente decreto, e quindi fino al 31/03/2029;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di accordare a Bagno Artiglio di Merlini Paolo & C. s.a.s., C.F.: 01071260457, la cui sede è a Carrara (MS) loc. Marina di Carrara viale Vespucci n. 42, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), prat. SIDIT n. 1733/2019 (C.L. n. PC 889/23-188), come definito nel dispositivo;

Ritenuto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 304,50 versato alla Provincia di Massa Carrara con c/c postale n. VCYL 0064 del 24/05/2012;

Ritenuto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2021, debba versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 235,50, salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accordare a Bagno Artiglio di Merlini Paolo & C. s.a.s., C.F.: 01071260457, la cui sede è a Carrara (MS) loc. Marina di Carrara viale Vespucci n. 42, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) - FG 106 Particella 114, presso la sede del Bagno, ad uso civile, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1130 del 12/04/2012 e al disciplinare rep. n. 11588 sottoscritto il giorno 08/09/2012, per ulteriori anni 10, a far data dal 01/04/2019 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,20 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,05 l/s pari a circa 1.576,80 mc/a, prat. SIDIT n. 1733/2019 (C.L. n. PC 889/23-188), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
   - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
   - monitoraggio piezometrico a cadenza stagionale;

- monitoraggio chimico relativamente a conducibilità elettrica e concentrazione dei cloruri totali da effettuarsi nel mese di settembre;

2. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 3° capoverso della narrativa;

3. di dare atto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2021, deve versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 235,50, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 304,50 versato alla Provincia di Massa Carrara con c/c postale n. VCYL 0064 del 24/05/2012;

5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15953 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinuncia alla concessione di un ponticello sul Torrente Soliggine, in loc. Pieve a Socana in Comune di Castel Focognano. Pratica SiDIT 88363/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017860

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto rep. n° 16569 del 15/05/1972 il Genio Civile di Arezzo ha rilasciato a Pierfrancesca De Pascalis Maspes, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per realizzazione di un ponticello sul Torrente Soliggine, in loc. Pieve a Socana in Comune di Castel Focognano, che è stata successivamente rinnovata con D.D. n. 479/DS del 08/09/2004 (rif. P.I. 170/RDI72003 - pr. demanio I0000849);

RICHIAMATA l'istanza di rinnovo della concessione presentata da Pierfrancesca De Pascalis Maspes e acquisita agli atti di questo Ufficio in data 16/12/2021 prot. n. 486629;

DATO ATTO della comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pagamenti prot. n. 0021145 del 20/01/2022 nella quale si segnalavano le criticità strutturali e manutentive del ponticello riscontrate nel sopralluogo del 5 gennaio 2022 e si richiedeva, al fine del rilascio dell'atto di rinnovo, un intervento per la messa in sicurezza dello stesso;

VISTE le integrazioni relative ai pagamenti inviate in data 31/01/2022 prot. n. 0037229 e la richiesta di differimento dei termini per l'invio della restante documentazione integrativa del 23/03/2022 prot. n. 0119919;

DATO ATTO del Preavviso di diniego inviato in data 11/07/2022 con prot. n. 0277933 in quanto il mancato invio della documentazione tecnica richiesta relativa alla messa in sicurezza del ponte era ostativo al rilascio del rinnovo della concessione;

VISTA l'istanza di autorizzazione presentata dalla Sig.ra Pierfrancesca De Pascalis Maspes, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0287755 del 19/07/2022, inerente la demolizione dell'attraversamento in oggetto e la rinuncia alla concessione sopra citata;

DATO ATTO che il richiedente ha allegato la Relazione idrologico-idraulica di supporto alla suddetta istanza per la demolizione dell'attraversamento e ripristino delle sponde tramite la realizzazione di scogliera a protezione dai fenomeni erosivi, a firma del tecnico incaricato Ing. Davide Giovannuzzi iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Arezzo al n. 1748;

VISTO in particolare l'art. 37 del succitato Regolamento, ai sensi del quale il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, alla cessazione anticipata della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021 (n° identificativo pagamenti pratica demanio I0000849);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che la documentazione sopra elencata, descrittiva dell'esecuzione dei lavori e delle opere è agli atti del procedimento n. 5938/2021

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli ;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso;
- la presente autorizzazione ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima

della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto, unitamente alla documentazione fotografica attestante l'avvenuta demolizione dell'attraversamento e il ripristino delle sponde.

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO non necessaria la costituzione di una garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi in ragione della tipologia di opera autorizzata con il presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 10-12-2021 .

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accogliere la richiesta di rinuncia e conseguentemente autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente Pierfrancesca De Pascalis Maspes, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, all'esecuzione di lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Soliggine, loc. Casa Ragno in Comune di Castel Focognano, presso la particella del Foglio 13 per la demolizione del ponticello;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 1 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di disporre che la realizzazione delle opere/attività sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
5. di notificare il presente atto agli indirizzi PEC: malenca@pec.casadellacarne.com e progeo.engineering@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*

b1cf5a24b3285fd50cc1d0b245a4e0c4636d8583b842268eb90f232a1f38111b

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15960 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di San Casciano Val di Pesa (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 55 particella 22 Pratica SIDIT n. 148821/20

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017818

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 938 del 13/9/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA l' istanza in data 21/09/2020 prot. n. 14605 con cui Le Corti s.p.a. società agricola con sede legale nel comune di Firenze (FI) Piazzale Porta al Prato n. 37, a mezzo del legale rappresentante sig. Duccio Corsini ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile) mediante la realizzazione e sfruttamento di n. 1 pozzo posto nel comune di San Casciano Val di Pesa (FI) Località le Corti San Piero di Sotto, su terreno censito al N.C.T foglio n. 55 particella n. 22 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/08/2020, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo; sul B.U.R.T. n. 33 del 12/08/2020; sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 03/09/2020, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTO CHE con Decreto n. 14605 del 21/09/2020 della Regione Toscana, è stata autorizzata la realizzazione del pozzo sopracitato;

VISTA la relazione tecnica di fine lavori, comprendente anche le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Alberto Scotti (n. 479 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 01/08/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 10.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,32 l/s, destinata ad uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile);

DATO ATTO che la società richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di €. 90,34; ha versato € 22,59 per canone 2022; ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul presente atto e sul disciplinare, mediante bonifico agli atti del fascicolo;
- in data 04/08/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore di Le Corti s.p.a. società agricola, con sede legale nel comune di Firenze (FI) Piazzale Porta al Prato n. 379, per uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di San Casciano Val di Pesa (FI) località le Corti san Piero di Sotto, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 55 particella n. 22 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1 - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 04/08/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 90,34;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *Disciplinare firmato*
fd05fdb0d2326cd4b7044fb6b0c9212681cc6936687780567acb112045048091

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15969 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 968/2018 (codice locale PI 2193) R.D. n.1775 del 11/12/1933 - Ditta SLESA SPA. Rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ponsacco (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017917

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione (PGA) delle Acque dell'Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla GU del 4 gennaio 2022.
- la domanda presentata dalla Ditta SLESA SPA alla Provincia di Pisa, protocollo n. 67182 del 13/05/2005, di concessione di derivazione di acque pubbliche da un pozzo, derivazione n. 4024 sito in Comune di Ponsacco e individuato al N.C.T. al foglio 1 particella 1353, ad uso igienico e assimilati e antincendio per un quantitativo pari a 50 mc/anno, pratica n. 2193;
- la richiesta, presentata dalla Ditta SLESA SPA con sede legale nel comune di Ponsacco Viale Europa n.43 (C.F. / P.IVA 011007390501) acquisita n.271031 del 22/05/2018, di rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un (1) pozzo (derivazione n.4023) individuato al catasto terreni al foglio 1 particella 1353 nel comune di Ponsacco (PI), per un quantitativo complessivo di millecinquecentotrentuno (1.531) mc/anno, pratica n. 2193, divenuta pratica SIDIT 968/2018;

PRESO ATTO della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio,

come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE:
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'annualità in corso come da attestazione di pagamento agli atti, è in regola con i pagamenti degli anni pregressi e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria e il bollo da apporre sull'atto di concessione con bonifico bancario effettuato in data 24/06/2022;

- è stato effettuato il deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione prevista dall'art. 60 del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i. per l'importo richiesto di euro duecentotrentacinque/20 (235,20) come da documentazione agli atti;

VISTO il Disciplinare conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 20/07/2022 dal Sig. Dal Canto Giorgio in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SLESA SPA con sede legale nel comune di Ponsacco Viale Europa n.43 (C.F. / P.IVA 011007390501) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto come Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare (allegato A) del 27/06/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciate alla Ditta SLESA SPA con sede legale nel comune di Ponsacco Viale Europa n.43 (C.F. / P.IVA 011007390501), pratica 2193 ora pratica SIDIT 968/2018, la concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee tramite un (1) pozzo (derivazione n. 4024 ad uso civile individuato al N.C.T. del Comune di Ponsacco (PI) al foglio 1 particella 1353 per un quantitativo pari a millecinquecentotrentuno (1.531) mc annui;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 27/06/2022 dal Sig.Dal Canto Giorgio in qualità di Legale rappresentante della Ditta SLESA SPA con sede legale nel comune di Ponsacco Viale Europa n.43 (C.F. / P.IVA 011007390501) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto come Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Ponsacco (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno

in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *DISCIPLINARE*

e8fef84333373af4ddaaa01edf0936c0230b1b71c33bc508b34614512e6f1909

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15973 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione passerella pedonale con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Gavinaia, loc. in Comune di Greve in Chianti Pratica SiDIT 18463/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017852

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto n. 2916 del 21/08/2013 la Provincia di Firenze ha rilasciato a Francesco Butini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per passerella pedonale sul Borro di Gavinaia in Comune di Greve in Chianti per una durata di anni nove e pertanto con scadenza il 21/08/2022.

VISTA l'istanza n. 18463/2019 di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 66507 del 18-02-2022 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni dal 2016 al 2021 (n° identificativo pagamenti 169_1);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare al richiedente Francesco Butini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale per:
    - opera n. 10537 - passerella pedonale, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Gavinaia, loc. in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 193 del Foglio 116 .
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 250,00, secondo quanto riportato al p.to 4.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo del richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*

0547dc1365ca3024c60e487bbf4cfc698f3fde2144acf8caaf84cffa8570e6fc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15975 - Data adozione: 09/08/2022

Oggetto: R.d. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Massa viale Lungomare di Levante n. 222, prat. SIDIT n. 408965/2020 C.L. n. PC 849/36-92.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017858

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo della Provincia di Massa Carrara in data 01/10/2013 con il n. 259929, presentata dal legale rappresentante di Mare 83 s.a.s. di Martini Cristina & C., C.F.: 08426720150, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea, di cui al decreto R.T. n. 5844 del 29/09/1999;

Visto il decreto R.T. n. 5844 del 29/09/1999 con il quale era stato concesso a Mare 83 S.r.l. (Bagno Henderson) di derivare dalla Falda Litorale Apuana in loc. Poveromo del Comune di Massa, la portata di massimo mod. 0,01 (l/s 1) di acqua per uso igienico e irrigazione aree verdi; la concessione era stata accordata per la durata di anni 10 successivi, continui e decorrenti dalla data del decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 1322 sottoscritto il 19/04/1999 e verso il pagamento del canone annuo (prat. PC 849/36-92);

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 408965 C.L. n. PC 849/36-92, relativamente al prelievo di acqua sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Massa viale Lungomare di Levante n. 222, FG 161 Mappale 584, ad usco civile, in cui è presente la valutazione ex ante, ai sensi della Del. CIP n. 03/2017 (aggiornata con decr. 56 del 18/12/18) del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed è risultato quanto segue:
a) stato ambientale del corpo idrico (tab. 1 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18):
acquifero: corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana, classificazione:T1 = CIS in stato quantitativo buono
b) trend piezometrico = in equilibrio
c) intensità dell'impatto del prelievo (tab. 3 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18): moderato (1 l/s< p<10 l/s)
d) livello di intrusione salina dell'area: IS 1 = intrusione in atto
e) pressioni del prelievo: alte, riportando questi dati nella tab. 4: "pressioni – trend piezometrico" risulta una criticità/livello di tutela: media
f) rischio ambientale (da tab. 10 - Matrice del Rischio), dalla lettura della matrice del rischio che considera l'impatto del prelievo in funzione della criticità/livello di tutela, risulta che il rischio derivante dal prelievo è MEDIO e quindi la concessione può essere rilasciata con le prescrizioni circa i monitoraggi:

- piezometrico a cadenza stagionale,
- chimico relativamente a conducibilità elettrica e concentrazione dei cloruri totali

entrambi da effettuarsi nel mese di settembre;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto di concedere a: Mare 83 S.r.l. - Bagno Henderson, C.F.: 08426720150, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Massa viale Lungomare di Levante n. 222, FG 161 Mappale 584, ad usco civile, di cui al precedente decreto R.T. n. 5844 del 29/09/1999 e al disciplinare rep. n. 1322 sottoscritto il 19/04/1999, così come specificato nel dispositivo;

Considerato che il versamento del deposito cauzionale di € 435,00, è stato effettuato in data 05/07/2022 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000: quietanza n. 10 del 21/01/1999, versato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;

Ritenuto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2021, debba versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 435,00, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Mare 83 S.r.l. - Bagno Henderson, C.F.: 08426720150, con sede a Massa viale Lungomare di Levante n. 222, di derivare acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Massa viale Lungomare di Levante n. 222, FG 161 Mappale 584, ad usco civile, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 5844 del 29/09/1999 e al disciplinare rep. n. 1322 sottoscritto il 19/04/1999, per ulteriori anni 15, a far data dal 29/09/2009 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 1,00 l/s pari a circa 31.536,00 mc/a, prat. SIDIT n. 408965/2020 C.L. n. PC 849/36-92, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- installazione di un contatore (misuratore delle portate) entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto e relativa comunicazione al GCTN;
- comunicazione al Genio Civile Toscana Nord, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
- monitoraggi: piezometrico a cadenza stagionale e chimico relativamente a conducibilità elettrica e concentrazione dei cloruri totali entrambi da effettuarsi nel mese di settembre;

2. di dare atto che il versamento del deposito cauzionale di Euro 435,00, è stato effettuato in data 05/07/2022 (conto IBAN IT41 X 0760102800001031581018);

3. di dare atto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2021, deve versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 435,00, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000: quietanza n. 10 del 21/01/1999, versato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;

5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa (MS);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15991 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Barberino di Mugello (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 105 particella 118 Pratica SIDIT n. 138/19 codice locale 4343

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017871

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 938 del 13/9/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA l' istanza in data 10/10/2018 prot. n. 470478 con cui la società Azienda Agricola Bovecchio di Marconcini Mauro & C. s.a.s con sede legale nel comune di Prato (PO) via Carlo Marx n. 138, a mezzo del legale rappresentante sig. Mauro Marconcini ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile) mediante la realizzazione e sfruttamento di n. 1 pozzo posto nel comune di Barberino di Mugello (FI) Località Bovecchio, su terreno censito al N.C.T foglio n. 105 particella n. 118 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Barberino di Mugello (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30/01/2019, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo; sul B.U.R.T. n. 5 del 30/01/2019; sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 15/02/2019, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTO CHE con Decreto n. 2854 del 05/03/2019 della Regione Toscana, è stata autorizzata la realizzazione del pozzo sopracitato;

VISTA la relazione tecnica di fine lavori, comprendente anche le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Marco Marconcini (n. 479 Ordine dei Chimici della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 03/08/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 6.300 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,20 l/s, destinata ad uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile);

DATO ATTO che la società richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di €. 85,00; ha versato € 21,25 per canone 2022; ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul presente atto e sul disciplinare, mediante bonifico agli atti del fascicolo;
- in data 04/08/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Azienda Agricola Bovecchio di Marconcini Mauro & C. s.a.s, con sede legale nel comune di Prato (PO) Via Carlo Marx n. 138, per uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Barberino di Mugello (FI) località Bovecchio, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 105 particella n. 118 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1 - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 04/08/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 85,00;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *Disciplinare firmato*
ce1902d677ee0bfbc0a782348fd567d6b999bd70eb338ed978291e36a985e5d4

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15998 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 2424/2021 (codice locale n. 1079). Conclusione positiva Conferenza dei Servizi ex art. 14 c.2 L. 241/1900 e rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. Richiedente ALFEA SPA. Rettifica Decreto n. 5304 del 25/03/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017919

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l'Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

- il Decreto Dirigenziale n. 5304 del 25/03/2022 con il quale veniva concesso alla Ditta ALFEA SPA con sede legale nel comune di Pisa in Via delle Cascine 153 (C.F. / P.IVA 00109630509) il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante due (2) pozzi (derivazioni nn. 553 e 554) individuati rispettivamente al N.C.T. del comune di Pisa al Foglio 3 Particella n.13 e Foglio 23 Particella 97, ad uso civile, per un volume totale di centosessantaseimilatrecentoventi (166.320) metri cubi/anno, pratica Sidit 2424/2021;

- l'istanza acquisita al protocollo n. 0231787 del 07/06/2022 presentata da ALFEA spa nella persona del proprio consulente tecnico-geologo con cui viene richiesto di posizionare la sonda multiparametrica per il monitoraggio delle acque di falda nel piezometro presente nelle immediate vicinanze del pozzo "Cotoni" anzichè nel pozzo "Ippodromo" e le motivazioni di tale richiesta;

RITENUTO che tale proposta sia accoglibile e non modifichi la sostanza del monitoraggio previsto e prescritto alla Ditta ALFEA SPA;

CONSIDERATO che la disposizione della esecuzione del monitoraggio nel pozzo derivazione 553 – Ippodromo, era indicata al punto 2.3 del dispositivo del Decreto n. 5304 del 25/03/2022.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rettificare il Decreto n. 5304 del 25/03/2022 sostituendo il punto 2.3 di detto Decreto con il seguente: "sia attivato entro 30 giorni dalla data del presente atto un monitoraggio in continuo del livello piezometrico e conducibilità elettrica delle acque di falda (acquisizione dati non superiore a 240 minuti) tramite sonda multiparametrica da alloggiare nel piezometro esistente posto nelle immediate vicinanze del pozzo derivazione n. 554 - pozzo Cotoni"

2. di confermare tutte le restanti parti del Decreto n. 5304 del 25/03/2022

3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pisa;

4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente ed all'Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**